Dott. Prof. FRANCESCO COSENTINI

ELEMENTI
DI
DIRITTO E DI ECONOMIA

PER LE SCUOLE SECONDARIE

1914
DITTA G. B. PARAVIA E COMP.
(Figli di I. Vigliardi-Paravia)
TORINO-ROMA-MILANO-FIRENZE-NAPOLI-PALERMO

PREFAZIONE

Sono stato ben lieto di accogliere il gentile invito della Casa editrice Vigliardi-Paravia, benemerita della nostra istruzione secondaria e popolare, di redigere questi « Elementi di diritto e di economia » pei Licei moderni.

L'idea di introdurre nei programmi del Liceo l'insegnamento delle discipline giuridiche e sociali fu da me caldeggiata, sin da quando insegnavo, nel 1902, filosofia nei Licei (Vedi: *La riforma dell'istruzione e le scienze sociali*, nella mia *Scienza sociale*, 1902, fasc. 1-2; e *La riforma dell'istruzione secondaria*, *Scienza sociale*, 1903, 4-8) e tradotta in pratica applicazione a Napoli, ove io organizzai, nel 1905, un *Liceo moderno*, nel quale l'insegnamento delle discipline giuridiche e sociali trovò un posto d'onore.

Le fondamentali nozioni delle discipline giuridiche ed economiche giovano indubbiamente ai giovani dei nostri Licei, non solo perchè li preparano degnamente alla vita sociale non men che agli studj universitari, ma perchè sono un'integrazione della cultura filosofica, la quale, ricollegata ad esse, acquista una base più positiva, più pratica, e nello stesso tempo più adatta alle esigenze dell'istruzione secondaria.

Ci siamo perciò sforzati di armonizzare ambedue le parti di questo trattato con gli « *Elementi di filosofia* », che tra breve faranno sèguito al presente manuale. Negli « *Elementi di diritto* » ci siamo informati ai principj, già enunciati nella nostra « *Filosofia del diritto* » (Torino, Paravia, 1914), dando ad essi una impronta filosofica, pur abbondando nei riferimenti pratici.

Negli « *Elementi di economia* » abbiamo voluto offrire, nei limiti ristretti del programma, un'esposi-

zione chiara e precisa dei principj di questa disciplina, attingendo i criteri direttivi dalle opere del Graziani e del Gide, i due autori, che, per la loro esposizione facile e piana, meglio si adattano all'intelligenza dei giovani di Liceo.

Forse, dal punto di vista didattico, il professore incontrerà qualche difficoltà, specialmente nel far comprendere le nozioni di diritto, poichè spesso ho potuto osservare, nello svolgere il programma, che tali nozioni hanno bisogno di una certa cultura filosofica per essere intese appieno, specialmente per ciò che si riferisce ai rapporti tra il diritto e il morale. Laonde io mi son domandato, se non valga meglio trasferire l'insegnamento degli elementi di diritto ed economia al terzo corso liceale, facendoli precedere, al secondo corso, dagli elementi di filosofia, poichè, tanto nel diritto quanto nell'economia, il pensiero filosofico ha messo salde radici.

Nonostante quest'inconveniente, io ho cercato di dare a questo libro una forma chiara e precisa, in modo che esso possa riuscire di non difficile intelligenza ai giovani del Liceo.

D'altra parte questi *Elementi*, esposti in forma accessibile a tutti, potranno riuscire utili non soltanto ai giovani di Liceo, ma anche a quelli degli Istituti tecnici, delle Scuole normali, delle Scuole di commercio, come un complemento delle nozioni di diritto e di economia, insegnate in detti Istituti.

Infine tale libro potrà giovare a chiunque, libero da ogni preoccupazione di esame scolastico, voglia acquistare quelle cognizioni giuridiche ed economiche, indispensabili a ogni retta comprensione dei veri doveri del cittadino.

Torino, maggio 1914.

Dott. Prof. Francesco Cosentini.

PARTE PRIMA.
ELEMENTI DI DIRITTO

I. — Il diritto subiettivo e il diritto obbiettivo.

1. Diritto subiettivo e diritto obbiettivo. — Il diritto è un fenomeno sociale. Esso presuppone la vita sociale, ed implica essenzialmente rapporti tra gli individui. Un individuo solo al mondo, non potrebbe creare rapporti di diritto.

Perchè una società esista, è indispensabile, che vi sia non solo la coesistenza di più individui ma la loro assidua cooperazione pel raggiungimento di fini comuni. Ciò si può ottenere soltanto, a patto che ognuno degli individui svolga la sua attività in determinati limiti, in modo da coordinare la propria condotta a quella di tutti gli altri componenti la società.

Ogni coesistenza, ogni cooperazione si rende quindi possibile con una forma regolata di azione, cioè con una *norma.* Tale forma regolata di azione, per cui si rende possibile la convivenza sociale, è costituita appunto dal *diritto.*

Data questa funzione, dato tale carattere, che il diritto assume nella vita sociale, si possono distinguere in esso due aspetti distinti.

Il diritto può esser considerato come una *norma*, che da una parte impone *doveri*, dall'altra attribuisce *pretensioni*, e allora costituisce il diritto in senso *obbiettivo*, la *norma agendi*. Il diritto contenuto nel Codice, ad es., è un insieme di norme, e in quanto lo si considera al di fuori di ogni applicazione, è diritto oggettivo.

Il diritto può esser considerato d'altra parte come la facoltà o pretensione, attribuita dalla norma all'individuo che agisce, ed esso allora costituisce il diritto *subiettivo*, la *facultas agendi*. Quando, ad es., una norma del Codice si applica ad un individuo determinato, dà origine a un diritto soggettivo.

È evidente, che tali due aspetti intimamente si collegano, e si presuppongono, poichè senza il potere operativo dell'uomo non potrebbe sussistere una norma, che lo regoli, e viceversa senza la norma il potere operativo dell'uomo non potrebbe attuarsi in azioni regolate e coordinate.

2. Il diritto obbiettivo. — La norma giuridica, abbiam detto, da una parte impone doveri, dall'altra attribuisce pretensioni, quindi mette in relazione chi ha il dovere con chi ha la pretensione, e determina nel seno della convivenza sociale determinati rapporti.

La norma giuridica però non si estende a tutti i rapporti: essa riguarda solo quelli, per così dire, *esterni*, cioè indispensabili alla coesistenza e cooperazione sociale. E siccome tali rapporti, ritenuti indispensabili, cangiano in conformità delle esigenze sociali dei vari tempi e dei vari popoli, si può ben intravedere la *relatività* del contenuto della norma giuridica, che continuamente si evolve e si trasforma.

Se la norma giuridica è relativa e mutevole rispetto al suo contenuto, cioè al suo elemento *materiale*, non è

tale nei suoi elementi e caratteri *formali*, perchè questi, per la stessa loro natura, presentano un tale grado di stabilità e di assolutezza, da potersi determinare in modo specifico e preciso.

Primo di questi caratteri è, come abbiam veduto, la sua *esteriorità*, in quanto che la norma giuridica si applica a rapporti esterni, cioè ai rapporti indispensabili alla coesistenza e cooperazione sociale, e capaci di esser regolati da un esterno Potere, lo Stato.

Altro carattere è la sua *obbiettività*, in quanto che è indipendente dalle volontà, che debbono osservarla, si impone ad esse, ed è pienamente sottratta all'arbitrio dei singoli individui.

Altro carattere è la sua *obbligatorietà*, in quanto che essa vuole ad ogni costo esser attuata, anche senza il volere e contro il volere degli individui, e per poter essere attuata ad ogni costo è fatta valere da un organo collettivo, lo Stato.

Altro carattere è la *bilateralità*, perchè, mentre impone obblighi, attribuisce anche pretese, e viceversa accorda pretese, in quanto impone obblighi.

Infine si ha un altro elemento, la *coazione* da parte di un Potere, la *sanzione*, cioè il male minacciato ed all'occorrenza inflitto a chi trasgredisce la norma. Tale pressione esterna, che si esercita per fare rispettare la norma, esige nella società la costituzione di un organo, capace di infliggere quel male e di far valere la norma. Quest'organo è lo Stato.

Il diritto obbiettivo si può quindi considerare come *quel complesso di norme obbligatorie, imposte all'operare umano, per regolare i rapporti esterni, indispensabili alla coesistenza e alla cooperazione sociale, munite di sanzione, e fatte valere dall'autorità dello Stato, per garantire gli individui e la società nel raggiungimento dei loro scopi.*

3. Il diritto subiettivo. — La norma giuridica, è, come si è veduto, una norma di condotta, una regola dell'operare: quindi agisce sulle volontà coscienti. Il potere, che in tal guisa deriva dalla norma, costituisce il *diritto subiettivo* (*facultas agendi*).

Il diritto soggettivo riguarda il volere e l' operare umano, in quanto si rivolge al raggiungimento di certi scopi.

Tale facoltà di agire non è illimitata, arbitraria: essa deve esplicarsi entro i limiti assegnati dalla norma giuridica, che la riconosce e la garantisce.

La facoltà attribuita al volere dalla norma ha questo di caratteristico: essa può svolgersi in modo indipendente, sempre in conformità della norma, senza incontrare ostacoli da parte di altri, senza che altri possa penetrare nella sua sfera di attività legittima e nuocerle in alcun modo.

Da ciò si può intravedere, che, mentre il diritto obbiettivo rappresenta un principio di armonia e di organizzazione, in quanto coordina stabilmente le azioni umane; il diritto subiettivo invece è essenzialmente *un principio di libertà*, in quanto assegna una sfera indipendente e libera all'attività di ogni individuo.

Anche nel diritto subiettivo si distingue un elemento *formale* e un elemento *materiale*. L'elemento *formale* è il potere concesso alla volontà individuale dalla norma. L'elemento *materiale* è lo scopo garantito, che costituisce un *bene* e quindi un *interesse*.

Questi due elementi sono inseparabili, intimamente si corrispondono e si completano. Infatti la garanzia non può esser data alla volontà, considerata astrattamente, ma in quanto essa si esplica pel raggiungimento di certi scopi e sotto l'impulso di certi interessi; dall'altra l'interesse non è garantito di per sè, ma in quanto spetta a qualcuno e si riferisce al volere, che spiega l'attività per la soddisfazione di un determinato interesse

Quello che caratterizza essenzialmente il diritto subiettivo è la *pretensione*; essa rappresenta l'incontro di due volontà, che agiscono per esercitare il loro diritto. In ciò si manifesta con tutta la sua evidenza la necessità del rispetto reciproco, da parte delle singole volontà, poichè ogni individuo non solo sente il bisogno di veder rispettato dagli altri il proprio potere, ma sente anche l'obbligo di rispettare anche il potere degli altri.

La pretensione è l'aspetto subiettivo della garanzia concessa dalla norma giuridica, quindi essa suppone la possibilità di ricorrere agli organi del Potere, che garantiscono l'osservanza della norma. E perciò il diritto subiettivo si riconnette intimamente alla norma, cioè al diritto obbiettivo.

Per la tutela del proprio diritto concorre, ben è vero, anche l'attività dell'individuo, il quale deve curare i propri interessi. In certi casi la legge prescrive anzi tale attività dell'individuo. Però, quando una norma è violata, è escluso l'intervento dell'individuo, non è permesso farsi giustizia da sè. La tutela della norma è essenzialmente pubblica, cioè è affidata esclusivamente allo Stato, per mezzo dei suoi organi giudiziari, per mezzo dei magistrati.

È ammessa solo un'eccezione nel caso di *legittima difesa*, quando si tratti di difendere la propria persona e i propri beni da un'aggressione ingiusta, e quando vi sia un pericolo imminente, di modo che riesca impossibile ricorrere alla tutela dello Stato. Allora si rende anche legittimo l'uso della forza.

Anche la pretensione implica un rapporto bilaterale. Un diritto esiste, in quanto esistono *doveri* corrispondenti, e viceversa i doveri giuridici si collegano sempre a un diritto consacrato dalla legge. Perciò alla pretensione corrisponde l'*obbligazione*, cioè un dovere giuridico, che esige l'astensione da certi atti e il compimento di certi altri.

Così la pretensione e l'obbligazione si collegano l'una all'altra, tanto nell'individuo stesso quanto tra due individui, che sono tra di loro in rapporto giuridico; esse nascono ad un tempo stesso dalla norma giuridica.

Dati tali caratteri fondamentali del diritto subiettivo, esso si può definire: *la facoltà degli individui e degli enti collettivi di agire liberamente in conformità della norma giuridica, che garantisce i loro scopi ed interessi, e di pretendere da altri ciò che è dovuto in forza della norma stessa.*

4. L' evoluzione del diritto subiettivo e del diritto obbiettivo. — Dal punto di vista storico il diritto subiettivo acquista una maggiore importanza nel periodo di formazione del diritto, poichè allora gli individui e i gruppi umani lottano pel predominio dei loro interessi, pel conseguimento delle loro aspirazioni e pretese. Ma quando il diritto si costituisce definitivamente, e con esso lo Stato, organo di garanzia della legge, colla sua piena sovranità, allora il diritto obbiettivo prende il sopravvento, e si sviluppa, a misura che lo Stato, come supremo organo del diritto, si impone alla società pienamente colla sua forza coattiva.

A Roma, ove lo Stato si organizza, e raggiunge la sua piena sovranità, appare preponderante il diritto obbiettivo, e il diritto riveste il carattere di un *jussum*, cioè di una norma irrefragabilmente obbligatoria; il diritto subiettivo è tenuto in poco conto. Invece presso i popoli germanici si manifesta la tendenza opposta. Presso di essi, infatti, lo Stato si costituisce molto lentamente, poichè predomina una tendenza all' autonomia del gruppo, un sentimento più vivo di libertà, dell' indipendenza della personalità umana. In un ambiente consimile, necessariamente, è menomata la considerazione del diritto come

un comando regolatore, ed invece acquista maggiore evidenza la concezione del diritto come facoltà e pretesa dell'individuo. Il diritto allora appare come la conquista dell'individuo, come il risultato di una lotta, in cui prevalgono le affermazioni più energiche, come una prerogativa, che l'individuo fa valere, e quindi come una conquista da difendere strenuamente.

Ad avvalorare tale predominio del diritto subiettivo, contribuirono molto le dottrine, che imaginarono i diritti dell'uomo come propri della sua natura e preesistenti ad ogni convivenza sociale.

Nei periodi di maggiore rivolgimento sociale, quando nuove idealità giuridiche si sviluppano nelle coscienze, e nuove esigenze si manifestano pei modificati aspetti della vita sociale, quando appare stridente il conflitto tra il diritto esistente e quello vagheggiato dai pensatori e dalla coscienza popolare, allora evidentemente acquista maggiore importanza l'aspetto del diritto come facoltà e come pretesa; gli individui lottano energicamente pel riconoscimento dei loro diritti.

Infatti nel periodo della Rivoluzione francese si parla di diritti alla libertà, all'eguaglianza come di diritti realmente esistenti, senza alcuna dipendenza o connessione col riconoscimento dello Stato.

Altro coefficiente di sviluppo del diritto subiettivo fu il dilagare delle tendenze individualistiche, che erano un portato della Rivoluzione francese. Ai sentimenti, che confermavano la stretta connessione dell'individuo colla società, si andò contrapponendo il sentimento dell'individualità indipendente. Così il diritto appare come espressione di volontà, che vuol farsi valere di fronte ad altre volontà, come energia individuale, che lotta pel suo riconoscimento. Le facoltà e le pretese si contrappongono in tal modo alle norme ed agli obblighi.

Nei tempi più moderni si è manifestata una sanzione a tale tendenza, specialmente per opera del *solidarismo*, che, considerando la solidarietà come base fondamentale della convivenza umana, fu portato a concepire il diritto come un principio, o meglio, come una norma di solidarietà sociale.

Se tale tendenza esagera in un senso opposto, ha il merito però di avere messo in evidenza, che il diritto subiettivo non è qualcosa di per sè stante, ma non è che un diverso aspetto del diritto obbiettivo, in quanto la norma dalla sfera dell'astratto discende nel dominio concreto, e si trasfonde nelle volontà, che debbono farla valere.

Le due tendenze debbono armonizzarsi, poichè esse mettono in evidenza due concetti, due ordini di fenomeni, che sono aspetti diversi di un fenomeno solo. I due elementi, l'obiettivo (la norma) e il subiettivo (la facoltà di agire). non si possono logicamente separare, si presuppongono l'un l'altro, derivano l'uno dall'altro, perchè esprimono un'unica realtà. E se in tale o tal altro periodo storico, un elemento ha avuto la preminenza sull'altro, tale preminenza è stata provvisoria ed apparente, ed è stata indice di trasformazioni, che si preparavano nel campo del diritto, e di nuovi assetti sociali.

Si può dire, in generale, che l'elemento subiettivo del diritto prevale nelle epoche innovatrici o di spiccato individualismo; l'elemento obbiettivo prevale nelle epoche, in cui predomina l'imitazione conservatrice, o in cui il principio di solidarietà è più diffusamente riconosciuto.

Questo conflitto tra le due forme di diritto si riflette, nel campo sociologico, nel conflitto tra l'individuo, soggetto del diritto, e lo Stato, organo della norma. Dopo la duplice fase dello Stato, che, affermando decisamente se stesso, si contrappone all'individuo, e dell'individuo,

che, affermandosi anche esso in modo assoluto, si contrappone allo Stato, si è pervenuti alla fase attuale, che riconosce entrambi come elementi correlativi, da conciliarsi ed armonizzarsi, poichè l'organizzazione dello Stato è causa e condizione dello sviluppo dell'individuo, e giova al perfezionamento di questi; d'altro lato il rafforzarsi dell'attività individuale giova a una più perfetta organizzazione del tutto sociale, dello Stato.

II. — La sfera morale e la sfera giuridica.

1. Morale e diritto come fenomeni sociali. — La morale e il diritto sono fenomeni essenzialmente sociali ed umani, che hanno un'unica derivazione: le esigenze della vita in comune.

La società era indispensabile all'uomo sia per trionfare nell'aspra lotta dell'esistenza, sia per assicurare il suo dominio sulla natura. Tutte le maggiori conquiste della civiltà sono il prodotto degli sforzi associati. Lo stesso nostro linguaggio, che permette le più alte elaborazioni del pensiero, sorge e si sviluppa per le esigenze della vita sociale.

Perchè gli uomini potessero associarsi per la comune difesa, pel fine di una utilità comune, era necessaria una certa *disciplina*. La vittoria arride sempre ai gruppi meglio disciplinati ed organizzati. Era necessario, che la volontà e l'attività di ogni singolo consociato fossero subordinate al bene ed all'interesse comune; era necessaria la più grande solidarietà. L'uomo isolato è debole, e non avrebbe potuto da solo affrontare la lotta contro le altre specie di animali molto più forti e contro l'inclemenza degli elementi naturali.

Data la necessità della vita in comune, è evidente, che abbiano dovuto sorgere per le esigenze stesse della coesistenza e della cooperazione rapporti di varia natura tra i componenti di uno stesso gruppo. Il bisogno di costituire una famiglia, quello di procacciarsi i mezzi di sussistenza, quello della comune difesa, che sono i più fonda-

mentali e indispensabili, hanno dovuto essere per necessità le prime fonti di tali rapporti.

Tale comunanza di rapporti, che nei gruppi primitivi è abbastanza stretta, sì da assorbire completamente l'attività dell'individuo nell'azione del tutto sociale, ingenera altresì una comunanza di sentire e di pensare ed anche un modo uniforme di operare.

L'esperienza, che l'uomo fa dell'utilità di talune azioni pel benessere suo e del gruppo, lo induce a ripeterle ed a conformare ad esse la sua condotta; d'altra parte il danno, che talune azioni apportano, lo induce ad evitarle, e fa sorgere il dovere, tanto per l'individuo che pel gruppo, di non conformare ad esse la propria condotta.

In tal modo sorgono il *comando* delle azioni utili alla convivenza, il *divieto* delle azioni nocive ad essa, e si determinano spontaneamente le *norme della condotta umana*, che la morale e il diritto ad un tempo sono chiamati a disciplinare.

Nei primi tempi la morale e il diritto si confondono. L'idea del *bene* si confonde coll'idea del *lecito*, poichè entrambe si riferiscono all'azione *utile* alla convivenza; l'idea del *male* si confonde coll'idea dell'*illecito*, poichè entrambe si riferiscono all'azione *dannosa* alla convivenza.

L'osservanza o l'inosservanza delle azioni utili provoca nel gruppo un giudizio di approvazione o di disapprovazione, che costituisce la *sanzione* di tutta la comunanza, la quale a tali azioni utili o dannose fa corrispondere un premio o un castigo.

A questa *sanzione* esteriore, emanata dal gruppo, corrisponde nell'individuo il sentimento dell'*obbligazione*, che lo spinge ad agire in conformità della norma. Allora al giudizio esteriore, emanato come sanzione dall'opinione pubblica, corrisponde anche un sentimento interno della coscienza, che si risolve in un senso di soddisfazione per

un'opera buona compiuta, in un senso di disapprovazione, di pentimento, di rimorso per un male arrecato, trasgredendo la norma.

2. Le norme giuridiche e le norme morali, religiose, del costume. — In sul principio le norme morali e le norme giuridiche hanno entrambe un fondamento e uno scopo comune: quello di regolare i rapporti tra gli individui viventi in società.

Esse si associano altresì e si connettono intimamente con due altre specie di norme: le norme *religiose* e le norme del *costume*.

Infatti le norme religiose, pur riguardando i rapporti dell'uomo con la divinità, regolano anche i rapporti degli uomini tra di loro, abbracciando, nella loro sfera di azione, quasi tutte le manifestazioni della vita. Quasi tutte le norme morali fanno parte integrante della religione, che, nelle forme più elevate, assume un contenuto etico. Anche molte norme giuridiche hanno ottenuto, ed ottengono tuttora una sanzione religiosa.

Le norme del costume comprendono differenti specie di norme, a cui l'uomo deve uniformarsi nei rapporti sociali in ispeciali circostanze della vita, e comprendono le norme di convenienza, di decoro, di cortesia, e persino di etichetta, di moda e di cerimoniale. Tali norme si basano sulle abitudini, sulle idee e sui sentimenti di una certa comunità di persone, o di determinati ambienti e classi sociali, e si risolvono in modi abituali di agire, in usi e costumi. Rispetto alla loro funzione sociale, le norme del costume temperano le asprezze dei rapporti sociali, e facilitano i rapporti di socievolezza. Perciò, pur distinguendosi dalle norme morali e giuridiche, possono esserne in certa guisa un valido fondamento, in quanto dànno impulso ai sentimenti di benevolenza e di simpatia.

Nei tempi primitivi, quando nel seno del gruppo non si era costituita un'organizzazione vera e propria con un Potere ben definito, quando non si era ancora effettuata una *divisione del lavoro*, e non si erano distinte le attitudini varie degli individui, le quattro categorie di norme, religiose, morali, del costume, giuridiche si confondevano, e si applicavano tutte ad un tempo alla determinazione delle norme di condotta, al regolamento dei rapporti sociali.

Perciò si può osservare facilmente, che nei più antichi testi religiosi come nei più antichi Codici si contengono ad un tempo prescrizioni religiose, morali, giuridiche, del costume.

La legge antica rivestiva carattere religioso; era la religione stessa applicata alle relazioni umane. Perciò le leggi restarono per lungo tempo come una cosa sacra ed immutabile, furono tradizioni sacre, che si trasmettevano di generazione in generazione, ond'è che, quando esse divennero scritte, fecero la prima apparizione nei libri sacri.

Ogni norma giuridica è ritenuta come derivazione diretta o indiretta della divinità, poichè si credeva, che la divinità avesse stabilita e rivelata questa norma. I precetti religiosi erano in pari tempo precetti giuridici. La legge era un testo sacro, custodito dalla classe sacerdotale, la quale era incaricata dell'applicazione di essa. La trasgressione della norma era ritenuta come un atto antireligioso, come un'offesa diretta alla divinità. La pena consisteva in un'espiazione religiosa, il processo in un *giudizio di Dio*.

E questa fusione dell'elemento religioso coll'elemento giuridico persiste si può dire, sino all'età moderna: fu solo per opera dei filosofi del Rinascimento e per la scuola del diritto naturale, che si afferma un reciso distacco tra diritto e religione.

Più stretti ancora sono i rapporti tra il diritto e la morale: entrambi mirano sotto forme diverse all'attuazione del bene, a regolare l'attività umana.

3. La distinzione tra le norme giuridiche e le altre norme. — Tale comune fondamento rende più lenta a prodursi la distinzione tra il diritto e la morale. La distinzione era oltremodo difficile, perchè la morale costituisce sempre il fondamento ultimo del diritto, ed avendo un più vasto campo, poichè si riferisce a tutte le manifestazioni dell'attività umana, fornisce continuamente al diritto elementi nuovi. Perciò una netta distinzione non può mai stabilirsi se non in modo relativo, e solo quando il diritto ha raggiunto il suo massimo sviluppo.

La distinzione si è avuta non già escludendo dal diritto ogni elemento morale, perchè anzi la norma giuridica comprende sempre nuovi elementi morali, ma riguardando questi con un criterio particolare di valutazione.

Le distinzioni fondamentali, che si sono notate tra le norme giuridiche e le norme morali, religiose e del costume, riguardano non soltanto la *forma*, la quale consiste nel comando, nella volontà regolatrice, ma anche il *contenuto*, che consiste negli scopi, che il comando si propone di soddisfare.

Nelle norme religiose il comando è divino, cioè si considera emanato dalla divinità; nelle altre norme è invece di origine umana, cioè deriva dalla coscienza degli individui associati. Però nelle norme morali il comando, pur derivando dalla coscienza collettiva, apparisce come un comando *interno*, che ciascun individuo si formula in corrispondenza dei propri sentimenti ed ispirazioni. Nelle norme del costume e nelle norme giuridiche il comando è un'imposizione della collettività, è un comando *esterno*, cui l'individuo deve obbedire, anche se non corrisponde

alle proprie aspirazioni, con questa differenza: che nelle norme del costume il comando non proviene da un organo determinato, ma da tutte le parti della comunità sociale, laddove nelle norme giuridiche esso proviene da un organo specifico, dallo Stato.

Rispetto al contenuto, la religione può comprendere tutte le azioni umane, ma solo in quanto implicano un rapporto diretto o indiretto colla divinità. Le norme morali abbracciano anche esse i rapporti più vari, ma solo per quel che riguardano il bene e il perfezionamento dell'individuo e della società, e sono dirette a determinare una piena armonia tra l'azione e l'intenzione. Le norme del costume abbracciano tutti quegli atti, che possono far sorgere conflitti non già d' interessi ma di sentimenti tra gli individui associati, ed a rafforzare i sentimenti di benevolenza e di simpatia. Le norme giuridiche invece limitano la loro azione ai soli rapporti esteriori, indispensabili alla coesistenza ed alla cooperazione, e quindi intendono regolare e comporre i conflitti di interessi degli individui e dei gruppi, per un più alto fine di conservazione e di perfezione sociale.

Si possono notare altresì altre distinzioni. Le norme religiose e morali hanno carattere *subiettivo*, in quanto sono intimamente connesse alle coscienze individuali, su cui agiscono. Le norme del costume e le norme giuridiche hanno invece carattere *obbiettivo*, poichè, pur derivando dalle coscienze, si separano da esse, prescindono dall'intenzione dell'individuo, e richiedono solo un'esterna osservanza, con questa differenza, che le norme giuridiche raggiungono un più elevato grado di obbiettività, perchè son fatte valere da un organo specifico, dallo Stato, che punisce il trasgressore di esse.

Infine le norme religiose e morali si limitano ad imporre obblighi, ma non autorizzano gli individui a pre-

tendere dagli altri un corrispondente modo di agire, o un corrispettivo alla propria azione. Invece le norme giuridiche e le norme del costume non solo impongono obblighi, ma assicurano garanzie e attribuiscono pretese, perciò sono *bilaterali.* Ma la garanzia è più imperfetta e incompleta nelle norme del costume, soprattutto per la mancanza di un organo specifico, atto a far rispettare le pretese dell'individuo. Quindi solo la norma giuridica, riveste decisamente una funzione di garanzia, poichè essa, mentre assicura a ciascuno una sfera di attività indipendente, assegna anche corrispondenti pretese, ed è fatta valere da un organo, che le permette di adempiere nel modo più completo a questo suo còmpito.

Si possono dunque così riassumere i caratteri che distinguono la norma giuridica da tutte le altre, e specialmente dalla morale. Le norme giuridiche hanno maggiore *determinatezza*, in quanto si limitano a regolare solo i rapporti e le condizioni indispensabili alla coesistenza e alla cooperazione. Le norme giuridiche sono *bilaterali*, in quanto non solo impongono doveri, ma attribuiscono facoltà o pretensioni. Le norme giuridiche si applicano specialmente alle azioni esterne, senza preoccuparsi delle intenzioni, o se risalgono al motivo interiore delle azioni, come spesso avviene nel diritto penale, lo fanno non già per considerare in se stessi il motivo e l'intenzione, ma per valutare l'atto compiuto nelle sue conseguenze giuridiche, e quindi raggiungono un maggior grado di obbiettività. Infine le norme giuridiche importano un'obbligazione coattiva, sancita da un organo specifico, lo Stato, ed assume quindi una speciale funzione di garanzia.

4. La connessione tra diritto e morale e il problema della giustizia. — Malgrado queste distinzioni, morale e diritto conservano un fondamento comune, e molteplici

punti di contatto, in quanto la moralità costituisce anche essa una delle condizioni fondamentali e indispensabili della vita sociale, e diventa quindi uno degli scopi garantiti dal diritto.

Anche così distinte, in forza della loro stessa evoluzione, morale e diritto si trovano associati in uno dei più grandi problemi, che interessano la vita e la trasformazione del diritto, il problema della *giustizia.*

Il diritto positivo, cioè quello che è affermato dalle leggi, non può mai soddisfare tutte le tendenze e tutte le aspirazioni di una comunanza; esso è necessariamente incompleto e imperfetto di fronte alle reali condizioni della vita sociale. E la sua incompletezza e imperfezione crescono ancor più di fronte alle trasformazioni incessanti, che si compiono nell'ambiente sociale. Da ciò l'esigenza di affermare un diritto ideale superiore, da attuarsi in armonia colle aspirazioni della coscienza.

In tal modo si perviene a distinguere il diritto, così com'è, da quello che dovrebbe essere, a valutare il diritto esistente, a indagare il criterio, cui dovrebbe conformarsi, a designare una mèta ideale di perfezione.

Ora, questa mèta ideale, vagheggiata dalle coscienze, è al di fuori del diritto positivo, è qualcosa di superiore ad esso, non può avere altra giustificazione se non quella, che gli fornisce la morale. È la morale quella che pone nettamente il problema del *dover essere;* è la morale, che rivela le aspirazioni più alte della coscienza, anche quando esse non corrispondano alla realtà della vita; è la morale, che considera ed illustra il mondo dei fini, che la nostra coscienza si crea. Per tal riguardo la morale si può considerare tuttora come la forza stimolatrice del diritto.

Allora il fondamento ultimo del diritto non può ricercarsi esclusivamente in base alle condizioni esterne della convivenza, poichè il diritto è anche un'elaborazione delle

coscienze. La valutazione non può derivare dalle cose, ma dal rapporto, che si stabilisce tra la coscienza e le cose, e quindi dalla serie dei fini elaborati dalla coscienza stessa, da quelle idealità, che la coscienza morale prepara, e che acquistando sempre più dominio sulle volontà, si convertono in atti uniformi, in modi comuni di sentire e di pensare, rendendo infine indispensabile, quando si sono definitamente fissate nella convivenza, la norma giuridica.

Da ciò consegue quell'intima connessione tra la morale e il diritto, che mai non cessa anche nelle più alte ideazioni giuridiche. Da ciò consegue il bisogno di considerare accanto al problema della legalità, che si riferisce al diritto positivo, il problema della *giustizia*, che si riferisce essenzialmente alla moralità, ed interessa nel tempo stesso tutto l'ordinamento giuridico.

Gli stessi rapporti, che corrono tra il diritto e la morale, corrono tra il diritto e la giustizia, tra il *lecito* e il *giusto*. Il diritto è il risultato delle condizioni esterne di coesistenza, la morale e la giustizia sono l'espressione delle aspirazioni della coscienza.

Quando si comincia a comprendere, che ciò che si è regolato in un modo, avrebbe ben potuto essere regolato altrimenti, si manifestano nuovi bisogni, che non trovano soddisfazione nell'ordinamento giuridico esistente, e in corrispondenza di essi sorgono nuove aspirazioni e nuove tendenze nella coscienza sociale. Così sorge la giustizia, la quale da una parte è critica e valutazione dell'ordinamento giuridico esistente, dall'altra è l'espressione di un diritto ideale, che diverge dal diritto positivo, e talvolta decisamente si contrappone ad esso.

L'idea di giustizia, che è la forma specifica e caratteristica della coscienza morale, sempre si trasforma e si allarga incessantemente, essa non può mai esaurirsi in alcun sistema giuridico. Ogni sistema giuridico non è che

un tentativo per realizzare tale idea. E come l'opera d'arte, per quanto perfetta, nell'esecuzione non può mai attuare l'idea, che ne aveva avuto l'artista, così ogni tentativo per tradurre in fatto l'idea del giusto, riesce sempre ad un fatto relativo, limitato, imperfetto, mentre l'idea, che vive di una vita propria, raggiunge più facilmente la perfezione.

Così considerati, la giustizia è un fine, il diritto è un mezzo. L'idea del diritto è un riflesso delle condizioni reali di esistenza, l'idea di giustizia è invece la visione di un fine da raggiungere, di un ideale, a cui occorre conformarsi. L'idea del diritto corrisponde alla vita sociale, qual'è; l'idea della giustizia corrisponde alla vita sociale, quale dovrebbe essere. Mentre pel diritto lo Stato è l'organo, che determina ciò che è lecito od illecito, per la giustizia la coscienza sociale è l'organo, che determina ciò che è giusto od ingiusto.

Così la morale, che dà vita ed alimento alle idealità della giustizia, si connette intimamente, anche nei tempi moderni, al diritto, ne diviene il fondamentale coefficiente di trasformazione, ispirando non soltanto il legislatore, il quale, nella formulazione delle nuove leggi, accoglie gli atteggiamenti nuovi della coscienza sociale, ma anche il giudice, il quale, nell'interpretazione ed applicazione della legge, cerca di temperare il rigore della legge col criterio dell'equità.

III. — Il diritto come mezzo di organizzazione e di sviluppo della vita sociale.

1. Funzione del diritto nella vita sociale. Il diritto come principio di organizzazione e di garanzia. — Il diritto nel suo aspetto *formale*, cioè nel comando imposto dalla norma si rivela come un principio di *ordine*, di *armonia*, di *organizzazione;* nel suo aspetto *materiale*, cioè nel suo *contenuto*, nei suoi *scopi*, si rivela come un organo di *interessi* non soltanto economici ma anche ideali, morali, intellettuali, di tutto ciò insomma che può costituire un bene, e per tal riguardo esso abbraccia tutte le manifestazioni della vita sociale, e diviene un elemento indispensabile per ogni forma di cooperazione, un prezioso coefficiente di sviluppo della vita collettiva.

Come il diritto compie questa funzione di organizzazione e di sviluppo della vita sociale?

La norma giuridica, come abbiam detto, si presenta come un *imperativo*, che può assumere due aspetti: l'uno *positivo*, il *comando;* l'altro *negativo*, il *divieto*. Nella sua forma negativa, nel divieto, la norma giuridica impone l'astensione da certe azioni, il cui compimento impedirebbe agli individui o alla comunanza l'eguale facoltà di raggiungere i loro fini particolari. Nella sua forma positiva, del comando, la norma giuridica impone atti, che, se non fossero compiuti arrecherebbero indirettamente ad altri danno, come l'esecuzione dei contratti, oppure prescrive atti, che giovano essenzialmente agli altri, e implicano una subordinazione di sè agli altri. Quindi il diritto non ha soltanto una funzione negativa o limitatrice, in quanto subordina l'attività dell'individuo al bene

comune, ma diventa anche un efficace mezzo di cooperazione tra gli individui e di subordinazione dell'individuo ai fini del tutto sociale.

L'*imperativo* della norma giuridica ha un carattere *generale*, universale, in quanto non si rivolge a determinate persone, in determinate circostanze; ma è un comando, che vale per tutti, e uniformemente per tutti i casi uniformi, contempla quel che v'è di comune nella varietà dei casi, e fa astrazione da ogni caso particolare.

Appunto per tale natura astratta ed universale, può spesso verificarsi, che il caso concreto non corrisponda esattamente alla norma giuridica. Allora, nell'applicazione della norma, è necessario un correttivo, che temperi il rigore del diritto. In tal caso la rigida applicazione della legge potrebbe offrire una soluzione ingiusta. I Romani avevano ciò ben compreso, onde enunciarono il memorabile aforisma: *summum jus summa injuria.*

Tale correttivo è offerto dall'*equità*, la quale costituisce un modo particolare di applicare la norma giuridica al caso concreto, tenendo conto di quel che v'è di singolare in ogni caso. L'equità trova la più larga applicazione nella giurisprudenza, che applica appunto la norma giuridica ai casi particolari.

Inoltre la norma giuridica è *obbligatoria*, in quanto impone doveri, e implica la necessità di agire secondo le sue prescrizioni, necessità che costituisce l'*obbligazione*, ed esige un'autorità superiore, da cui emana, lo *Stato*.

Tale carattere di obbligatorietà della norma giuridica fa sì che essa non è abbandonata alla spontaneità del volere individuale, ma è fatta valere ad ogni costo, anche senza il volere e contro il volere individuale. Per tal riguardo il diritto si presenta come una forza provvista di mezzi atti a farlo osservare. Tali mezzi non sono soltanto di natura *fisica*, *materiale*, che costituiscono la *coazione*,

ma sono anche di natura spirituale e morale, come il rispetto per l'autorità e per la legge, dovuti a un lento adattamento all'ambiente sociale, i sentimenti di socialità, di subordinazione alla comunanza e di rispetto per il diritto altrui, che sorgono e si sviluppano per le esigenze stesse della vita sociale; così pure i sentimenti individuali dell'onore e della dignità personale, la persuasione della bontà della norma, acquistata pel riflesso della pubblica opinione, che è espressione di sentimenti e di interessi comuni.

Tutti questi motivi, prodotti di un secolare processo di adattamento alla vita sociale e dovuti alle esigenze stesse della coesistenza e della cooperazione, influiscono efficacemente sul rispetto spontaneo della legge. E quando essi si rivelano insufficienti, allora interviene la *coazione*, per costringere a rispettare la norma o a subire le conseguenze, che derivano dall'inosservanza di essa. Allora si applica il principio della *responsabilità*, in forza del quale l'individuo subisce le conseguenze dell'azione, che gli è imputabile.

Il diritto così riceve la sua *sanzione*, la quale consiste nella minaccia di un male per colui, che non osservi la norma.

La coazione non si può efficacemente esercitare, specialmente nei periodi più avanzati dell'evoluzione giuridica, se non vi sia un organo capace di far rispettare la norma, un organo, che esprima l'unità di volere e di azione di tutto un popolo, un organo, che rappresenti la forza collettiva. Questo volere unitario, questa forza organizzata, superiore a tutti i voleri individuali, è costituita dallo *Stato*. Lo Stato è quindi il presupposto necessario del diritto, è l'organo del diritto.

Tale funzione di tutela del diritto da parte dello Stato si esercita in una forma *preventiva*, impedendo, che la norma giuridica sia violata, in una forma *repressiva*, ap-

plicando le sanzioni in caso di violazione. Tale funzione è esercitata da uno speciale organo dello Stato, l'organo *giudiziario*, che risolve le controversie nel caso del *torto civile*, ed applica la sanzione nel caso del *torto penale*.

L'intervento dello Stato, come supremo regolatore dei rapporti giuridici lascia ben intravedere la funzione propria della norma giuridica, la funzione di *garanzia*, atta a tutelare gli individui e la comunanza nel raggiungimento di certi scopi. Tale funzione si esercita in una forma *negativa*, vietando atti, che perturberebbero il campo dell'attività giuridica di altri individui; in una forma *positiva*, imponendo l'osservanza delle prestazioni contrattuali, che implicano una subordinazione di sè agli altri.

Nel primo aspetto, la norma giuridica evita quelle lotte e quei conflitti, che renderebbero impossibile la coesistenza e la cooperazione degli individui associati, e, coordinando i fini di ciascuno con quelli degli altri individui e del tutto, assicura l'armonia pacifica delle relazioni sociali e ad un tempo stesso l'esistenza del tutto organizzato.

Nel secondo aspetto, la norma giuridica impone ciò che è necessario agli individui e alla comunanza pel raggiungimento dei loro fini.

Sotto entrambi gli aspetti, la funzione del diritto si presenta dunque come un mezzo di organizzazione, come una *garanzia* fondamentale, indispensabile per la vita sociale.

Conseguenza immediata di questa funzione di garanzia è la *bilateralità* della norma giuridica, sia rispetto alle persone, cui si riferisce il comando, sia rispetto agli effetti che essa produce.

La garanzia implica sempre limiti ed obblighi; accanto ai diritti crea i doveri. Tale duplice effetto si può verifi-

care sia rispetto alla stessa persona, a cui si attribuiscono ad un tempo diritti e doveri corrispondenti, sia tra diverse persone, quando la norma accorda agli uni doveri, mentre impone obblighi agli altri.

Tale *bilateralità* trova il suo vero fondamento nella correlatività dei rapporti sociali, senza la quale non sarebbe possibile alcuna cooperazione, alcuna convivenza.

È naturale, che la norma giuridica non può nè deve regolare tutti i rapporti sociali, che si svolgono nella convivenza; ma essa si limita a regolare solo quelli, che sono indispensabili alla coesistenza e cooperazione sociale, solo quelli che hanno un carattere esterno, e li regola garantendone e precisandone le condizioni, il modo di sviluppo, gli effetti che devono produrre.

Tali rapporti, indispensabili alla coesistenza e alla cooperazione, rivestono quattro forme: 1) rapporti di *reciproco rispetto:* ogni individuo deve riconoscere e rispettare l'eguale diritto dell'altro; 2) rapporti di *reciproca retribuzione:* ogni individuo deve rispettare le obbligazioni e i doveri che egli ha assunto verso di altri; 3) rapporti di *assistenza:* tali rapporti si manifestano nel seno della famiglia, per la mutua protezione dei coniugi, per l'allevamento della prole, per l'aiuto ai parenti invalidi; ma si estendono anche ai rapporti sociali, in virtù della tutela delle persone, che non possono provvedere a se stesse, o per il loro immaturo sviluppo (minorenni), o per condizioni anormali dell'intelligenza (infermi di mente) o per gli inabili al lavoro e per i poveri; 4) rapporti di *subordinazione allo Stato:* essendo lo Stato l'organo, che riconosce e garantisce il diritto di ciascuno, si rende indispensabile per tutti il rispetto all'autorità sociale, senza la quale non vi può essere quell'armonica cooperazione, che è fondamento di ogni civile società.

Così il diritto nel suo aspetto *formale*, nel suo apparato

normativo, regolando tutti questi molteplici rapporti, che sorgono spontaneamente dalla convivenza, si rivela un mezzo efficace di organizzazione della vita sociale, uno istrumento indispensabile della cooperazione; esso limita le attività degli individui nella misura richiesta dal bene della comunanza, ma in pari tempo le rafforza, poichè in virtù della solidarietà, dell'associazione cogli altri individui, ogni sforzo individuale acquista maggior forza e potenza.

2. Il diritto come mezzo di sviluppo della vita sociale. Le esigenze dell'individuo e quelle della società. — Se in tale aspetto *formale*, il diritto si rivela come un principio di organizzazione, di armonia, di equilibrio; nel suo aspetto *materiale*, cioè nel suo contenuto, negli scopi individuali e sociali, che esso riconosce e garantisce, il diritto si rivela come un mezzo di *sviluppo* della vita sociale.

La vita del diritto si compie nel perfetto equilibrio tra gli scopi *individuali*, egoisti, che si connettono all'individuo, e gli scopi *sociali*, *altruisti*, che hanno per oggetto la vita in comune.

Il diritto, in quanto intende alla prosperità umana, sia individuale sia collettiva, e a realizzare le condizioni indispensabili alla coesistenza e alla cooperazione sociale, deve per necessità riconoscere e garantire lo sviluppo di entrambe le tendenze, purchè non nuocciano allo sviluppo della vita in comune.

L'uomo è ad un tempo un essere individuale e un essere collettivo, egoista ed altruista, nell'impossibilità sia di vivere solo, sia di vivere assorbendosi e annientandosi negli altri. Egli non può svilupparsi che in società, e non può fare a meno di libertà individuale.

Infatti, l'individuo ha per fine la sua conservazione e il suo sviluppo, e per conseguire ciò, occorre che egli possa

esercitare le sue varie facoltà e funzioni fisiche e psichiche, raccogliendone i benefizi, che ne derivano. Ognuna di queste facoltà o funzioni ha radice in un bisogno dell'esistenza, onde se l'esercizio di esse è libero da ostacoli e da perturbazioni, il bisogno è soddisfatto; se è ostacolato o perturbato, non è possibile un più alto sviluppo. Da ciò consegue la necessità, che il diritto garantisca ad ogni individuo piena *indipendenza* e *libertà* nello svolgere la sua potenza, che riesce del pari vantaggiosa al tutto sociale.

D'altra parte l'uomo non può fare a meno di vivere nella società: questa rappresenta per lui la prima e necessaria condizione di sviluppo. Al di fuori di essa, l'individuo non può nè conservarsi nè perfezionarsi, perchè la società gli offre le condizioni di vita, la società gli permette di assimilarsi i prodotti delle esperienze collettive, delle cognizioni ed invenzioni trasmesse dalle precedenti generazioni. Al di fuori della società non si comprenderebbe l'uomo, quale è costituito intellettualmente, moralmente, economicamente.

Allora, se al di sopra dell'individuo esiste un tutto sociale, il diritto non può limitarsi a garantire l'individuo, ma deve anche garantire la società. E infatti, in ogni parte del diritto, anche quando esso manifesta la tendenza a tutelare l'individuo, tende anche a tutelare un elemento sociale.

Il diritto assicura la libertà dell'individuo, ma questa non basta di per sè ad assicurare agli uomini ogni rapporto, perchè l'individuo, agendo con piena libertà, può avere più di quello che gli spetta, e nuocere all'eguale diritto degli altri. È necessario quindi coordinare e anche subordinare i fini dell'individuo a quelli della comunanza organizzata.

Perciò il diritto, nelle sue più alte manifestazioni, intende a trovare una formula, la quale concilii le esigenze

della società e dell'individuo, che intimamente si corrispondono e si completano, poichè l'organizzazione perfetta della società è causa e condizione di un più perfetto sviluppo dell'individuo, e viceversa lo sviluppo più perfetto dell'individuo è causa e condizione di una più perfetta organizzazione sociale.

I due elementi adunque, individuo e società, stanno fra di loro in rapporto di causa e di condizione reciproca. E il diritto, nel conciliarne le rispettive esigenze, tende ad attuare la formula: *il maggior grado di libertà armonizzato colla più alta solidarietà.*

Questa tendenza armonizzatrice delle esigenze individuali e sociali si riflette anche nel còmpito dello Stato, che è organo del diritto.

Il mezzo, per cui lo Stato conserva l'equilibrio nel conflitto tra le classi e i gruppi sociali, è la *legge*. Ma perchè la legge risponda a tale esigenza armonizzatrice, lo Stato non deve subire alcun predominio di una classe o di un gruppo sociale, e nell'eseguire la legge deve essere imparziale, sottraendosi a qualsiasi influenza preponderante di un gruppo di interessi, deve in altri termini assicurare una protezione giuridica eguale per tutti.

Nel far ciò, lo Stato deve poggiare su istituzioni, organizzate in modo da permettere in esse l'accordo delle classi e dei gruppi sociali, che sono spinti da interessi speciali e discordi. Per raggiungere tale accordo, esso deve essere uno Stato civile, che si fondi su una grande tutela e su una grande educazione, deve promuovere le condizioni di sviluppo e di attuazione di tutti gli scopi umani e sociali, in modo che non li protegga e limiti soltanto, ma li promuova effettivamente.

In tal modo il diritto e il suo organo, lo Stato, diventano mezzi di sviluppo della vita sociale, eliminando il secolare conflitto tra l'individuo e la società, tra la libertà

e la solidarietà. L'individuo, come tale, è avido di libertà; come rappresentante della specie, è proclive alla solidarietà. Lo Stato e il diritto possono effettuare l'armonia tra le due tendenze, accordando alla personalità umana il più alto grado di libertà, che sia compatibile coll'interesse generale della collettività.

Nella relazione tra l'individuo e la specie, il diritto si rivela come la più potente forza pedagogica, che spinge l'uomo al progresso, e ne disciplina meglio l'attività e le funzioni sociali.

Nello stesso tempo il diritto allarga la sua sfera di azione, si estende dal ricco al povero, dal proprietario al lavoratore, dall'industriale al salariato, dall'uomo alla donna, abbandonando ogni restrizione ed ogni esclusivismo.

In tal modo il diritto, riconoscendo e soddisfacendo le esigenze, che riassumono i fini più universali dell'uomo, prepara un campo di azione più vasto, in cui gl'individui e le classi si trovano armonizzate in una più intima solidarietà, a cooperare per lo sviluppo della personalità umana, pel miglioramento intellettuale, morale ed economico di tutta l'umanità.

IV. — Formazione e sviluppo del diritto positivo.

1. Il diritto primitivo. — Il diritto positivo, cioè la legge, sorge, e si svolge parallelamente al Potere. Quando questo acquista tutti i caratteri della sovranità, il diritto assume altresì quelle caratteristiche, che lo distinguono dalla religione, dalla morale, dal costume.

Per lungo tempo il diritto è costituito dalle consuetudini, dai fatti e da una certa giurisprudenza, che li mette in armonia colle esigenze nuove. La legge vera e propria sorge relativamente tardi: al suo apparire, cessa la consuetudine, cessa lo sviluppo spontaneo del diritto, o acquista un'importanza secondaria.

La legge vera e propria presuppone condizioni, che non si possono verificare nei primitivi gruppi umani: presuppone la capacità di generalizzare, e l'accumularsi delle esperienze, che permettono la formulazione di norme di condotta, presuppone l'organizzazione del Potere, che emani il comando, e ne assicuri l'osservanza.

Quando il Potere, col suo còmpito strettamente militare, dovuto alla necessità della difesa e dell'offesa, si trasforma in Potere politico e civile, allora i comandi *occasionali*, dati nelle particolari circostanze della lotta, e in armonia colle consuetudini del gruppo, tendono a trasformarsi in norme fisse, che sieno di più pronta ed immediata attuazione.

I rapporti della vita sociale, coll'ampliarsi del gruppo e colla formazione delle classi sociali, diventano complessi, ed allora la consuetudine non può, per la sua limitata influenza, pel suo adattamento al caso particolare, regolare le multiformi attività della vita. Si sente il bisogno

di comandi generici e permanenti, che abbraccino vaste categorie di rapporti sociali. Allora si rende necessaria la *legge*.

La legge primitiva non è una creazione dal nulla. Le leggi, scolpite in tavole, sostituirono costumi, confidati alla tradizione orale o al ricordo di un'oligarchia privilegiata. Quando il Potere ha formulato le sue leggi, ha trovato il diritto già stabilito, e l'ha accettato, perchè radicato nei costumi. Gli antichi legislatori (Solone, Licurgo, Minosse, Numa) non han creato nuove norme, ma le han trovate e messe per iscritto. Non si tratta quindi di una norma creatrice ed innovatrice, ma del riconoscimento di una norma già esistente.

Nella legge primitiva appare manifesta l'influenza della religione, sia nella forma, sia nel contenuto. Il comando riveste un carattere divino o sovrumano: esso si connette direttamente o indirettamente con un volere divino, ed è accompagnato da una sanzione divina.

Il diritto rimane per lungo tempo compenetrato con la religione, perchè il Potere stesso si costituisce per influenza delle credenze religiose, ed appare come un Potere divino, emanato dalla divinità.

Anche il contenuto delle prime leggi ha carattere religioso: esso abbraccia precetti sacrali, e persino prescrizioni rituali e liturgiche. La legge è quindi un testo sacro, custodito e interpretato dalle caste sacerdotali. La violazione di essa è considerata come un'offesa alla divinità, come un peccato; la pena è una espiazione sacra.

La religione costituisce per molto tempo una parte importante del diritto, perchè costituisce anche una parte fondamentale della vita sociale, e diviene perciò essa stessa un'indispensabile condizione della coesistenza.

Solo nell'età moderna si afferma un reciso distacco tra la religione e il diritto.

Più lenta ancora a prodursi è la distinzione tra il diritto e la morale. L'intima connessione tra la religione e la morale influì a mantenere la confusione tra norma giuridica e norma morale ed a conferire al diritto un contenuto etico.

Del resto tali e tante sono le connessioni tra il diritto e la morale, come abbiamo veduto, che una netta distinzione può stabilirsi in modo molto relativo, e solo quando il diritto ha raggiunto il massimo grado del suo sviluppo.

2. Tendenza dell'evoluzione giuridica, tendenza all'integrazione e tendenza alla specificazione. — L'evoluzione del diritto positivo va naturalmente di pari passo coll'evoluzione sociale, di cui è un semplice aspetto. Tutte le trasformazioni, che in esso si compiono, corrispondono alle modificazioni delle condizioni di vita da una parte e della coscienza sociale dall'altra.

Le tendenze fondamentali di queste trasformazioni sono due: l'una è data dal passaggio dalle forme più semplici alle più complesse, da un aggregato sociale più semplice ed elementare a un aggregato più vasto e più complesso. Questa è la tendenza all'*espansione*, all'*organizzazione*, all'*integrazione*.

Vi è poi un'altra tendenza correlativa: a misura che l'aggregato diventa più vasto, e maggiore diventa la sua complessità e la sua organizzazione, le varie funzioni delle singole parti si specificano; la loro cooperazione, la loro reciproca influenza permettono appunto alla collettività intera di raggiungere un grado di complessa organicità. Questa è la tendenza alla *specificazione*, alla *differenziazione*, alla *divisione del lavoro*.

Questi due processi di integrazione e di differenziazione intimamente si corrispondono e si completano: l'uno è

condizione dell'altro. Entrambi caratterizzano, attraverso i vari periodi storici, la natura dei rapporti, che legano gli individui in gruppi, i gruppi in aggregati sempre più vasti, in cui le singole attività si distinguono, e si differenziano con evidenza sempre maggiore.

Come operano tali tendenze?

In virtù della tendenza all'integrazione, all'organizzazione, l'individuo è sempre più sospinto ad associarsi cogli altri individui, prima nel piccolo gruppo ristretto, poi in un aggregato più vasto, derivato dalla fusione di più gruppi, e così di mano in mano i sentimenti di solidarietà spingono verso formazioni sociali sempre più vaste. Si passa così dal clan e dalla tribù alla città, poi al piccolo Stato, poi al grande Stato, poi alla comunità di Stati, e si determina quindi una solidarietà sempre più estesa, sino a comprendere tutti gli esseri umani sotto il concetto generico di umanità.

In virtù della tendenza alla specificazione e alla divisione del lavoro si mettono invece in evidenza le differenze tra gli individui e i gruppi, le differenti funzioni della loro attività. Le capacità si differenziano e si sviluppano. Le personalità degli individui, dei gruppi, delle classi si affermano.

Questo processo di specificazione corrisponde intimamente all'altro, anzi per un certo riguardo lo regola e lo corregge. A misura che l'aggregato si estende, le individualità sentono maggiore il bisogno di affermarsi, di stabilire di fronte alle altre i confini della loro attività, per rendere possibile un'armonica convivenza. Laonde si può dire, che il processo di espansione è una conseguenza della tendenza socievole dell'uomo e della comune natura umana; il processo di specificazione è una conseguenza dello spirito di conservazione, del bisogno di sviluppo da parte degli individui e dei gruppi.

Queste sono le due fondamentali tendenze che operano nello sviluppo del diritto e della convivenza sociale: l'una corrisponde all'egoismo, l'altra all'altruismo; l'una corrisponde alla libertà, l'altra alla solidarietà; l'una corrisponde all'individuo, l'altra alla società. Dal modo con cui, in ogni epoca, l'un elemento si armonizza con l'altro, derivano i differenti tipi di organizzazione sociale. Così i due elementi, che prima si credevano antinomici: individuo e società, egoismo e altruismo, libertà e solidarietà, diventano invece termini, che si presuppongono a vicenda, si completano e si armonizzano.

Tra queste due tendenze, come tra due poli opposti, oscilla necessariamente il diritto ed ogni vita sociale. Non è possibile nè desiderabile sopprimere l'uno o l'altro, poichè il primo è uno stimolo di energia, di iniziativa, di perfezionamento individuale; l'altro è un mezzo per elevare la coscienza sociale non men che per moltiplicare i godimenti materiali. Entrambi saviamente combinati ed armonizzati sono gli stumenti perenni di ogni progresso del diritto.

3. Evoluzione del diritto rispetto all'elemento formale e all'elemento materiale. — Queste due tendenze, d'integrazione e di specificazione, si esplicano sia rispetto all'elemento *formale*, alla norma, sia rispetto all'elemento *materiale*, al contenuto e agli scopi del diritto.

Infatti la norma si generalizza sempre più, poichè il diritto tende a passare dal caso singolo ai casi simili od analoghi, e d'altra parte essa abbraccia un numero sempre maggiore di rapporti, a misura che nell'evoluzione sociale si passa dal clan e dalla tribù alla città, allo Stato, alla umanità intera.

In pari tempo il diritto subiettivo estende la sua azione, le sue pretese ad un numero sempre più grande di persone,
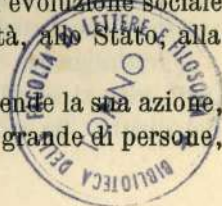
comprendendo anche la donna, il plebeo, lo schiavo nella grande chiesa del diritto.

Non meno efficace influenza esercita sull'elemento formale il processo di specificazione. La norma giuridica perviene a distinguersi da quella della religione, della morale e del costume, ed assume caratteri e funzioni proprie. In pari tempo l'organo, che fa valere il diritto, prima concentrato in un Potere unico, si specifica anche esso, e si distingue nelle tre categorie di organi: legiferanti, governanti e giudicanti, ognuno dei quali ha una funzione sua propria.

Ulteriori specificazioni si hanno rispetto alla natura dei rapporti da regolare e al modo, con cui devono essere regolati, distinguendo i rapporti di diritto pubblico da quelli di diritto privato, in tutta la varietà delle loro suddivisioni.

Con tale processo di specificazione il diritto acquista caratteri più precisi, scopi più determinati, limiti più adatti alla sua funzione. In pari tempo si svolge in corrispondenza un processo d'integrazione, poichè al bisogno di specificare il carattere e le funzioni corrisponde quello di coordinare ed armonizzare i singoli elementi, di comporli in un sistema organico, le cui parti intimamente si accordino e si corrispondano.

4. Le esigenze del diritto moderno. — Per l'intima connessione, che vi è fra la forma e il contenuto del diritto, il progresso della norma non può verificarsi, se non si armonizzi colle trasformazioni, che si compiono nel contenuto, rispondente alle esigenze della vita, poichè queste appunto, per essere garantite, provocano una corrispondente trasformazione della norma.

Quest'esigenza di armonizzare la norma colle esigenze della vita si manifesta nei periodi di maggior progresso del diritto. Da ciò sorge la necessità di abbracciare nel

campo giuridico il maggior numero dei rapporti sociali, di adattare l'ordinamento giuridico alle esigenze ed ai rapporti della vita.

Tale tendenza ad adattare la norma a un contenuto più ampio e più completo è dimostrata da molteplici esigenze, che si sono manifestate nel diritto dei popoli più civili.

Si è manifestata anzitutto l'esigenza, già notata, di armonizzare l'elemento individuale e l'elemento sociale. L'evoluzione giuridica ha, per tal riguardo, attraversato tre periodi. Nel primo periodo di confusione si ha l'assorbimento completo dell'elemento individuale nell'elemento sociale, e ad esso corrisponde nell'ordine economico l'assenza di ogni industria. Nel secondo periodo si ha la distinzione e la completa emancipazione dell'elemento individuale dall'elemento sociale, mentre nell'ordine economico si ha la piccola industria. Nel terzo periodo si conciliano, e si armonizzano i due elementi individuale e sociale, nel tempo stesso che assume grande sviluppo la grande industria.

Il diritto moderno tende infatti a conciliare sempre più le aspirazioni dell'individuo colle esigenze della società, promuovendo quelle forme di solidarietà, che possono più efficacemente armonizzare lo sviluppo più perfetto e completo dell'individuo colla più intensa vita sociale.

Un'altra esigenza è stata riconosciuta, quella di eliminare ogni posizione privilegiata. A misura che il diritto progredisce, gli individui, i gruppi, e parimenti gli organi del Potere assumono sempre più una posizione proporzionata alla funzione, che esercitano nella vita sociale. Perciò il diritto non favorisce più interessi egoistici, che sono in contrasto col bene comune, ed abbatte ogni privilegio, che implica una sproporzione tra i diritti, che si godono, e le funzioni, che si esercitano.

Di qui sorge la necessità di assicurare un'eguaglianza di posizione giuridica, di aver sempre di mira l'interesse

generale e non già l'interesse particolare di gruppi e di individui; di qui la necessità di assicurare al lavoro, quest'importante coefficiente di benessere sociale, le condizioni di un migliore sviluppo, pei più alti fini di elevazione e di miglioramento dell'intera società.

Infine vi è un'altra esigenza: quella della volontaria e cosciente partecipazione degli individui associati alla formazione del proprio diritto.

Nei popoli più progrediti il diritto tende sempre più ad essere elaborato, direttamente o indirettamente, col concorso cosciente di coloro, che sono più interessati, o hanno maggior competenza nel valutare le esigenze e i rapporti, da regolarsi dalla legge. Così spesso, nella formazione di leggi di interesse sociale, si è tenuto conto dei voti e delle aspirazioni delle associazioni ed organizzazioni economiche, appositamente consultate.

D'altra parte nello Stato moderno è a notarsi la partecipazione indiretta dei cittadini alla formazione della legge, sia pel tramite degli organi rappresentativi, sia per mezzo dell'opinione pubblica, che sottopone al suo sindacato l'opera del legislatore, promuovendo un più efficace adattamento della legge alle condizioni di vita.

Tutte queste esigenze preparano una più esatta corrispondenza del diritto non solo di fronte alle esigenze attuali della società, ma anche di fronte a quelle, che possono sorgere dalle future trasformazioni sociali.

Così il diritto, conciliando i contrasti tra la norma e il contenuto, tra l'elemento formale e l'elemento materiale, riesce a raggiungere un grado di armonia più completo non solo colle esigenze della vita in comune ma anche colle più alte idealità etico-sociali e con le esigenze proprie di un più alto sviluppo umano e di una più alta forma di organizzazione sociale.

V. — Le fonti del diritto: la consuetudine, la legge, la giurisprudenza.

1. Fonti del diritto. — Le fonti del diritto sono le forme, che il diritto assume nella sua realizzazione, e per le quali acquista un'esistenza concreta.

Quando nuove esigenze, nuovi bisogni si determinano in una comunità, e ne derivano spostamenti nei rapporti tra gli individui, allora sorgono in corrispondenza di essi nuove maniere di sentire e di pensare e nello stesso tempo nuovi modi di interpretare e di regolare quei bisogni e quelle esigenze. Allorchè tale processo ha raggiunto un certo grado di intensità, ne risulta un comune comando, che si impone alle attività degli individui, e determina un cangiamento nei rapporti sociali.

Tale comando o può essere formulato da parte di un Potere già esistente, e allora si ha la *legge*, o può lentamente formarsi, in corrispondenza coi bisogni della vita in comune, ed allora si ha la *consuetudine*.

La legge e la consuetudine sono ritenute le due vere e proprie fonti fondamentali del diritto, e sono state dette anche fonti *dirette*, poichè la norma deriva direttamente da esse.

La legge e la consuetudine assumono diversa importanza nei vari periodi dell'evoluzione giuridica e nei vari rami del diritto. Nei primi stadi dell'evoluzione giuridica e nei rami meno sviluppati del diritto assume maggiore importanza la consuetudine, perchè, per l'imperfetta formazione o per l'assoluta mancanza del Potere, la funzione legislativa si esplica in modo irregolare e incompleto,

mentre è più viva e diretta l'azione degli elementi sociali. Da ciò la necessità di norme, che sieno il riflesso di bisogni veramente sentiti.

Nei periodi più avanzati dell'evoluzione giuridica, e nelle parti del diritto più perfettamente formate, ha invece un'assoluta prevalenza la legge, sia perchè lo Stato si è definitivamente costituito colla sua funzione di garanzia, sia perchè si è attuata una decisa subordinazione degli individui agli organi del Potere. Anche la consuetudine, malgrado ciò, continua ad apportare il suo contributo alla formazione della norma giuridica; ma esso è sempre subordinato e indiretto, ed ha valore solo se è riconosciuto dalla legge, o non è in contrasto con essa.

Oltre a queste fonti *dirette* la norma può derivare anche da un'altra fonte *indiretta*, la *giurisprudenza*, che diventa una fonte per le modificazioni, che essa apporta sia direttamente alla norma giuridica, sia indirettamente al modo, con cui essa è osservata.

2. La consuetudine. — La prima a sorgere e la più spontanea fonte del diritto positivo è la *consuetudine*. Essa esprime il sentimento giuridico di un popolo, e gli atti esterni, costanti e generali, con cui esso si rivela in una comunità sociale, accompagnati dalla coscienza della loro necessità.

Allorchè sorge un bisogno, esso reclama naturalmente una certa garanzia giuridica. In sul principio, esso si manifesta con atti transitori ed isolati, poi si forma un convincimento comune della necessità di questa soddisfazione. Gli atti si ripetono con uniformità e con costanza dalla maggior parte degli individui aggregati, e così si costituisce un diritto consuetudinario e non scritto.

Nella consuetudine vi sono due elementi: un elemento *esterno*, che è dato dalla pratica, dalla ripetizione di un

certo modo di agire, il quale deve essere costante e non dipendere da cause accidentali e transitorie; un elemento *interno*, costituito dal convincimento, che quello che si fa si debba fare, e cioè sia giuridicamente obbligatorio.

Questo elemento *interno* da solo non basta: è necessario, che esso si concreti, e si fissi in un processo esteriore in modo, che si traduca in un fatto. Quindi tra questi due elementi vi è scambio di azione e reazione; essi sono intimamente collegati, e parimenti indispensabili all'esistenza del diritto consuetudinario.

I requisiti essenziali per l'obbligatorietà della consuetudine sono: 1) che essa abbia una certa durata di tempo, sia cioè *inveterata;* 2) che gli atti si ripetano in modo costante e non interrotto, e quindi essa sia tenacemente conservata; 3) che nella consuetudine si riveli una *ratio juris*, cioè si presenti come giuridicamente obbligatoria; 4) che la consuetudine non contraddica alle idee morali riconosciute in un dato popolo, cioè non sia contro i buoni costumi, altrimenti non potrebbe essere emanazione della coscienza collettiva.

Da che trae fondamento la forza obbligatoria della consuetudine? Essa si basa sul convincimento popolare, e rispecchia le idee e i sentimenti di una comunanza; perciò nel rispetto sociale è quel che è l'*abitudine* nel rispetto individuale. Il fatto stesso della ripetizione costante di un certo modo di agire induce il convincimento, che esso sia utile per la convivenza, e quindi ne accresce l'autorità, rafforzata dalla tradizione, dall'esempio costantemente seguìto, che è sostanzialmente derivato da un lungo e lento processo di adattamento all'ambiente sociale.

La consuetudine non ha in tutti i tempi lo stesso valore, e specialmente non ha sempre gli stessi rapporti colla legislazione.

Nei primi tempi essa è fonte immediata e indipendente di diritto, poichè la forza del convincimento popolare, avvalorata da altre forze di ordine morale, religioso, basta a conferirle un carattere giuridico e a darle un esclusivo predominio. Poi essa si pone accanto alla legge. Infine, quando il diritto divien più maturo, e si lega all'autorità dello Stato, allora essa non può più essere di per sè fonte di diritto, ma solo in quanto è riconosciuta dallo Stato, e quindi essa incontra limiti nelle esigenze dell'ordinamento sociale e dello Stato.

In questo ultimo periodo la consuetudine acquista allora un posto subordinato alla legislazione, ed ha valore solo, in quanto la legge si riferisce ad essa, o ne permette l'applicazione. Ciò è reso necessario dallo sviluppo della codificazione, la quale è determinata dall'esigenza di avere un diritto *certo* ed *eguale*, requisiti, che difficilmente si possono riscontrare nel diritto consuetudinario.

Da ciò deriva la tradizionale distinzione in consuetudini *secondo la legge*, *al di fuori della legge*, *contro la legge*, a seconda che esse sieno concordanti, discordanti o diverse dalla legge. Ora, quando la consuetudine concorda collo spirito della legge, è consentita da essa, o contempla norme non designate dalla legge, ma non contrastanti con essa, la sua esistenza è pienamente giustificata, e il suo valore è incontestato.

Il conflitto colla legislazione sorge, quando si tratta di una consuetudine contraria alla legge. In tal caso, la consuetudine trova un serio ostacolo nella legge, e d'altra parte questa trova nella consuetudine un serio ostacolo per la sua applicazione. Allora, siccome la consuetudine ha, presso il popolo, una maggior forza di obbligatorietà, poichè è un adattamento spontaneo alle condizioni della convivenza, laddove spesso la legge è l'emanazione di pensatori o di uomini politici, che si astraggono talvolta

dalle condizioni della vita reale, in tale conflitto o la legge resta lettera morta, come avviene il più delle volte, o essa non è mai completamente applicata ed applicabile, poichè la consuetudine attenua tutto il rigore delle sanzioni legislative.

3. La legge. — La fonte principale del diritto è la *legge*. Quando il popolo raggiunge la sua perfetta organizzazione giuridica colla formazione dello Stato, lo Stato diventa l'organo del diritto, esso rappresenta nel modo più perfetto la coscienza giuridica di un popolo, e detta norme obbligatorie, da valere per tutti i cittadini, formula le leggi.

Quando il diritto ha raggiunto tale maturità di sviluppo, quando la vita sociale si presenta nei rapporti più complessi e più svariati, allora lo Stato, organo del diritto, non può più contentarsi dei principj indeterminati del diritto consuetudinario, e cerca di sostituirli con norme più precise, più fisse, cioè colle leggi.

Da principio, questa trasformazione si compie soltanto rispetto alle norme, che interessano più da vicino lo Stato e i suoi organi. I rapporti dei privati tra di loro, quelli che trattano dei beni, della famiglia, sono quelli che il diritto consuetudinario regola più a lungo. Ma a poco a poco la legislazione allarga sempre più il suo campo, ed arriva ad abbracciare tutti i rami del diritto positivo. La consuetudine allora offre soltanto principj di diritto subordinati, secondari e quasi eccezionali.

La legge è forma riflessa del diritto, in quanto essa non deriva immediatamente dal sentimento giuridico del popolo, ma da un pensiero cosciente e riflesso dello Stato nella sua funzione legislativa.

La coscienza giuridica del popolo si riflette nella coscienza giuridica dello Stato, poichè i bisogni e le esi-

genze nuove del popolo trovano la loro soddisfazione nell'azione legiferatrice dello Stato. In tal senso si può dire, che anche la legge sia l'espressione della coscienza popolare.

Il legislatore nei paesi liberi non solo raccoglie e si rende interprete delle aspirazioni del popolo; ma è emanazione del popolo stesso, in quanto questo partecipa all'esercizio della sovranità ed alla funzione legislativa, per mezzo dei suoi rappresentanti. Allora una legge, che sia in contraddizione colla coscienza giuridica di un popolo, appare come un atto arbitrario.

La legge perciò deve serbarsi in armonia con tutte le forme della vita sociale, e commisurarsi al grado di sviluppo del popolo stesso. In ciò sta la bontà intrinseca della legge, la quale non deve poggiarsi sulla pura e semplice determinazione del giusto, ma deve cooperare attivamente allo sviluppo del popolo.

Non si deve pensare, che la formazione della legge sia il prodotto naturale e spontaneo delle cose, senza sforzi e senza lotte. Senza dubbio l'ambiente opera sull'uomo, e nei primi tempi lo domina. Ma di poi l'uomo reagisce alla natura, e la domina alla sua volta, modificandone e trasformandone le forze a proprio vantaggio.

Nel diritto entra certamente la natura con tutte le sue influenze sull'uomo; ma vi entra anche l'uomo con tutta la sua riflessione, con tutta la sua attività trasformatrice, di modo che la legge, opera dell'uomo, riesce in certa guisa a promuovere una modificazione nell'ambiente.

L'azione della legge può esplicarsi in un *comando* o in un *divieto;* di qui sorge una prima distinzione in leggi *permissive* e in leggi *proibitive.*

Le leggi possono altresì distinguersi in riguardo al modo, con cui esse obbligano. Talora l'obbligazione è assoluta, onde l'individuo è sottoposto necessariamente alla sanzione in caso di inosservanza della legge, ed allora

si hanno le leggi *assolute;* ciò si verifica specialmente nel diritto pubblico.

Vi sono altre leggi, che obbligano solo, in quanto la volontà del singolo non si è manifestata: quindi la norma si attua solo per la mancanza del volere dell'individuo. In tal caso, o la legge corrisponde ad una necessaria utilità sociale, ma l'individuo può derogarvi nel caso particolare, come giudice supremo del suo interesse, e allora si ha la legge *dispositiva.* O la legge riconosce, che il singolo a buon diritto, come arbitro del proprio interesse, esprime il suo volere nel determinare un rapporto giuridico, e la legge interviene solo, quando tale volontà è espressa, ed allora si ha la legge *suppletiva.*

Vi è ancora un'altra distinzione a fare. Oltre alle leggi più importanti, emanate dal potere legislativo, vi sono altre norme meno importanti, che possono essere emanate o dal potere centrale o dai suoi organi esecutivi; tali sono i *regolamenti* e i *decreti.* Ma poichè gli ordini del potere esecutivo devono essere compiuti in conformità delle leggi, i regolamenti e i decreti devono essere sottomessi alla legge, e sono obbligatori solo, in quanto non contraddicono alla legge. Perciò un decreto, un regolamento, secondo i principj vigenti negli Stati costituzionali, non può abrogare o modificare una legge.

Questa norma generale può subire solo un'eccezione, nei casi di estrema necessità, quando la sicurezza dello Stato corra pericolo, o quando, in caso di urgenza, è impossibile seguire il procedimento legislativo. In tal caso il Governo può fare un decreto, che contraddica la legge; ma i ministri ne sono responsabili davanti alle Camere.

4. La giurisprudenza. — La giurisprudenza assume due aspetti. Vi è un aspetto *teorico,* in quanto è elaborazione dottrinale dei giuristi, i quali, fissando i vari tipi dei rap-

porti giuridici, li organizzano in sistema, considerando il diritto non solo rispetto alla legge ma anche rispetto alle esigenze della società: ciò costituisce il cosiddetto *diritto scientifico*. Vi è un aspetto *pratico*, in quanto il magistrato, mettendo in correlazione i rapporti particolari esistenti nella vita sociale coi tipi astratti determinati dalla legge, applica la sanzione del diritto ai casi particolari.

Alcuni negano che la giurisprudenza, sotto tali due aspetti, possa considerarsi come una fonte del diritto. Dal punto di vista teorico, si è detto, le concezioni del giurista si risolvono in principj e teorie, che si impongono alle menti per la loro profondità e dottrina, ma non si presentano come norme obbligatorie di condotta. Dal punto di vista pratico, si è osservato, che la sentenza del magistrato non è una creazione, ma una semplice esplicazione ed applicazione delle leggi vigenti.

Tali argomentazioni sono contraddette dalla realtà storica, che ci mostra, come la giurisprudenza, in ogni tempo, sia stata effettivamente fonte di diritto. Ed esempio luminoso ci è offerto dall'Inghilterra, ove le decisioni della Corte di giustizia servirono di base alla *Common Law*. E la pratica tuttora ci mostra, che le sentenze dei tribunali, quando sono ripetute, pur non obbligando il giudice a conformarsi ad esse, assumono una grande autorità. D'altra parte la stessa opinione generale dei giuristi acquista sempre più un grande valore dinanzi ai tribunali nell'applicazione della legge.

Tale valore della giurisprudenza teorica e pratica, come fonte del diritto, emerge da due ordini di considerazioni.

1) La legge non risponde mai perfettamente alle esigenze della vita, sia pel suo campo limitato, sia per la mutevolezza di tali esigenze. I giuristi, nella elaborazione dottrinale del diritto, non possono astrarsi dalle considerazioni dei nuovi bisogni e delle nuove aspirazioni della

società, e sono quindi costretti a mettere in correlazione le norme giuridiche coi rapporti reali. In ciò la loro opera anticipa e prepara quella del legislatore, e costituisce così indirettamente una fonte del diritto.

2) Le leggi, per quanto perfette, non possono mai contemplare tutta la varietà dei rapporti sociali. Quando il giudice si trova di fronte a casi, non contemplati dalla legge o imperfettamente corrispondenti a quelli dalla legge indicati, egli, non potendo far ricorso all'analogia con casi simili, che non vi sono, dovrà far ricorso alla sua attività creatrice, e si ispirerà o all'*equità*, che fu detta la giustizia del caso particolare, o alle idealità etico-sociali predominanti, o allo spirito intimo della legge e della dottrina, o infine al suo intimo convincimento, che è essenzialmente il riflesso della coscienza collettiva. E quando la sua sentenza sia seguìta da altri giudici, allora essa acquista un valore giuridico, che non è affatto minore di quello della legge.

D'altra parte il giudice, anche quando interpreta la legge, non si limita ad una semplice applicazione. Egli considera lo spirito della legge, e lo mette in correlazione con i coefficienti di ordine sociale e morale, e spesso completa la legge, e persino la trasforma e la corregge. In tal modo la giurisprudenza si presenta in certa guisa come un'attività perennemente rinnovatrice e creatrice del diritto, come un'anticipazione e preparazione dell'opera del legislatore, ed assume lo stesso valore e gli stessi caratteri della consuetudine.

Infatti il diritto, che sorge dall'accumularsi delle decisioni particolari dei giudici, si avvicina di molto, pei suoi caratteri, al diritto consuetudinario. Al pari di questo, esso subisce una lenta e lunga elaborazione, ed è difficile constatare il momento preciso, in cui esso nasce. Come è difficile precisare, quando un uso è definitivamente sta-

bilito, è difficile del pari determinare, quando cessano le oscillazioni della giurisprudenza, e si ottiene una norma costante.

D'altra parte la giurisprudenza ha gli stessi vantaggi della consuetudine. Al pari di questa è un diritto vivente, nato dalla lotta degli interessi discordanti, sperimentati per una continua applicazione a rapporti diversi, e ben adatti alle situazioni, che essa deve regolare.

Solo per mezzo della giurisprudenza la norma può tradursi in atto e compiere la sua funzione regolatrice, in una più intima corrispondenza ed armonia colla vita sociale.

VI. — Retroattività e non retroattività della legge.

1. Il principio della non retroattività della legge e i diritti acquisiti. — È canone fondamentale del diritto, che la legge « non ha effetto retroattivo ». Essa riguarda il futuro, non già il passato. La sua azione è cioè limitata ai fatti e rapporti giuridici, che si effettuano dopo la promulgazione della legge, e non può estendersi a quelli che hanno avuto origine e compimento sotto l'impero della legge antecedente, quando costituiscono un *diritto acquisito*.

Infatti, se una legge, sol perchè contenga norme differenti da quelle della legge abolita, potesse agire sui rapporti, regolati definitivamente da questa, mentre era in vigore, e modificarli o annullarli, verrebbe a sparire quella certezza e quella garanzia, propria di ogni ordinamento giuridico.

La retroattività non solo offende la personalità umana, in quanto annulla un atto libero dell'uomo, compiuto sotto la garanzia del diritto esistente; ma è contraria allo spirito stesso del diritto, in quanto un fatto, che aveva ricevuto l'impronta della legittimità dal diritto, non può perdere tale carattere solo pel variare del diritto.

Però, quando viene a mancare il *diritto acquisito*, la legge domina egualmente su tutti i rapporti esistenti al tempo della sua origine, quand'anche tali rapporti sieno connessi a fatti anteriori alla legge stessa.

Una volta che l'ostacolo, che impedisce la retroattività della legge, sta nel *diritto acquisito*, occorre determinare in quali casi la legge nuova può avere effetto retroattivo, e in quali altri no; in altri termini occorre distinguere nei rapporti civili quelli che implicano un vero e proprio acquisto di diritto, e quelli che non lo implicano.

Si è a tal proposito dimostrato dai giuristi, e specialmente dal Lassalle e dal Gabba, che la ragione fondamentale della non retroattività sta nel rispetto alla libertà e responsabilità umana; perciò una legge non può retroagire sugli atti della volontà compiuti sotto la garanzia del diritto anteriore; invece può e deve retroagire, quando riguarda l'individuo indipendentemente dagli atti della sua volontà.

I diritti acquisiti peraltro non comprendono solo i diritti, che sorgono da un atto del volere, ma anche quelli provenienti direttamente o indirettamente dalla legge del tempo, in cui il fatto fu compiuto.

Se la legge deve arrestarsi davanti al diritto acquisito, non può tener conto delle *aspettative* di diritto, che si hanno, allorchè il rapporto giuridico non si è pienamente effettuato, e quindi non si ha un titolo perfetto di diritto; nè può tener conto delle semplici *facoltà* di legge, cioè di quei poteri conferiti direttamente dalla legge, finchè il fatto connesso a tali poteri non siasi avverato.

Quindi il diritto può dirsi *acquisito*, quando deriva da un titolo proprio di colui che lo invoca. Ad es., l'acquisto di un fondo è un titolo particolare alla persona, che l'ha acquistato, e non di altri: esso riguarda esclusivamente quella persona, ed è a suo riguardo solo sorgente di diritti.

Ma se, ad es., la legge, sotto il cui dominio fu compiuto l'acquisto permetteva di fabbricare a qualunque distanza dal confine, mentre la legge nuova prescrive una data distanza, non si può considerare come acquisito il diritto di edificare sulla linea del confine, perchè questa è una facoltà di legge, la quale dura naturalmente, finchè dura la legge.

Parimenti, se una persona è presunta erede di un'altra, ove questa muoja intestata, non può invocare a suo favore il diritto acquisito, se una legge nuova cangia l'ordine

di successione, e assegna ad altri l'eredità, perchè la sua è una *speranza*, un'*aspettativa*, non già un diritto.

Se però tale *aspettativa*, o tale *facoltà* sono attuate, mentre vige ancora la legge che le sanziona, allora sorge un diritto acquisito, che non può esser distrutto o annullato dalla legge posteriore.

Il diritto acquisito deriva quindi essenzialmente dal fatto *attuato* sotto il dominio di una legge, che effettivamente ne riconosceva la validità.

In taluni casi la legge può avere effetto retroattivo, quando specialmente il legislatore così espressamente stabilisce.

Una prima specie di leggi retroattive, per volontà dello stesso legislatore, si ha nelle leggi *interpretative*, le quali non fanno altro che dichiarare il senso di leggi precedenti oscure o di dubbia interpretazione: quindi non è una legge nuova, ma è la stessa legge precedente resa più chiara.

In altri casi la legge nuova, pur contenendo disposizioni diverse o contrarie a quelle della legge precedente, può applicarsi anche ai casi passati, quando il legislatore così voglia o dichiari, e ciò avviene specialmente per motivi di ordine sociale.

Nel diritto penale, quantunque non sia applicabile il concetto del diritto acquisito, pure, per garanzia della libertà civile e per ragione di equità, vale il principio, che le leggi più gravi riguardanti il reato o la pena non sono mai retroattive, mentre tali sono quelle più miti.

Quando però la legge nuova penale è più favorevole all'accusato, si applica in genere il principio della retroattività, specialmente quando la sentenza non sia passata in giudicato, e divenuta definitiva.

VII. — Il diritto privato in genere e suoi caratteri.

1. Il diritto privato e le sue suddivisioni. — Il diritto privato comprende un insieme di norme, che garantiscono i rapporti e gli interessi individuali, e quindi limitano e regolano la libertà privata nella società civile.

Nel diritto privato lo scopo garantito è prevalentemente privato: *ad singulorum utilitatem pertinet*, aveva detto Ulpiano. E il privato può esser non solo l'individuo singolo, ma anche l'individuo associato, in ogni modo sempre un ente di carattere privato.

Lo stesso carattere privato si ha nel modo di attuazione dello scopo, in quanto spetta esclusivamente al privato giudicare e stabilire, se gli convenga o no di attuare lo scopo. Perciò in tale campo domina il principio della libertà nell'attuazione dello scopo, sino al punto da poter l'individuo anche rinunziare all'esercizio del proprio diritto.

In tutti i rapporti di diritto privato occorre distinguere il *soggetto* e l'*oggetto*.

Soggetti di diritto sono gli uomini ed anche quegli enti collettivi, detti *corpi morali*, che sono riconosciuti capaci di acquistare e di trasmettere diritti. Tanto gli uni quanto gli altri diconsi *persone*, onde quei rapporti, che li rendono capaci di diritto, costituiscono quella parte del diritto privato, che concerne i *diritti personali*.

Oggetti di diritto sono le cose, in quanto servono agli scopi economici degli uomini, e perciò sono sottoposte al loro dominio. Un rapporto sulle cose può sorgere in due modi: o vi è un rapporto immediato tra la persona e

la cosa, senza il concorso di altra persona, ed allora si ha un diritto *reale*, o vi è un rapporto tra la persona e la cosa, mediante l'atto di un'altra persona, ed allora si ha il diritto di *obbligazione*. Queste due categorie di diritti costituiscono insieme quella parte del diritto privato, che si dice *diritto patrimoniale*, perchè l'insieme dei rapporti giuridici sulle cose costituisce il patrimonio di una persona.

L'individuo non esiste però isolatamente, egli svolge la sua attività nella società, e il nucleo fondamentale della società è la famiglia, nel seno della quale si sviluppano molti rapporti sia d'indole personale sia d'indole patrimoniale. Tali rapporti costituiscono quella parte del diritto privato, che si dice *diritto di famiglia*.

Infine v'è un altro ramo del diritto privato, che si collega strettamente da una parte al diritto di famiglia e dall'altra al diritto di proprietà: esso è il *diritto di successione*, che non solo esprime la continuità dell'organismo familiare, oltre l'esistenza individuale, ma anche implica uno dei modi di acquisto della proprietà.

VIII. — Capacità e personalità giuridica.

1. Caratteri della personalità. — L'uomo, in quanto è soggetto di diritto, dicesi *persona*. La qualità di *persona* implica un volere, che ha un potere giuridico, e quindi la facoltà di determinarsi e di agire in un dato modo, di affermarsi di fronte agli altri voleri. Tale potere acquista un valore giuridico, in quanto la norma ne assicura la garanzia.

Dei tre aspetti della coscienza umana, *sentire*, *pensare*, *volere*, la volontà è quella che conferisce all'uomo maggior forza, e più gli dà l'affermazione della sua personalità e il predominio sugli altri esseri. Nel sentirsi capace di volere, di proporre coscientemente certi fini alla sua attività, di determinarsi per motivi propri, l'uomo acquista una padronanza di se stesso, una facoltà di dirigere i suoi atti a scopi prefissi: tutte queste caratteristiche dànno a lui l'impronta della personalità.

Poichè il volere umano non si esplica e i fini umani non si conseguono se non nella società, ne consegue che soltanto in questa l'uomo diventa *persona*. L'individuo isolato, segregato da ogni vita socievole, perde tale attributo, perchè gli manca la possibilità del diritto.

Essendo implicito nel diritto il volere, capace di determinarsi coscientemente, non possono considerarsi come soggetti di diritto le cose, perchè non hanno volere, e nemmeno gli animali, perchè, pur manifestandosi in essi un volere, questo non è pienamente cosciente del suo essere e delle sue esigenze. Vi sono casi, in cui pare, che la norma

conferisca, indirettamente, un potere agli animali, come nel caso della protezione degli animali; ma la norma non conferisce ad essi alcun potere giuridico, il potere è sempre fatto valere da volontà umane.

Soltanto l'uomo quindi può assumere il carattere di persona giuridica. Però solo nel diritto odierno dei popoli più civili si identifica la qualità di uomo e quella di soggetto del diritto. Il principio dell'eguaglianza delle personalità è conquista molto recente.

Per moltissimo tempo, solo alcuni individui privilegiati potevano affermare pienamente la loro personalità giuridica; tutti gli altri o non avevano alcuna personalità, ed erano equiparati alle cose, come gli schiavi, o avevano una personalità giuridica limitata, imperfetta, e in casi limitati o sotto determinate condizioni, come le donne, gli stranieri, gli schiavi liberati, i servi della gleba.

Quindi la personalità giuridica piena e completa era un'eccezione, una situazione privilegiata; la regola era costituita dalla limitazione o dalla mancanza assoluta della personalità.

La personalità implica non solo attitudine a diritti ma anche attitudine a doveri, poichè l'uomo nella società si palesa non solo come fine a se stesso, ma come mezzo pel conseguimento dei fini degli altri uomini e di tutta la società.

2. Capacità giuridica. — Dal concetto della personalità deriva quello della *capacità*, poichè la facoltà di determinarsi coscientemente e di agire per uno scopo prefisso, producendo effetti nel mondo esteriore, costituisce appunto la *capacità*, la quale, in quanto è riconosciuta dalla norma giuridica, diventa *capacità giuridica.*

Tale capacità deve essere anche riconosciuta in tutti gli uomini, qualunque sia la loro condizione naturale o

civile, appunto perchè la personalità è un attributo essenziale ad ogni essere umano.

Il diritto moderno riconosce, che la personalità civile debba identificarsi colla naturale, onde le cause fisiche e sociali, per cui un tempo si negava la personalità civile, non sussistono più ai nostri tempi.

La capacità civile comincia colla *nascita*, dal momento in cui il figlio, perfettamente separato dal grembo materno, comincia ad avere una vita propria, e cessa al momento della *morte*. Questi due fatti naturali, la nascita e la morte, segnano i confini della sfera giuridica delle persone.

Alla morte è parificata l'*assenza*, quando, trascorso un certo periodo di tempo, si presume la morte dell'assente, la capacità di lui si considera come estinta, e i suoi diritti si trasmettono definitivamente ai successori.

Se la capacità civile spetta a tutti gli uomini, non in tutti ha la stessa estensione. Essendo la personalità fondata sul volere, essa è piena o limitata secondo il maggiore o minore grado di perfezione dell'intelligenza e della volontà. Così nei minorenni, negli infermi di mente si ha una limitata capacità nell'esercizio di diritti, cioè nella capacità di agire. In essi rimane intero il godimento dei diritti; ma l'esercizio di essi richiede l'assistenza o l'autorità di altre persone, che ne integrino la capacità.

Ed altre limitazioni di capacità derivano da altre cause giuridiche, come il *matrimonio* per la donna, il *fallimento* pel commerciante, la *pena* pel delinquente.

3. Le persone giuridiche. — Oltre che i singoli individui, le persone fisiche, possono avere la capacità giuridica altre entità, che hanno pure la capacità di volere e di agire al pari degli individui. Esse sono gli enti morali, gli enti collettivi, che sono detti *persone giuridiche*.

Tali persone giuridiche sorgono pel fatto, che vi sono scopi nella vita, che per la estensione e per la loro durata non potrebbero essere raggiunti dall'individuo efficacemente e stabilmente; vi sono scopi, che si connettono ad interessi ben distinti da quelli dell'individuo, scopi che trascendono la vita fugace e limitata dell'individuo, fino a contemplare gli interessi permanenti della specie umana.

Per raggiungere tali scopi è necessaria un'organizzazione, una combinazione di forze; occorre unità di indirizzo e di azione, e anche permanenza di mezzi corrispondente alla permanenza degli interessi.

Tali enti collettivi hanno un'esistenza e un'individualità ben distinta, sia dal punto di vista sociologico, sia dal punto di vista giuridico, dalle persone che li compongono e li rappresentano.

Dal punto di vista sociologico, si è osservato, che una collettività non assomma semplicemente in sè i caratteri degli elementi che la compongono, ma per la combinazione delle forze individuali, per l'intrecciarsi dei rapporti, esplica qualcosa di diverso, assume un carattere ben distinto da quello delle singole unità, acquista un'individualità a sè, che ha unità di volere e di azione.

Tale individualità distinta si afferma anche dal punto di vista giuridico. Anzitutto le persone giuridiche si presentano con tutti i caratteri giuridici *formali*, cioè colla creazione di una norma e col potere garantito dalla norma. È vero, che esse han bisogno dell'individuo per attuare gli scopi; ma gli individui ne sono solo gli organi, e ne attuano il volere.

Tali enti esplicano effettivamente un volere, che fa valere il pòtere, ed assumono una realtà effettiva, quando dànno esecuzione alla norma, e la fanno rispettare, perciò esse sono vere realtà giuridiche, e non già finzioni o astrazioni.

Questi enti collettivi, per assumere personalità giuridica, hanno bisogno di un riconoscimento da parte del diritto. Si eccettua solo lo Stato, perchè la sua qualità di soggetto del diritto si desume dall'ordine giuridico, di cui esso stesso è l'organo.

I tipi fondamentali di queste persone giuridiche sono quattro: lo *Stato*, la *corporazione*, la *fondazione* e l'*associazione*.

4. Lo Stato. — Lo Stato ha una propria personalità giuridica: per mezzo di esso un popolo raggiunge unità di pensiero e di azione. Naturalmente il potere dello Stato è limitato, ed i limiti sono fissati dallo stesso ordinamento giuridico, nel quale e per mezzo del quale si esercita la sua volontà.

Lo Stato agisce come persona giuridica tanto nei rapporti di diritto pubblico quanto in quelli di diritto privato, ed agisce nei rapporti cogli altri Stati come soggetto del diritto internazionale.

5. La corporazione. — La corporazione è costituita da una pluralità di persone, organizzata in modo, che gli scopi e gli interessi del tutto sono ben distinti da quelli dei singoli componenti. Il potere giuridico quindi non è conferito al volere dei singoli, ma a quella volontà collettiva, che si è chiarita per mezzo di una regola, di uno statuto.

Da ciò consegue: 1) che i componenti la corporazione debbono considerarsi come organi della corporazione stessa, in quanto inservono agli scopi di essa, conseguendo in ricambio certi vantaggi in loro favore; 2) che la durata e l'esistenza della corporazione è indipendente dal volere e dall'esistenza dei singoli individui, i quali non possono scioglierla o alterarne i caratteri: quindi i diritti, le obbli-

gazioni, il patrimonio della corporazione restano distinti da quelli rispettivi dei singoli componenti.

Vi sono corporazioni pubbliche, come i Comuni, le Provincie, che sono un elemento integrante dello Stato, e corporazioni private create per fini particolari come quelle artigiane, scientifiche, ecc.

6. La fondazione. — La fondazione non risulta dall'azione di persone ma da un complesso di beni, cioè da un patrimonio, destinato, con atto irrevocabile, da un fondatore al conseguimento di un dato scopo perpetuo o duraturo.

L'idea del patrimonio non sussiste senza un elemento personale. Tale elemento personale deriva non soltanto dalla volontà del fondatore, la quale ha acquistato una esistenza propria, indipendente dalla volontà stessa del fondatore; ma si manifesta altresì nella volontà e negli atti delle persone, le quali sono destinate ad amministrare la fondazione.

7. L'associazione. — Nell'associazione si ha un'unione di persone, ma non già un ente, che abbia scopi ed interessi suoi propri, distinti da quelli degli individui associati. In essa gli scopi e gli interessi sociali corrispondono a un tempo a quelli individuali, onde i singoli soci colle loro volontà possono costituire, modificare e persino sciogliere la società stessa. Quindi le obbligazioni e i diritti della società sono inscindibili da quelli dei soci.

Tuttavia il diritto positivo riconosce a talune società, specialmente alle commerciali, un carattere autonomo, distinguendo il patrimonio di esse da quello dei soci. Da una combinazione sociale, dovuta al raggruppamento di taluni individui in virtù di uno scopo ed interesse comune, deriva allora un volere unitario, che diviene la base di un

nuovo ente, a cui il diritto accorda riconoscimento giuridico.

Tra le società moderne debbono notarsi per importanza ed estensione le società *anonime*, nelle quali la responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale da essi conferite e rappresentate da azioni nominative o al portatore. Anche le società *cooperative* di *consumo*, di *credito* e di *produzione*, oggidì largamente diffuse, rispondono a un bisogno economico dei nostri tempi.

IX. — Della proprietà e del possesso in generale.

1. La proprietà e i suoi elementi. — La proprietà è da considerarsi come il diritto reale più perfetto, come il potere generale, se non assoluto, della persona sulla cosa, potere che conferisce tre facoltà: il *possesso*, il *godimento* (l'uso e i frutti), la *disposizione* (trasformazione e distruzione della sostanza, alienazione).

La proprietà è stata considerata come il riflesso della persona stessa, e al pari di questa inviolabile, come la libertà stessa applicata alle cose; ma ciò costituisce solo l'elemento individuale della proprietà. Per aver una nozione esatta della proprietà, occorre anche tener conto di tutti quei rapporti, che l'individuo svolge nella famiglia e nella società. Oltre all'elemento individuale deve quindi prendersi in considerazione l'elemento familiare e l'elemento sociale.

L'elemento sociale è il primo a manifestarsi, ed è anche il più importante. Se la proprietà sorge per le necessità della vita, in forza dell'istinto di conservazione, che rende indispensabile l'appropriazione delle cose utili alla sussistenza dell'uomo, tale esigenza richiede le forze associate, specialmente nei tempi primitivi, in cui l'uomo produce e consuma in comune.

Anche quando, successivamente, nel seno della società si sono differenziati la famiglia e l'individuo, l'elemento sociale conserva sempre la sua influenza. Esso non solo si afferma coll'esigenza di soddisfare colla proprietà bisogni collettivi, ma anche col potere di imporre limitazioni alla famiglia ed all'individuo, allo scopo di tutelare meglio l'utilità comune. Da ciò la necessità di introdurre nell'istituto della proprietà, molti temperamenti, che ne

limitano il concetto troppo assoluto, e che consentono la piena potestà dell'individuo, solo in quanto essa è compatibile coll'ordinamento sociale.

L' elemento familiare ha pure avuto grandissima influenza sull'organizzazione della proprietà. Esso predomina in modo assoluto nell'antica comunità familiare, poichè il diritto antico obbligava non già gli individui ma le famiglie, si occupava solo dei rapporti esistenti tra di esse. In questo periodo i beni costituivano la proprietà comune di tutti i componenti la famiglia: proprietà che rimane sempre indivisa ed inalienabile.

Anche in tempi posteriori l'elemento familiare ha grande importanza, poichè la proprietà non è dovuta esclusivamente agli sforzi dell'individuo per acquistare il potere sulle cose, ma principalmente agli sforzi accumulati di tutti i componenti la famiglia e alla trasmissione ereditaria di tale potere sulle cose. Il diritto di successione conferisce presso quasi tutte le legislazioni un carattere familiare alla proprietà; anzi in talune il legame familiare predomina sull'arbitrio individuale.

Infine si svolge anche l'elemento individuale della proprietà. Dapprima esso è limitato agli oggetti di uso esclusivamente personale. Poi quando le varie attitudini degli individui si distinguono, specialmente per la divisione del lavoro, la persona si afferma, acquista l'autonomia dei propri atti, esercita il suo potere sulle cose, con una certa indipendenza dall'ambiente familiare e sociale, proporzionatamente alla sue capacità.

2. Le limitazioni della proprietà. — Giustamente è stata affermata l'intima connessione della libertà colla proprietà; la libertà è il fondamento della proprietà, in quanto questa presuppone l'esercizio della libertà, l'applicazione della propria attività sulle cose. Ma anche la libertà non

può essere fine a se stessa, assoluta, illimitata; essa può svolgersi, in quanto è compatibile coll'ordine morale e sociale, e quindi deve svolgersi nella sfera delle azioni lecite.

Le stesse esigenze si riflettono anche nel diritto di proprietà; anche esso non può essere assoluto e illimitato, ma deve essere temperato dalle esigenze di ordine morale e sociale, e dalle esigenze della solidarietà, poichè la società soprattutto ha contribuito a rafforzare il potere dell'uomo sulle cose, ad accrescere il suo dominio sulla natura.

Se si svolgesse solo individualmente, la proprietà servirebbe ai fini egoistici dell'uomo; quanto più essa si svolge invece, tanto più essa diviene perfetta, e concorre all'incremento della civiltà, che progredisce appunto in ragione diretta del dominio dell'uomo sulla natura, il che vale a dire in ragione diretta dell'incremento della proprietà.

Un'importante limitazione del diritto di proprietà è sanzionata dall'*espropriazione forzata* per pubblica utilità (bonifiche, miglioramenti agrari, opere industriali, risanamenti igienici nella città). Il principio dell'espropriazione da un lato è affermazione del diritto sociale, dall'altra è giusto temperamento del diritto individuale, cui impedisce di divenire arbitrario e di recar offesa all'interesse sociale. Esso permette alla società di compiere opere, che l'individuo non sarebbe in grado di attuare, e di trar profitto dai tesori prodigati dalla natura, o di assicurare al movimento commerciale e industriale i mezzi per un più efficace sviluppo.

Altra limitazione è apportata dalle *servitù legali*, che rispondono al duplice fine dell'utilità pubblica e dell'utilità privata: le prime limitano il diritto di proprietà per un interesse sociale, le altre tendono a tutelare un egual diritto del vicino.

Un'altra categoria di limitazioni riguarda la disposizione della proprietà, sia di fronte agli interessi familiari,

sia di fronte agli interessi sociali. La famiglia non può vedere dissipato il patrimonio, in gran parte comune. Così non è permessa la donazione, quando vi sono i figli, i genitori, o il coniuge; occorre che una parte di essa sia destinata a sopperire ai bisogni familiari.

D'altra parte, nell'interesse sociale, non si può permettere, che una proprietà si vincoli perpetuamente, impedendone con qualsiasi disposizione la commercialità. Una proprietà così vincolata riesce dannosa agli individui e alla collettività: non si può quindi permettere qualsiasi gravame, che leghi perpetuamente la proprietà.

Di fronte a tale fenomeno della crescente limitazione della proprietà privata, sta quello dell'espansione continua e incessante di un patrimonio comune, di una ricchezza sociale, costituito dalla proprietà demaniale, ed a cui si aggiungono le varie forme di monopolio, la statizzazione di alcuni pubblici servizi, e principalmente il sistema tributario, per mezzo del quale lo Stato diventa non più un protettore ma un molesto collega del possidente, cui chiede in tono autorevole un condominio sulla proprietà privata.

3. La proprietà e i modi di acquisto. — Perchè possa esplicarsi il potere dell'uomo sulle cose, è necessario, che si svolga un fatto particolare, che giustifichi questo potere, e sia la causa del diritto stesso. Questi fatti o cause si dicono *modi di acquisto*. Quando la proprietà si acquista senza il concorso dell'altrui volontà o della legge, allora si ha il modo *originario* di acquisto; quando invece è necessario il concorso della volontà altrui o della legge, si ha il modo di acquisto *derivato*.

Tra le forme di acquisto originario sono: 1) l'*occupazione*, che è la presa di possesso di una cosa esterna, libera, con l'intenzione di averla esclusivamente (tesoro, mobili ab-

bandonati); 2) l'*accessione*, che si verifica quando una cosa, perdendo la sua individualità, si unisce alla nostra proprietà, senza trasformarsi e confondersi con essa: può essere dovuta a fatto naturale, come nell'alluvione, isole sorte in mezzo al fiume, o all'industria dell'uomo (edificare); 3) la *specificazione*, che invece implica una profonda e radicale modificazione apportata sulla cosa, in modo che questa diventi di diversa natura (pittura, scultura); 4) la *prescrizione acquisitiva* (*usucapione*), che è l'acquisto di proprietà mediante il possesso continuato per un certo tempo. La durata di questo dipende dalla qualità del possesso (se di buona o mala fede), e dalla qualità della cosa (se mobile od immobile). Il fondamento di tale istituto sta nella necessità, che il volere della persona si eserciti sulla cosa, e quando per lungo tempo manca tale azione, si estingue man mano il sentimento, che lega la persona alla cosa, mentre esso si sviluppa, e si consolida nel nuovo possessore.

Tra le forme di acquisto derivato debbono comprendersi: 1) il *contratto*, che sta nel pieno accordo della volontà di due o più persone intorno a qualsiasi oggetto, che abbia un valore economico, accordo in virtù del quale si trasmette un diritto; 2) la *successione*, che è trasmissione di proprietà per causa di morte.

4. Le diverse forme di proprietà. — La proprietà assume diverse forme, secondo la diversità delle cose, che ne costituiscono l'oggetto.

L'uomo, appropriandosi per la soddisfazione dei suoi bisogni le cose *immobili* e le *mobili*, dà origine a una prima distinzione tra la proprietà *immobiliare* e la *mobiliare*, che hanno un differente regolamento giuridico.

L'uomo altresì esercita il suo dominio sulla terra, e costituisce la proprietà *fondiaria*, che si distingue in rustica

ed urbana: la prima destinata all'agricoltura, che offre le più cospicue risorse pel mantenimento dell'uomo; l'altra all'abitazione.

Le *foreste* e le *miniere* costituiscono altresì oggetto di proprietà, e, per la loro speciale connessione con interessi di natura sociale, dànno origine a due forme di proprietà, la proprietà *forestale* e la proprietà *mineraria*, che sono regolate dal diritto in modo speciale.

In quanto l'uomo lavora sulla materia greggia, e la trasforma in oggetti utili, si ha l'*industria*, e il prodotto di essa costituisce la proprietà *industriale*.

Siccome la cosa non è destinata a rimanere immobilizzata nelle mani del proprietario, ma per la necessità degli umani bisogni deve effettuarsi lo scambio delle utilità, si ha il *commercio*, e la proprietà, che ne costituisce l'oggetto, è la proprietà *commerciale*.

Infine l'intelletto umano dà forma esteriore e sensibile alle idee, che sono oggetto della ragione: così si hanno i prodotti dell'attività intellettuale dell'uomo, che costituiscono la proprietà *letteraria* ed *artistica*.

Occorre ben distinguere queste diverse forme di proprietà, perchè si connettono a specie diverse di beni e di ricchezze, e siccome si originano da fattori economici di diversa natura, hanno altresì bisogno di un differente regime giuridico.

5. Il possesso. — Elemento essenziale del diritto di proprietà è il *possesso*. Esso ne è l'elemento esteriore, poichè consiste nel potere di fatto di una persona su di una cosa.

Analizzando l'idea del possesso, si scorgono in esso elementi comuni con quella della proprietà, cioè il dominio sulla cosa e la volontà di serbarla pei propri fini esclusivi; però manca nel possesso l'elemento oggettivo, poichè non si ha la certezza del titolo giuridico.

Il possesso costituisce anche esso un diritto reale, poichè implica un rapporto diretto tra la persona e la cosa. Esso non deve però essere confuso colla detenzione: in questa v'è il semplice rapporto fisico tra la persona e la cosa, mentre nel possesso v'è anche un vincolo morale, cioè l'intenzione di avere la cosa come propria e di farla servire ai propri scopi.

Il possesso è un dominio di fatto, laddove la proprietà è un dominio di diritto: perciò esso può essere contrario o conforme al diritto. La legge lo ammette, sino a che non sia dimostrata la sua contrarietà al diritto, ed accorda ad esso una tutela non già assoluta e perpetua, ma solo relativa e provvisoria, relativa, perchè vale solo di fronte ad atti arbitrari; provvisoria, perchè dura, sinchè tale prova è data.

Il possesso è dichiarato *legittimo*, quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, e con animo di serbare la cosa come propria. Tali caratteri distinguono il possesso *legittimo* dal possesso *semplice*, per cui si richiedono solo due condizioni: la detenzione e l'intenzione di serbar la cosa come propria. Vi è poi un grado più elevato di possesso, il possesso di *buona fede*, che suppone un titolo giuridico, atto di per sè a trasferire il dominio, ma di cui il possessore ignora il vizio.

Naturalmente l'azione di tutela, che la legge esercita varia secondo queste diverse forme di possesso. Esso è difeso come un elemento della proprietà; ma è anche considerato come un diritto reale indipendente, e si trasmette come tale anche per successione. La difesa del possesso è quindi il complemento necessario della difesa della proprietà.

X. — Le obbligazioni.

1. Le obbligazioni: loro oggetto. — L'uomo, per poter raggiungere i propri fini, deve mettersi in rapporto cogli altri uomini: da ciò la mutua dipendenza, in cui trovansi gli uomini nella vita sociale.

L'impulso al proprio perfezionamento eccita i singoli individui ad uno scambio di prestazioni. In virtù di tale accordo ciascuno rafforza la propria potenza, e coll'aumento delle forze dei singoli individui si aumenta altresì la forza della società.

Il complesso dei rapporti, che regolano le azioni degli uomini viventi in società, si manifesta non solo con una somma di *pretensioni* (diritto in senso soggettivo), ma anche con una somma di *obbligazioni*, perchè nella vita sociale è necessario, che ognuno presti l'opera propria ai fini ed agli interessi degli altri, in compenso di quella che gli altri prestano ai fini suoi.

L'obbligazione è un vincolo giuridico, in virtù del quale una persona è tenuta ad una prestazione a favore di un'altra, ed il cui contenuto è una cosa o un fatto. L'obbligazione quindi implica un rapporto tra almeno due persone: una di esse ha il diritto di pretendere la prestazione (*creditore*), ed è il soggetto attivo; l'altra ha il dovere di adempierla (*debitore*), ed è il soggetto passivo.

Tanto la pretesa del creditore quanto l'obbligo del debitore rivestono un carattere puramente *personale*, in quanto hanno esistenza ed efficacia esclusivamente rispetto alle persone, tra cui si è stabilita l'obbligazione. Di più, l'obbligazione è creata col fine di essere adempiuta, e dall'adempimento di essa dipende la sua estinzione; perciò l'obbligazione implica un rapporto di carattere temporaneo e non duraturo.

Nel diritto delle obbligazioni si manifesta altresì la stretta connessione del diritto colla morale. Il fondamento stesso delle obbligazioni si ripone nella fiducia delle parti, mancando la quale, subentra la coercizione giuridica; perciò le obbligazioni presuppongono uno stato avanzato di moralità, come propizio al loro sorgere ed al loro sviluppo. D'altra parte le obbligazioni stesse contrarie alla moralità sono anche contrarie al diritto.

L'idea di obbligazione si estende anche al dominio dell'etica: le obbligazioni morali comprendono altresì le obbligazioni di onore, che hanno la loro sanzione nel costume sociale, e dànno luogo a un giudizio di approvazione o di riprovazione per chi le osservi o le trasgredisca.

L'oggetto dell'obbligazione non deve trascendere le forze dell'uomo, deve esser conforme alle leggi della natura e della società, e deve esser possibile sotto l'aspetto fisico, morale, giuridico. Se l'obbligazione supera le forze dell'uomo, non ha valore, perchè nessuno può assumere di dare o di fare ciò che gli è impossibile. Dal punto di vista morale è nulla ogni obbligazione, che offenda il buon costume, la libertà e gli altri diritti inalienabili dell'uomo. Del pari non hanno alcun valore giuridico le obbligazioni, che sono contrarie alla legge.

L'oggetto dell'obbligazione deve altresì avere un valore economico, cioè valutabile in danaro. Esso consiste nella *prestazione*, nell'azione cioè che determina il vincolo obbligatorio, e che si risolve nelle cose o nei fatti positivi (*azioni*) e negativi (*omissioni*).

La mancanza della prestazione della cosa o del fatto importa il risarcimento del danno, che implica anche una valutazione pecuniaria. Ordinariamente le obbligazioni riguardanti il patrimonio sono suscettibili di tale valutazione pecuniaria, sebbene talvolta nello scambio il valore dell'oggetto dell'obbligazione non possa ragguagliarsi esat-

tamente in moneta, poichè nella prestazione concorre l'attività individuale dell'individuo. La tutela giudiziaria si estende anche ad interessi non materiali. Il concetto dell'interesse è assai ampio e relativo, poichè comprende il sentimento di tutte le condizioni di vita, che varia secondo il tempo, il luogo, la razza.

Se in certi casi manca la valutazione esatta, allora la valutazione sarà indiretta od approssimativa, senza avere la pretesa di adeguare in denaro il loro oggetto.

2. Fonti delle obbligazioni. — La legge è la fonte suprema delle obbligazioni, che hanno carattere necessario, in quanto essa esprime le norme obbligatorie di condotta, stabilite dall' autorità sociale pel conseguimento degli scopi collettivi; ma oltre a queste obbligazioni sanzionate dall'autorità sociale vi sono quelle del tutto libere, volontarie, e tra di esse è tipica il *contratto*.

Il diritto positivo distingue cinque fonti delle obbligazioni: *contratto*, *quasi-contratto*, *delitto*, *quasi-delitto*, *legge*.

a) *Contratto*. — Il contratto è l'espressione più diretta della volontà; esso è « *l'accordo di due volontà di entrare in un rapporto giuridico obbligatorio, importante una prestazione di carattere economico* ». Col contratto le varie volontà si fondono in una, e si costituisce così una volontà obbiettiva, superiore alle singole volontà contraenti, che non possono più sciogliersi arbitrariamente, ma rimangono subordinate ad una legge, da esse liberamente posta.

Il diritto fa valere il contratto colla sua forza coattiva, poichè le determinazioni della volontà diventano necessità giuridica, in quanto il diritto fa valere non già la volontà individuale, isolatamente presa, ma la volontà dei contraenti, e a questa accorda protezione e garanzia.

Col contratto l'individuo si completa pel concorso volontario della prestazione di altri, allarga il dominio della pro-

prietà, accresce colla possibilità dello scambio il valore e l'utilità delle cose, e si procura quello che è necessario pel suo svolgimento fisico e morale. A tal uopo giova immensamente la moneta, che facilita e moltiplica le forme contrattuali, eliminando le primitive e rozze forme di scambio.

b) *Quasi-contratto.* — Il quasi-contratto deriva dal volere di una sola parte, la quale compie un'azione lecita a vantaggio di un'altra parte, senza esservi obbligata, o senza aver ricevuto mandato da essa. La volontà in tal caso trovasi in un vincolo giuridico, non perchè abbia concorso direttamente a costituirlo, ma perchè il fatto da essa creato rientra nella sfera di certi rapporti, che si costituiscono come obbligatorj.

Se però la volontà nel fatto si rivela da una sola parte, cioè dalla volontà che agisce, si presuppone però, che la volontà dell'altra parte debba ad essa essere sottoposta, in quanto l'azione svolta dalla volontà attiva forma un vantaggio esclusivo di essa.

Infatti nella *gestione di affari*, che un individuo fa per conto di altri, l'operato del gestore degli affari è volontario; ma esso fa sorgere per lui l'obbligazione di condurre gli affari come un buon padre di famiglia, di indennizzare i danni prodotti dalla sua colpa, di rendere i conti e di restituire ogni cosa al padrone coi frutti e cogli interessi.

D'altro canto, quando il gestore degli affari abbia amministrato utilmente in favore dell'effettivo padrone, la volontà di questi è determinata all'obbligazione, poichè non sarebbe giusto, che chi ritrae vantaggio dall'altrui attività, si sottragga agli impegni derivanti dalla natura dei rapporti, come il rimborso delle spese utili e necessarie, l'indennizzo per l'opera da lui prestata.

Altra forma di quasi-contratto è la *ripetizione dell'indebito;* essa sorge, quando per errore si è soddisfatta una creduta obbligazione; allora chi ha ricevuto il pagamento

dell'indebito ha l'obbligo etico e giuridico della restituzione: il diritto presuppone quindi la determinazione della volontà per la restituzione.

In tutti questi casi l'obbligazione, derivata dal quasi-contratto, ha lo stesso fondamento delle obbligazioni assunte dal contratto.

c-d) *Delitti e quasi-delitti.* — Se l'azione, esplicata dalla volontà non è conforme al diritto, e riesce all'infrazione di questo, sorge il delitto, che fa nascere la necessità di una riparazione, la quale si ha colla pena e col risarcimento dei danni. La pena è la riparazione accordata all'ordine sociale; il risarcimento dei danni è la riparazione accordata alla persona offesa, per quanto il diritto violato possa adeguarsi ad un danno patrimoniale e ad una valutazione economica.

Nell'azione delittuosa si ha il *dolo*, il quale implica l'intervento della volontà nella violazione della legge. Ma vi è altresì il fatto illecito, che non è dovuto all'azione diretta della volontà, ma alla negligenza, all'imprudenza, alla disattenzione, e allora si ha la *colpa*, la quale assume diverse gradazioni, secondo era più o meno facile la previsione delle conseguenze dannose. Il fatto prodotto dalla colpa costituisce il *quasi-delitto*, pel quale v'è anche l'obbligo del risarcimento.

La differenza delle obbligazioni connesse al dolo o alla colpa, a delitti o a quasi-delitti, si riflette nell'imputabilità personale rispetto alla pena, che pel dolo è maggiore, per la colpa è minore; ma, per ciò che concerne i danni arrecati, le obbligazioni dell'una e dell'altra specie apportano le stesse conseguenze, perchè nell'un caso come nell'altro si è sempre tenuti al pieno risarcimento dei danni.

e) *Legge.* — Infine anche la legge può essere fonte di obbligazioni, poichè essa può stabilire obblighi concernenti l'interesse e l'utilità privata, e dichiarare diritti, che

si possono dire nel vero senso della parola *acquisiti*, come, ad es., gli obblighi nascenti dai rapporti di vicinato tra proprietari confinanti.

3. Estinzione delle obbligazioni. — L'obbligazione stabilisce un vincolo giuridico, che è per sua natura temporaneo e destinato a sciogliersi, appena che sia compiuta la prestazione.

Lo scioglimento normale, conforme alle intenzioni delle parti, sta nel *pagamento*, con cui si soddisfa il diritto del creditore e si estingue l'obbligazione. Oltre al pagamento vi sono altri modi di estinzione, che si possono classificare in due categorie: quelle che implicano soddisfazione del creditore, e quelle che estinguono l'obbligazione senza adempimento nè soddisfazione del creditore.

Alla prima categoria appartengono: 1) il *pagamento;* 2) la *novazione*, che è la trasformazione dell'obbligazione precedente in una nuova; 3) la *compensazione*, che si ha nella coesistenza di un debito e di un credito, che si saldano reciprocamente; 4) la *confusione*, che è la riunione nella stessa persona della duplice e contraddittoria qualità di debitore e di creditore.

Alla seconda categoria appartengono: 1) la *rimessione*, o abbandono del proprio credito fatto dal creditore espressamente o tacitamente in favore del debitore; 2) la *perdita* della cosa dovuta, senza colpa del debitore; 3) l'*annullamento* e la *rescissione;* l'annullamento deriva da un vizio di forma o dalla mancanza di una condizione essenziale del contratto; la rescissione si ha nelle obbligazioni lesive per una delle parti; 4) la *prescrizione*, la quale opera tanto per l'acquisto dei diritti quanto per la perdita di essi; 5) la *morte* del debitore nelle obbligazioni puramente personali, non già in quelle, che si riferiscono a rapporti patrimoniali.

XI. — Il diritto di famiglia.

1. Il diritto di famiglia. — La famiglia è la sorgente degli affetti più intimi e delicati: quivi germogliano le più spiccate tendenze della moralità; quivi si forma il carattere e il destino degli uomini; quivi l'uomo trova le prime condizioni del suo sviluppo, e apprende le prime idee di diritto e di dovere, di giusto e d'ingiusto. La famiglia perciò si presenta come un organismo etico, che si connette intimamente al costume, alla morale, al diritto.

Lo Stato non può disinteressarsi della famiglia, che ha una funzione sociale così importante, ed esso interviene per determinare le condizioni e i modi, con cui la famiglia si costituisce, gli effetti giuridici, che ne derivano, sia rispetto ai coniugi, sia rispetto alla prole. Di qui la necessità di regolare giuridicamente le parti essenziali del diritto familiare: il *matrimonio*, la *patria potestà*, la *tutela*.

Nella famiglia il diritto mira a proteggere gli scopi, che essa è destinata ad attuare, e i rapporti personali e patrimoniali, che si originano da essa. I rapporti personali assumono però uno spiccato carattere morale, e quindi comportano un limitato intervento della legge, mentre più diretta ed efficace è la sanzione del costume e della moralità. I rapporti patrimoniali invece si prestano a determinazioni più precise, e sono perciò del tutto soggetti alla sanzione giuridica.

2. Il matrimonio. — Il matrimonio implica l'unione piena ed intima dell'uomo e della donna: esso è il mezzo più adatto per creare l'armonia tra l'istinto puramente sessuale e l'ordine razionale e morale. L'unione intellet-

tuale si armonizza colla morale, e questa precede, anzi informa la sessuale.

Dati l'elevato carattere morale e la funzione etica del matrimonio, se ne possono ben comprendere le condizioni e gli impedimenti.

Prima condizione è l'età necessaria. Occorre una certa capacità fisica e una certa capacità morale. La legge deve evitare i matrimoni precoci, non solo perchè dal punto di vista fisiologico sono dannosi alla procreazione, ma perchè manca quella maturità di volontà, che permette di evitare ogni leggerezza, e di comprendere bene le responsabilità e i doveri.

Sopra esigenze razionali si fonda anche il divieto delle nozze entro certi gradi di parentela; anche in ciò v'è un'esigenza fisiologica, poichè i matrimoni tra consanguinei dànno una prole deficiente, e favoriscono l'eredità patologica; l'unione è più perfetta, quanto più si incrociano elementi diversi. D'altra parte ripugna al sentimento umano, che l'unione avvenga tra due persone già legate da stretto vincolo di sangue.

Altra condizione, intimamente connessa con la prima, è il consenso dei genitori fino all'età matura, in cui si può ragionevolmente supporre nel figliuolo un completo discernimento dei propri atti. Se il negato consenso è arbitrario ed ingiusto, il diritto permette il ricorso all'autorità giudiziaria.

Altra condizione è la monogamia, poichè l'amore vero si poggia sull'esclusività, e non si può avverare, quando l'uomo dedica il suo affetto a più donne, o una donna a più uomini. D'altra parte il sentimento della gelosia, naturale in ambo i sessi, favorisce questo carattere di esclusività. Di più la poligamia e la poliandria, dando prevalente sviluppo alle tendenze sensuali, menomano la funzione etica del matrimonio.

Infine altra condizione è la prescrizione delle forme solenni volute dalla legge, sotto pena di nullità, per dare certezza e pubblicità al matrimonio, e nel tempo stesso per infondere negli sposi la coscienza dell'importante responsabilità, che assumono. Se lo Stato è organo del diritto, è necessario, che esso abbia cognizione sicura delle modificazioni di carattere giuridico, che si verificano rispetto alla persona, poichè col matrimonio sorgono nuovi rapporti giuridici fra i coniugi, e lo Stato non potrebbe riconoscerli e farli valere, senza averne sicura cognizione.

Da tutte queste condizioni derivano gl'impedimenti al matrimonio. Gli impedimenti diconsi *dirimenti*, se producono la nullità assoluta o relativa al matrimonio; diconsi *impedienti*, se hanno attinenza coi requisiti non essenziali al matrimonio, e lo rendono non pienamente legittimo, portando conseguenze di ordine penale, senza informarne la validità.

Impedimenti dirimenti assoluti sono: *a*) la parentela e affinità nei gradi proibiti dalla legge, salvo la dispensa del Capo dello Stato pei parenti collaterali di terzo grado, gli affini nella stessa linea di secondo grado; *b*) il vincolo sussistente di matrimonio anteriore; *c*) l'attentato alla vita del coniuge precedente di uno degli sposi, quando sia accertata in un giudizio penale; *d*) la mancanza di testimoni nell'atto di celebrazione.

Gli impedimenti dirimenti, che producono nullità relativa e sanabile, sono: *a*) la mancanza dell'età legale, salvo dispensa del Capo dello Stato; esso è sanabile, trascorsi sei mesi dal compimento dell'età richiesta; *b*) l'incompetenza dell'ufficiale di stato civile, sanabile decorso un anno; *c*) l'interdizione per infermità di mente, sanabile per coabitazione di tre mesi, revocata l'interdizione; *d*) il vizio del consenso per violenza od errore, sanabile colla coabitazione continua di un mese, dopo che è cessata la

causa del vizio; *e*) la mancanza di consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è richiesto, sanabile per prescrizione dopo sei mesi; *f*) l'impotenza manifesta perpetua ed anteriore al matrimonio.

Gli impedimenti impedienti, che non toccano la validità del matrimonio sono, ad es., la mancanza delle pubblicazioni precedenti alla celebrazione, la mancanza del termine legale per le seconde nozze della vedova, stabilito in 10 mesi.

Il matrimonio, dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi, si dice *putativo*. Esso produce gli effetti civili tanto pei coniugi o pel coniuge di buona fede quanto per la prole.

La religione ha consacrato l'ideale dell'indissolubilità del matrimonio, facendo del matrimonio un sacramento; ma il diritto delle varie nazioni (eccettuate l'Italia e la Spagna) ha sanzionato il principio del divorzio, cioè della dissolubilità, nella necessità di adattare la legge alle esigenze della vita sociale.

Avviene assai spesso, che gli elementi, di cui si compone la società coniugale, sieno evidentemente disadatti a compiere la funzione etica e sociale, cui sono destinati; perciò la loro forzata unione nuoce non solo a loro stessi, ma è causa di gravi perturbamenti e disordini nella società. Allora si rende necessario l'intervento della società per impedire l'azione dissolvente di una famiglia, in cui il delitto, l'infedeltà, vizi profondi ed incurabili ed altre cause gravi ostacolano quell'armonica convivenza, che è giovevole al benessere dei coniugi ed a quello della società.

Da ciò consegue la necessità del divorzio, che non solo è legge di alta moralità, in quanto intende a richiamare i coniugi alla stretta osservanza dei loro doveri, ma è anche norma di protezione sociale.

3. La patria potestà. — La patria potestà comprende i diritti e doveri scambievoli tra genitori e figli, considerati in tre aspetti distinti: il rispetto dei figli verso i genitori, la cura, educazione e protezione dovuta dai genitori ai figli, la dipendenza dei figli.

L'autorità attribuita al padre sui propri figli assume nel diritto moderno un carattere morale, che mancava nel diritto antico. Essa non è data più come un dominio nell'interesse paterno, ma come protezione nell'interesse dei figli e della famiglia, implica doveri piuttosto che diritti, responsabilità piuttosto che dispotismo.

La patria potestà ha anche una limitazione nella sua durata: essa è mantenuta sino al tempo, in cui i figli escono dalla minore età. Allora il figlio è sciolto da ogni vincolo di dipendenza dai genitori, a cui deve solo riverenza e rispetto, vincoli di natura morale, ma tuttavia sanzionati dalla legge.

La patria potestà spetta essenzialmente ad entrambi i genitori; ma l'esercizio è attribuito di preferenza al padre, come capo e rappresentante della famiglia, come meglio adatto a vigilare l'educazione della prole ed a proteggerne gli interessi.

I diritti e doveri della patria potestà concernono non solo la persona del figlio ma anche il suo patrimonio.

I diritti e doveri di carattere personale si possono ridurre all'obbligo di mantenimento, di protezione e di educazione, da cui deriva il diritto di custodia e di correzione, potestà disciplinare domestica, che dà anche facoltà al padre, dietro autorizzazione del magistrato, di rinchiudere il figlio traviato in casa di correzione.

I diritti e doveri di carattere patrimoniale riguardano: 1° l'*amministrazione*, che il genitore, per l'incapacità del figlio, ha dei beni di lui, e quindi il diritto di rappresentarlo in tutti gli atti civili, che lo interessano; 2° l'*usu-*

frutto sui beni pervenuti al figlio per eredità o per donazione.

4. La tutela e la curatela. — Nella patria potestà si comprende anche la funzione di *tutela;* finchè dura l'esercizio della patria potestà, non può quindi sussistere la tutela come un istituto a sè.

Quando la patria potestà cessa, mentre vi sono ancora nella famiglia persone, che hanno bisogno di essere educate e protette, allora sorge la tutela. La tutela riguarda non solo i minorenni, che sarebbero soggetti alla patria potestà, ma anche tutti coloro, che, anche maggiorenni, sono, per infermità di mente od altra causa, dichiarati inabili a regolare da sè i propri affari.

La tutela si fonda sul dovere sociale di porgere aiuto e protezione a chi non è in grado di provvedere a sè ed alle proprie cose. Essa perciò riveste la qualità di un ufficio pubblico, e si collega quindi colle funzioni dello Stato, al quale spetta la vigilanza sulla potestà tutoria e l'ingerenza, sia nella nomina degli uffici tutelari, sia nell'approvazione degli atti più importanti di essi. In tal guisa essa riveste il carattere di istituto di protezione sociale, che esorbita dal campo del diritto familiare.

La tutela, per questa sua funzione sociale, diventa un istituto complesso, il cui esercizio è affidato al *tutore*, al *protutore*, al *consiglio di famiglia* o di *tutela.*

La tutela *testamentaria* è la prima forma di tutela, ed è la preponderante, poichè il genitore meglio di ogni altro è in grado di designare, o per testamento o per atto notarile, la persona da lui stimata più idonea a succedergli nell'educazione del figlio.

Mancando la tutela testamentaria, interviene la legge, ordinando la tutela secondo i vincoli più prossimi del sangue; in tal caso acquista tal diritto il più prossimo

ascendente (avo paterno o materno, che diventa tutore *legittimo*). Esso può anche esser nominato dal consiglio di famiglia o di tutela (tutore *dativo*). La legge preferisce il primo, perchè è più diretta emanazione della patria potestà, poi il secondo per gli stretti vincoli del sangue, e solo in difetto di essi permette la tutela *dativa*.

Il *protutore*, che coadiuva nel suo ufficio il tutore, può essere altresì testamentario e dativo; egli interviene specialmente, quando vi è opposizione di interessi fra il tutore e il pupillo, e nei casi di vacanza o di abbandono di tutela.

Il diritto, nell'istituire la tutela, non può certamente presumere nel tutore la pienezza dell'amore paterno, nè nel pupillo una vera devozione filiale; perciò è necessario l'intervento sociale, rappresentato dal magistrato, per vigilare sulla solerzia e scrupolosità del tutore.

A questo fine si deve l'istituzione del Consiglio di famiglia, che, presieduto dal magistrato, ha il còmpito di assicurare il buon andamento della tutela e di sorvegliare l'opera del tutore. Nel Consiglio di famiglia, rettamente organizzato, si armonizzano così il diritto della famiglia e quello dello Stato.

Affine alla tutela è la *cura* o *curatela*, che concerne solo i rapporti patrimoniali, e importa un'assistenza delle persone, non interamente capaci negli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Mentre la tutela riguarda i minori e gli interdetti, la curatela riguarda i minori emancipati e gli inabilitati.

Il mezzo per uscire dalla patria potestà o dalla tutela prima di aver raggiunta l'età maggiore, è l'*emancipazione*. Essa richiede come condizione, che l'emancipando abbia raggiunto almeno i 18 anni, e si effettua: 1) col matrimonio del minore; 2) con atto volontario del genitore, che sia nell'esercizio della patria potestà, o del Consiglio di famiglia, che ha le maggiori attribuzioni di tutela.

L'emancipazione è un avviamento alla maggiore età, ma conferisce all'emancipato solo una parziale capacità, limitata alla semplice amministrazione, occorrendo per tutti gli altri atti l'assistenza del curatore e talora anche l'autorizzazione del Consiglio di famiglia. L'emancipato può perdere altresì tale benefizio, se faccia cattivo uso della libertà accordatagli: in tal caso spetta al Consiglio di famiglia la revoca dell'emancipazione.

XII. — Il diritto di successione.

1. Il diritto di successione. — Il diritto di successione si collega da una parte al diritto di famiglia, dall'altra al diritto di proprietà, poichè la successione non solo esprime la continuità dell' organismo familiare oltre l'esistenza individuale, ma anche implica uno dei modi di acquisto.

La successione presuppone quindi da una parte l'ordinamento della famiglia, dall'altra il diritto di proprietà nel suo aspetto individuale. Questi due elementi, individuale e familiare, dànno origine alle due forme tipiche di successione: la successione *testamentaria*, che si fonda sulla libera volontà dell'individuo; la successione *legittima*, che si fonda sugli obblighi dell'individuo verso la famiglia.

La legge cerca di armonizzare le esigenze della famiglia colle giuste pretese dell'individuo, ed anche con quelle della società. Finchè vive il proprietario, i tre elementi, individuale, familiare e sociale, si confondono, perchè l'utilità si ripartisce in proporzioni variabili tra di essi: il proprietario ha l'uso e il godimento esclusivo della proprietà, fornisce gli alimenti agli altri componenti della famiglia, che hanno con lui lavorato per costituirla, e infine dà una parte anche allo Stato per le imposte che paga, in corrispettivo dei servizi e dei benefizi che riceve.

Alla morte del proprietario, il diritto complesso di proprietà si risolve nei suoi elementi: ciascuno dei tre fattori assume la parte che spetta ad esso. Una parte dei beni, corrispondente all'elemento individuale, da ciascuno può liberamente disporsi a favore di qualsiasi persona. Un'altra parte, in varia misura, secondo le differenti legislazioni e secondo il vario grado di parentela, è riservata alla fa-

miglia. Infine anche lo Stato partecipa, direttamente o indirettamente, alla successione, sia percependo la tassa di successione, che diventa più grave, a misura che più si attenua il grado di parentela, sia subentrando in mancanza di eredi nei diritti del proprietario.

2. La successione legittima. — Il principio della successione legittima si fonda, come si è detto, sui vincoli del sangue, sull'ordine e unità della famiglia. Perciò, in mancanza di una disposizione di ultima volontà, il patrimonio del defunto si attribuisce ai parenti, come componenti lo stesso gruppo domestico, legati a lui da comunanza di rapporti.

Il diritto riconosce i vincoli di parentela, fin dove si estende la coscienza dell'unità della famiglia. La legislazione nostra ammette alla successione i parenti sino al 10° grado.

Nella successione della parentela, il diritto determina varie classi di successori, stabilendo un certo ordine di successione, e in caso di concorso delle varie classi la proporzione dei diritti di ciascuna, per armonizzare le esigenze dei vari componenti la famiglia.

Mancando la parentela nei gradi voluti dalla legge, l'eredità si devolve allo Stato, come rappresentante la collettività, di cui il defunto ha fatto parte.

Tale diritto dello Stato è giustificato dagli inestimabili vantaggi materiali, intellettuali e morali, che la società offre all'individuo, poichè il progresso non si potrebbe ottenere senza la società, in cui si specializzano le funzioni, si moltiplicano i bisogni e i mezzi per soddisfarli, si svolgono i sentimenti altruistici. Per adempiere a tale missione la società ha bisogno di un patrimonio, che serva al bene di tutti, e quindi deve esser formato dal comune lavoro.

D'altra parte, quando il defunto non lascia eredi, il suo patrimonio diventa *res nullius*, resta cioè senza padrone, onde esso correrebbe il rischio di deperire, sperperandosi così un capitale, che alla società interessa conservare, onde ad evitare tale inconveniente, che apporterebbe un danno sociale, è necessario, che lo Stato s'impossessi dell'eredità.

3. La successione testamentaria. — Nella successione testamentaria si rivela in sommo grado la volontà del proprietario, che acquista valore oltre i confini dell'esistenza, e dinanzi alla quale vien meno anche in una certa misura anche l'altro principio del sistema ereditario, l'unità della famiglia.

Il testamento è un atto revocabile, in virtù del quale taluno dispone per il tempo della sua morte di tutte le sue sostanze o di una parte di esse a favore di determinate persone.

Le disposizioni testamentarie sono a *titolo universale*, se comprendono la totalità dei beni o una quota di essa; a *titolo particolare*, se comprendono uno o più beni determinati singolarmente. Le prime dànno all'istituito la qualità di *erede*, le altre quella di *legatario*.

La legge determina con precisione le forme, che assume il testamento, e da cui dipende la sua validità. Le forme riconosciute pei testamenti ordinari sono il testamento *olografo*, che deve essere datato, scritto e sottoscritto dalla persona stessa del testatore, ed è nullo in mancanza di una di queste condizioni; l'altra è quello fatto *per atto di notaio* (pubblico o segreto).

La successione testamentaria non solo non contrasta alla successione legittima, ma può benissimo coesistere con essa, poichè, mentre si afferma pienamente il diritto della comunità domestica, non si lede il diritto della libertà di disporre dell'individuo. Anzi i diritti della famiglia pos-

sono essere pienamente soddisfatti dalle eque disposizioni del testatore, il quale può distribuire i suoi beni tra i suoi in proporzione dei bisogni di ciascuno, e secondo il grado degli affetti, che nutre pei componenti la sua famiglia.

La libertà assoluta di disporre per testamento potrebbe talvolta danneggiare i diritti e gli interessi di famiglia. Da ciò nasce la necessità di temperare colla legge la facoltà individuale, e così sorge l'istituto della *successione necessaria*, che limita tale facoltà di disporre per causa di morte.

In tal modo l'arbitrio del testatore trova un limite naturale e giuridico nel diritto dei congiunti più prossimi (discendenti e ascendenti legittimi, figli naturali, coniuge superstite), a favore dei quali è assicurata una quota *legittima* o *di riserva*, che costituisce la parte del patrimonio sottratta alla libera disposizione del testatore, onde se le liberalità fatte per testamento o tra vivi menomino tale quota di riserva, sono soggette a *riduzione*.

La riserva, essendo quota inviolabile di eredità, è assicurata dalle varie legislazioni, con ispeciali garanzie; coloro che ad essa hanno diritto non ne possono esser privati nemmeno dal testatore.

XIII. — Il diritto pubblico in generale e suoi caratteri.

Nel diritto pubblico lo scopo, che si garantisce, è essenzialmente uno scopo pubblico, cioè uno scopo della comunanza organizzata a Stato. Perciò il diritto pubblico si presenta come il complesso delle relazioni riguardanti i fini e l'attività dello Stato.

Da ciò risultano le fondamentali differenze, che passano tra il diritto pubblico e il diritto privato. Il diritto pubblico prende le mosse non già dalla libertà e dagli interessi degli individui, ma dalla libertà e dagli interessi della comunità sociale, che comprendono quelli individuali.

Quanto al modo di attuare tali scopi, nel diritto pubblico si ha l'assoluta obbligatorietà, in quanto lo scopo è attuato in modo obbligatorio da autorità, le quali hanno facoltà di imporre comandi o norme obbligatorie di condotta. Queste autorità possono essere rappresentate evidentemente anche dai singoli individui, ma essi non sono considerati come privati, ma come investiti di una sanzione pubblica.

Inoltre, siccome gli scopi interessano la comunanza organizzata a Stato, affinchè questo possa raggiungere i suoi scopi particolari, è necessario, che l'attuazione dello scopo sia obbligatoria, onde chi ha un diritto soggettivo, conferitogli da una funzione pubblica, è necessariamente obbligato a compiere la sua funzione, nè ha alcuna facoltà di esimersi da essa. Da ciò la natura essenzialmente coattiva del diritto pubblico. Perciò, mentre nel diritto privato può darsi il caso, che i singoli individui, colle loro convenzioni, possano derogare alle norme della legge, ciò è assolutamente escluso dal diritto pubblico: esso non può essere mutato o violato dalle convenzioni dei privati.

Tale distinzione tra diritto pubblico e diritto privato non è però recisa ed assoluta: si è osservato, che anche nel dominio del diritto privato v'è la considerazione del pubblico interesse, v'è la garanzia di un interesse collettivo, che in taluni casi ha un'importanza preponderante. Una distinzione netta tra i due campi riesce impossibile per gli intimi rapporti e la stretta solidarietà tra l'individuo e la società, tra l'interesse individuale e quello sociale, solidarietà che è sempre più accresciuta e consolidata per l'estendersi delle funzioni dello Stato anche nel regolamento dei rapporti, riservati prima esclusivamente ai privati.

Il diritto pubblico si può distinguere in tanti rami, quanti sono i modi e le forme dell'attività giuridica dello Stato.

Quando si studia lo Stato nei caratteri della sua personalità, si determinano il contenuto e i limiti del suo potere e degli organi destinati ad esercitarlo, e si tracciano le norme e i modi di esercitare tale potere, si entra nel campo del *diritto costituzionale* e *amministrativo*, che costituiscono il diritto pubblico in senso stretto.

Altro còmpito dello Stato è quello di tutelare la legge contro ogni atto che tenda a violarla. Le norme, con cui la legge è reintegrata, ed è punita ogni violazione di essa, costituiscono il *diritto penale.*

Infine nelle contese civili come nei fatti delittuosi occorrono altre norme, che indichino i mezzi e gli atti necessari sia per dichiarare il diritto nell'interesse delle parti contendenti, sia per reintegrare la legge nell'interesse pubblico colla punizione del colpevole. Tale procedimento si risolve in un giudizio solenne pronunciato da un organo dello Stato, il potere giudiziario, e costituisce il *diritto processuale civile e penale.*

XIV. — Società e Stato. I Poteri dello Stato.

1. Società e Stato. — Le nozioni di *società* e di *Stato* hanno una base comune. Nel senso più lato la *società* è una comunità di uomini, legati da molteplici rapporti durevoli o passeggieri, e destinata alla soddisfazione degli umani bisogni. Lo Stato comprende quindi anche esso il concetto di società, e perciò non può essere inteso pienamente se non attraverso l'insieme della vita sociale.

Stato e società però non s'identificano, perchè hanno diversa *estensione* e diverso *contenuto*. Rispetto all'estensione, vi sono forme di società, le quali oltrepassano i confini di un determinato Stato, assumendo persino carattere cosmopolita. Rispetto al contenuto, se per società s'intende un insieme di individui, riuniti pel raggiungimento di umani bisogni e interessi, vi sono tante forme di società, quanti sono gli interessi. Nello Stato invece l'estensione e il contenuto sono bene delimitati.

Lo Stato ha un carattere più specifico, esso è compreso come una società ordinata *politicamente*, che mira, come a suo scopo fondamentale, alla *tutela del diritto*. Di modo che la società è piuttosto un organismo morale; lo Stato è un organismo giuridico, dotato di una particolare personalità.

In forza dell'ordinamento giuridico, che lo Stato garantisce, gli individui e le complesse attività della vita sono protetti nel libero conseguimento dei loro scopi; tutti debbono allo Stato le condizioni necessarie alla loro esistenza. Lo Stato in tal modo diviene la forma più alta e perfetta di società.

Quel che dunque più propriamente distingue lo Stato è il complesso delle norme giuridiche, di cui esso assicura

colla coazione la tutela. Lo Stato è perciò l'organo del diritto. Stato e diritto sono termini corrispondenti: l'uno è spiegato dall'altro. Il diritto suppone lo Stato, cioè il Potere che lo garantisca e lo faccia valere; lo Stato presuppone il diritto, che lo faccia esistere come tale.

Altro carattere essenziale è che lo Stato è sovrano, cioè supremo ed autonomo, in quanto si impone a tutti gli ordinamenti e a tutte le altre organizzazioni, che possano esistere in una convivenza.

Dati questi caratteri, si può definire lo Stato « *l'ordinamento giuridico di una società organizzata sotto un supremo potere in un dato territorio, e costituente una distinta personalità, capace di volere e di agire pel conseguimento degli scopi collettivi* ».

2. Lo Stato, i suoi elementi e le sue funzioni. — Lo Stato è costituito da due elementi: un elemento *materiale* e un elemento *formale*. Il primo è dato dal *popolo*, organizzato per una certa comunanza di interessi, di tendenze, di scopi, e dal *territorio*, che non solo fornisce i mezzi di sussistenza, ma favorisce quella coesione sociale, che concorre a formare la coscienza dell'unità.

L'elemento *formale* è dato dall'ordinamento giuridico sotto un potere supremo, ciò che costituisce la *sovranità*. Tale concetto di sovranità nei rapporti cogli altri Stati importa l'indipendenza; nei rapporti coi cittadini si risolve in un rapporto di signoria da parte dello Stato e di subordinazione da parte dei cittadini.

Da un punto di vista teorico si possono distinguere nello Stato tre *funzioni*, che corrispondono a tre speciali poteri: 1) il potere di fare le leggi, di creare il diritto (potere *legislativo*); 2) il potere di governare e di amministrare in conformità delle leggi e nei limiti da esse fissati (potere *esecutivo* o *amministrativo*); 3) il potere di giudi-

care, sia dichiarando il diritto, sia valutando la violazione della legge (potere *giurisdizionale*). A queste tre forme si è anche aggiunta da taluni una quarta, quella di un potere *coordinante*, rappresentato dal Capo dello Stato, quale organo supremo, che rappresenta nella sua unità la volontà dello Stato, armonizza e coordina gli altri tre poteri fondamentali.

Tali poteri non sono assolutamente e nettamente divisi, ma sono in vario modo coordinati tra loro secondo criteri di opportunità ed utilità sociale, onde spesso accade, che ognuno dei poteri assuma un còmpito, che spetterebbe agli altri. La funzione legislativa, ad es., non è esercitata dalle sole Camere, poichè l'iniziativa parlamentare viene in seconda linea; il Capo dello Stato e il Ministero, che lo rappresenta, vi influiscono in modo così attivo, che senza la loro iniziativa la funzione legislativa non potrebbe esplicarsi.

D'altra parte anche il potere esecutivo esercita una funzione legislativa colle sue ordinanze e coi suoi decreti, ed anche il potere giurisdizionale assume funzioni legislative, quando colla giurisprudenza dà origine a nuove norme, o quando è chiamato, come in Inghilterra, a collaborare alla formazione delle leggi.

La distinzione si può intendere soltanto, se ad ogni potere si conferisca un'attribuzione fondamentale, senza che perciò esso cessi di adempiere in linea subordinata altri còmpiti diversi.

Così la funzione legislativa assume un carattere suo proprio, quando emana dagli organi legiferanti (le due Camere). Infatti le ordinanze e i decreti, emanati dal potere esecutivo, le norme emanate dagli organi giudicanti debbono informarsi alla legislazione vera e propria e non contraddire mai ad essa.

La funzione amministrativa si compie nei limiti fissati

dalla legge, e non può agire se non nel caso e nelle condizioni fissate dalla legislazione.

Infine la funzione giurisdizionale constata l'esistenza della legge, e la dichiara nelle controversie tra privati, od applica la sanzione penale, in caso di violazione della legge.

Secondo il nostro Statuto, il potere legislativo spetta a un tempo al Re ed al Parlamento, formato da due Camere dei Senatori e dei Deputati. Il potere esecutivo spetta al Re, che lo esercita per mezzo dei suoi ministri, che sono responsabili. Il potere giudiziario emana dal Re; la giustizia è amministrata a suo nome dai giudici, che egli istituisce.

XV. — L'Amministrazione dello Stato.

1. Il Re. — Il Re è il capo supremo dello Stato, rappresenta la sovranità nazionale, ha il diritto di dichiarare la guerra e di fare trattati di pace, di alleanza, di commercio, quello di creare ordini cavallereschi, prescrivendone gli statuti, di conferire titoli di nobiltà.

L'azione del Re si esplica nel potere *legislativo*, sia nella proposizione di leggi, sia nella sanzione definitiva di esse, dopo l'approvazione del Parlamento; nel potere *esecutivo*, colla promulgazione delle leggi, ordinando l'osservanza di esse, colla formazione dei decreti e regolamenti necessari all'esecuzione della legge, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne, col comando di tutte le forze di terra e di mare, colla nomina a tutte le cariche dello Stato; infine nel potere *giurisdizionale*, con la nomina dei giudici, col diritto di *grazia* e commutazione di pene.

La *grazia*, che si chiama *indulto*, quando è generale per determinate categorie di reati e di pene, si applica, quando la sentenza è divenuta irrevocabile, e può avere per effetto il condono dell'intera pena o di una parte, ovvero una commutazione di pena. Per ragioni di pubblica utilità si può abolire anche la stessa azione penale, ed allora si ha l'*amnistia*, per la quale occorre prima della sanzione reale il precedente parere del Consiglio dei ministri.

La responsabilità degli atti del governo non risale al capo dello Stato, ma responsabili per lui sono i ministri. Nessuna legge, nessun atto del Governo ha vigore, se non è munito della firma di un ministro. Il Re nomina e revoca i ministri, i quali possono presentargli le proprie rimostranze e rinunciare al loro mandato. Per quanto riguarda

la responsabilità ministeriale, la Camera dei deputati ha il diritto di accusarli, traducendoli innanzi al Senato, costituito in Alta Corte di giustizia.

La monarchia, secondo il nostro Statuto, è ereditaria in linea mascolina, cioè secondo la legge salica. Il Re raggiunge la maggiore età all'età di 18 anni; egli, salendo al trono, presta, in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente lo Statuto. A lui è conferita la *dotazione* della *Corona*, beni stabili e mobili, di cui il Re ha l'uso, e un annuo assegno o *lista civile*, stabiliti dal Parlamento al principio di ogni Regno.

2. Il potere legislativo. — Il Parlamento si compone di due Camere: il Senato e la Camera dei deputati.

Il nostro Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero illimitato, aventi non meno di quarant'anni, e scelti in determinate categorie di persone. Il Senato concorre colla Camera dei deputati e col Re alla formazione delle leggi, ed esercita un sindacato col potere esecutivo. Esso ha anche attribuzioni giudiziarie, quando, costituito in Alta Corte di giustizia, giudica il delitto di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, i ministri accusati dalla Camera dei deputati, e i reati imputati ai suoi membri.

La Camera elettiva è composta di 508 deputati, scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge. Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, se non ha compiuta l'età di 30 anni, non gode i diritti civili e politici, e non ha gli altri requisiti voluti dalla legge. Non possono essere eletti i funzionari ed impiegati dello Stato, eccettuati coloro che occupano alte cariche, i sindaci, i deputati provinciali, coloro che son vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere, gli ecclesiastici aventi cure di anime, i condannati

a certe pene, i commercianti falliti, i ricoverati negli ospizi di carità.

La Camera dei deputati discute ed approva le leggi, separatamente dal Senato, e in precedenza di questo quelle riguardanti i bilanci o l'imposizione di tributi, ha il sindacato sul potere esecutivo, e può accusare i ministri e tradurli innanzi al Senato costituito in Alta Corte di giustizia.

I senatori e i deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di esser fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le legg dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria. I deputati, che rifiutano il giuramento, o non lo prestano entro il termine di due mesi dalla loro convalidazione, salvo il caso di legittimo impedimento, riconosciuto dalla Camera, decadono dal loro mandato.

I deputati sono eletti per cinque anni, e allo spirar di tal termine il loro mandato cessa di pieno diritto. Chiamasi *legislatura* il periodo, in cui dura una Camera dei deputati. Ogni legislatura si divide in *sessioni*, le quali sono aperte dal Re col *discorso della Corona*, a cui assistono i membri delle due Camere.

Per la validità delle sedute occorre la *pubblicità*, salvo quando dieci membri facciano domanda per iscritto per deliberare in segreto, la presenza della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

Il sindacato sul potere esecutivo si esercita colle *interpellanze* ed *interrogazioni*. Le Camere possono pure ordinare inchieste sull'andamento di certi servizi, sulle condizioni di talune regioni, ecc.

3. Il potere esecutivo. L'amministrazione dello Stato. — Il Re è anche il capo del potere esecutivo; ma questo è

esercitato in suo nome dai ministri responsabili, che si dicono *Segretari di Stato.* Essi presiedono ai singoli *ministeri*, il cui complesso costituisce l'*amministrazione centrale*, o *Governo.*

Attualmente i ministeri sono in numero di dodici: dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, della grazia e giustizia e culti, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle colonie.

Gli affari di maggior importanza sono trattati nel Consiglio dei ministri, presieduto dal ministro, che ha il titolo di *Presidente del Consiglio*, il quale, ordinariamente, è il personaggio più influente tra i ministri, quegli a cui il Re conferì l'incarico di comporre il *ministero* o *gabinetto.*

I ministri esercitano il loro ufficio con provvedimenti, che emanano da atti da essi contrassegnati, se firmati dal Re (decreti reali), o da essi firmati (decreti ministeriali), o con provvedimenti emessi in loro nome dai funzionari da essi dipendenti.

I ministri studiano e presentano al Parlamento le leggi attinenti al proprio Ministero, preparano i regolamenti per la loro esecuzione, formano i bilanci, dirigono i servizi amministrativi, adottano i provvedimenti concernenti il personale, mantengono la disciplina e l'ordine delle amministrazioni da loro dipendenti, e disbrigano tutti gli affari speciali di competenza del loro ministero.

Per coadiuvare il ministro e rappresentarlo di fronte ai funzionari dipendenti ed agli amministrati, vi è il *Sottosegretario di Stato*, che gode la fiducia del ministro, e ne segue l'indirizzo politico ed amministrativo.

Presso i singoli ministeri sono istituiti corpi consultivi, che coadiuvano i ministri nella loro azione amministrativa, come i Consigli superiori di pubblica istruzione, dei lavori pubblici, di sanità, ecc.

Il più importante corpo consultivo è il *Consiglio di Stato*, che prepara le leggi e i regolamenti, e risolve le più gravi questioni amministrative. Le attribuzioni del Consiglio di Stato sono *consultive* in tutti i più importanti atti amministrativi dello Stato, *giudiziarie*, in quanto esso decide sui ricorsi, per incompetenza od eccesso di potere, oppure per violazione di legge, contro atti e provvedimenti delle autorità amministrative o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali, sempre quando i ricorsi non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria.

A controllare gli atti del potere esecutivo è istituita la *Corte dei Conti*. Essa ha attribuzioni *amministrative*, in quanto esercita un controllo su tutte le spese dello Stato, registra tutti i decreti reali e ministeriali importanti una spesa, vigila sulla riscossione delle entrate, liquida le pensioni; ha anche attribuzioni *giudiziarie*, in quanto decide inappellabilmente sui conti e sulla responsabilità dei contabili ed ufficiali dello Stato e sul diritto a pensione.

Per quanto riguarda l'amministrazione interna, il regno si divide in 69 *provincie*, e queste alla loro volta si distinguono in *circondari*, in *mandamenti* e in *comuni*, fatta eccezione per le grandi città, che comprendono più mandamenti.

L'amministrazione di ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale elettivo, nel cui seno si nomina una Deputazione provinciale; l'amministrazione comunale di un Consiglio comunale, pure elettivo, nel cui seno è scelta la Giunta comunale.

La *Giunta comunale* si compone, oltre al sindaco, che ne è presidente, di un numero di consiglieri, detti *assessori*, che varia da due a dieci, con due o quattro supplenti, secondo la popolazione del comune. La Giunta rappresenta

il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, esegue le deliberazioni di esso, sorveglia i servizi comunali, forma i bilanci comunali, e compila i regolamenti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio.

A capo della Giunta è il *Sindaco*, il quale riunisce in sè il duplice ufficio di capo dell'amministrazione e di ufficiale del Governo, e in questa qualità ha l'incarico della pubblicazione delle leggi e degli altri ordini del Governo, di tenere i registri dello Stato civile, di provvedere agli atti, che gli sono deferiti dalle leggi speciali sulla sicurezza, l'igiene e l'ordine pubblico.

Il Governo ha un'ingerenza nelle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte, le quali sono trasmesse al Prefetto o al Sottoprefetto, che ne possono sospendere l'esecuzione ed anche annullarle con decreto motivato, nel caso di violazione di legge.

Il Consiglio provinciale, che nomina anche nel suo seno una Deputazione per provvedere all'esecuzione delle sue deliberazioni, regola gli affari concernenti l'amministrazione del patrimonio provinciale, l'istruzione secondaria e tecnica, le strade provinciali e tutte le altre materie d'importanza generale per la provincia.

Sulle deliberazioni del Consiglio e della Deputazione provinciale il Prefetto esercita la sua vigilanza. Il Re, per motivi gravi di ordine pubblico può sciogliere il Consiglio provinciale, provvedendo ad una nuova elezione.

In ogni provincia è istituita una *Giunta provinciale amministrativa*, presieduta dal Prefetto e composta di due consiglieri di prefettura, designati annualmente dal ministro dell'interno, e da quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano quattro anni in ufficio, e si rinnovano per metà ogni biennio. Alla approvazione di essa sono sottoposte certe deliberazioni di Consigli comunali della Provincia.

A capo di ogni provincia sta il *prefetto*, che dipende direttamente dal ministro dell'interno. Egli è in corrispondenza con tutti i ministri, rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia, ha il mandato di far rispettare le istituzioni del paese e l'ordine pubblico, pubblica le leggi e i regolamenti generali, provvede alla loro esecuzione, è l'intermediario fra il Governo centrale e le autorità amministrative e i cittadini, dirige la pubblica sicurezza, sorveglia l'andamento delle pubbliche amministrazioni provinciali e comunali, espone al Governo le condizioni e i bisogni della provincia.

Il prefetto è coadiuvato da un *Consigliere delegato*, che na fa le veci in caso di assenza o di impedimento, e dai *Consiglieri di prefettura*. Nei capoluoghi del circondario, eccettuato il capoluogo della provincia, risiede un *sottoprefetto*, che esegue gli ordini del prefetto, e serve da intermediario tra le autorità comunali del circondario ed il prefetto.

Tra i principali rami dell'amministrazione, in cui lo Stato esercita la sua funzione, sono da annoverarsi quelli riguardanti le *finanze*, l'*istruzione pubblica*, la *polizia*, la *forza armata*.

L'amministrazione finanziaria può essere considerata in rapporto coi beni dello Stato, colle spese pubbliche e coi mezzi per sopperire a queste.

I beni dello Stato sono: 1) beni *demaniali*, non suscettibili di proprietà privata, i quali servono ai bisogni dello Stato e agli usi del pubblico, come le fortezze, le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i fiumi, i torrenti, ecc.; 2) beni *patrimoniali*, che lo Stato possiede come corpo morale, e possono in tale categoria passare anche i beni di demanio pubblico, quando venga a mancare l'uso pubblico, come il terreno di un forte smantellato.

Le spese ed entrate pubbliche costituiscono il *bilancio*

dello Stato, preparato annualmente a cura del ministro del tesoro. L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Nel novembre il ministro del tesoro presenta il bilancio di *previsione* dell'anno seguente, il progetto del bilancio *definitivo* dell'anno in corso e il rendiconto dell'esercizio chiuso il 30 giugno precedente.

Il bilancio si distingue in due parti: *spesa* ed *entrata*. La *spesa* si ripartisce in tante sezioni, quanti sono i ministeri. In ogni sezione le spese e le entrate si distinguono in *ordinarie* e *straordinarie*. Due capitoli speciali sono riserbati pel *fondo di riserva* e per le *spese impreviste*.

Le spese dello Stato servono: 1) a provvedere alla sicurezza interna ed esterna dello Stato; 2) a provvedere al benessere pubblico nelle sue varie forme.

Per sopperire a tali spese lo Stato si vale delle sue rendite, che sono *ordinarie* (beni propri ed imposte), e *straordinarie* (prestiti).

L'*imposta* o *tributo* è il concorso pecuniario, che lo Stato chiede a tutti i cittadini in proporzione dei loro averi.

Le imposte si distinguono in *dirette*, come quelle che cadono sui beni stabili (imposta fondiaria, sui fabbricati) e sui redditi dei beni mobili (tassa sulla ricchezza mobile, ritenuta degli stipendi e delle pensioni, tassa sugli interessi del debito pubblico), e in *indirette*, le quali colpiscono il consumo dei prodotti (diritti doganali, dazio consumo, tasse su certi prodotti), l'uso dei mezzi di trasporto (diritti marittimi, tasse sulle ferrovie, il godimento di pubblici servizi tasse sulle concessioni governative, tasse ipotecarie, scolastiche, postali, telegrafiche, ecc.). Di natura affatto speciale è la tassa di *registro* e di *bollo*, che si paga per i contratti, gli atti giudiziali, i trasferimenti di proprietà.

Non bastando le imposte per provvedere alle spese necessarie, lo Stato ricorre al credito, contrae prestiti pub-

blici, che costituiscono il *debito pubblico*, che è garantito, essendo inviolabile ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori. Si dice *debito pubblico fluttuante* quello che lo Stato contrae per bisogni provvisori ed eventuali, a breve durata, e *debito pubblico consolidato*, quello che lo Stato ha contratto in forma permanente, iscrivendolo sul *Gran Libro del debito pubblico*. Questo, a sua volta, è *redimibile*, se lo Stato si obbliga di rimborsare i creditori totalmente o parzialmente a tempo determinato; *irredimibile*, se lo Stato assume l'obbligo di pagare gli interessi, ma non già di restituire il capitale.

Tutta l'amministrazione finanziaria e tributaria della provincia (salvo i servizi del lotto e dei tabacchi), è concentrata nelle *intendenze di finanza*, da cui dipendono parecchi uffici, ricevitorie del demanio, del registro, del bollo, conservatorie delle ipoteche, dogana, ecc.

Altra amministrazione è quella dell'istruzione pubblica, la quale dipende dal ministro della pubblica istruzione, il quale è assistito dal Consiglio superiore, composto di membri in parte di nomina regia, proposti dal ministro, in parte nominati dal Senato e dalla Camera dei deputati, in parte designati dalle facoltà universitarie. Vi sono altresì altri corpi consultivi, come la giunta superiore delle belle arti, la giunta superiore delle biblioteche, ecc.

L'istruzione pubblica si distingue in superiore, secondaria ed elementare. L'istruzione superiore si impartisce nelle Università e negli altri Istituti superiori; l'istruzione secondaria è classica (licei e ginnasii), normale (scuole normali e magistrali) e tecnica (istituti tecnici e scuole tecniche). L'istruzione elementare è data gratuitamente dai comuni, a cui spetta la nomina dei maestri, è distinta in inferiore e superiore. La legge del 15 luglio 1877 rende l'istruzione elementare obbligatoria.

Il prefetto, assistito dal *Consiglio provinciale scolastico*, sovrintende al pubblico insegnamento nella provincia. L'andamento delle scuole e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico sono affidati in ogni provincia al provveditore degli studi, coadiuvato dagli ispettori scolastici.

Dipendono dal Ministero della pubblica istruzione i convitti nazionali, sottomessi alla vigilanza del prefetto, e i servizi riguardanti gli scavi di antichità, i musei, le gallerie, le biblioteche e i monumenti nazionali.

Dal Ministero degli interni dipende l'amministrazione di *polizia*, intesa alla tutela dell'ordine pubblico. Essa ha un còmpito *repressivo*, in quanto indaga sui reati e sui loro autori (polizia *giudiziaria*); un còmpito *preventivo*, in quanto previene i fatti, che potrebbero turbare l'ordine pubblico (polizia *amministrativa*).

La polizia amministrativa è esercitata dagli agenti di pubblica sicurezza, ed è regolata dalla legge 23 dic. 1888, e da quella del 21 dicembre 1890, per quel che concerne il personale e le sue attribuzioni.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza debbono vigilare sull'osservanza delle leggi e sul mantenimento dell'ordine pubblico, sull'incolumità e sulla tutela delle persone e della proprietà, prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni, sorvegliare gli spettacoli pubblici, i pubblici trattenimenti, le industrie insalubri e pericolose, gli stabilimenti che servono ai comodi del traffico e della circolazione delle persone (alberghi, caffè, trattorie, ecc.), sorvegliare le persone soggette alla pena della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, coloro che esercitano mestieri e traffici ambulanti, e in generale le persone sospette.

Dal Ministero degli interni dipende altresì l'amministrazione delle carceri, distinte in *giudiziarie* e *penali;*

nelle prime sono i carcerati in attesa di giudizio, nelle seconde quelli che scontano la pena. Sulle carceri giudiziarie esercita una vigilanza speciale l'autorità giudiziaria.

Allo stesso Ministero è affidata la tutela della salute pubblica, su cui esercitano ancora la loro vigilanza il Consiglio superiore di sanità, i prefetti, da cui dipendono i Consigli provinciali di sanità e i medici provinciali, i sottoprefetti e i sindaci.

Vi è ancora l'amministrazione dell'esercito e dell'armata, a cui partecipano tutti i cittadini validi dai 20 ai 40 anni. Il nostro sistema militare distingue tutta la popolazione valida atta alle armi in tre categorie, corrispondenti all'*esercito permanente*, alla *milizia mobile*, alla *milizia territoriale*. L'età, le condizioni di famiglia ed anche la sorte determinano l'iscrizione in ciascuna di queste tre categorie. Sono esclusi dall'esercito coloro che sono condannati per reati gravi o di natura indecorosa; sono esclusi altresì per *riforma* coloro che per infermità, difetti fisici e intellettuali, o per deficiente statura non si mostrino atti alle armi.

Lo Stato si deve occupare dell'istruzione, che i soldati ricevono o potevano ricevere a casa loro: perciò ha l'obbligo di curarne non solo l'educazione fisica, ma altresì la morale e l'intellettuale.

4. Il potere giurisdizionale. — Infine si ha l'amministrazione della giustizia nelle materie civili e penali. La giustizia è amministrata da *Conciliatori*, *Pretori*, *Tribunali civili e penali*, *Corti d'appello*, *Corti d'assise*, *Corti di cassazione*. La giurisdizione per i reati militari è regolata dai tribunali militari, ma solo in quanto il reato riveste un carattere militare.

I *Conciliatori*, nominati per regia delegazione dai primi presidenti delle corti d'appello, su proposta dei Consigli

comunali fra gli elettori, che abbiano superata l'età di 25 anni e dimorino nel Comune, compongono le controversie, quando ne sono richiesti, e giudicano le liti, il cui oggetto non superi il valore di lire cento.

Il *Pretore* giudica le cause civili e commerciali, il cui valore superi le 100 lire, e non oltrepassi le lire 3000; in materia penale giudica delle contravvenzioni e dei delitti punibili colla reclusione o detenzione non superiore ai tre mesi, col confino non superiore ad un anno, o colla multa che non superi le 1000 lire. Egli ha inoltre le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e le altre deferitegli dalla legge.

I *Tribunali civili e penali* giudicano in prima istanza le cause civili e commerciali, il cui valore supera le 3000 lire, e i delitti punibili con pene superiori a quelle, che possono essere inflitte dai pretori, salvo i più gravi, che sono di competenza delle Corti d'assise. In *appello* giudicano le cause civili e penali, già giudicate dai pretori. Uno dei giudici del tribunale ha l'incarico dell'istruzione delle cause penali, e si chiama *giudice istruttore*.

Le *Corti d'appello*, composte di giudici, che prendono il titolo di *consiglieri*, si dividono in più sezioni, a capo delle quali v'è un presidente; alla prima sezione v'è il *primo Presidente*, che presiede a tutta la Corte. Le Corti d'appello giudicano in grado di appello tutte le cause civili e penali, decise in prima istanza dai tribunali.

Le Corti di assise sono costituite ogni anno con regio decreto nei comuni stabiliti. Esse sono presiedute da un consigliere di Corte d'appello, cui può anche sostituirsi il presidente del tribunale locale. I giudici del fatto sono i *giurati*, che pronunziano il *verdetto* sulla colpevolezza od innocenza dell'accusato, e in base a tale verdetto il Presidente pronunzia la sentenza.

I giurati sono scelti tra cittadini che hanno non meno di 25 anni di età e non più di 65, ed appartengono a determinate categorie di persone, che abbiano una certa istruzione, od occupino un ufficio governativo. Dalle liste dei giurati così formate si estraggono a sorte i nomi di coloro, che debbono prestare il loro ufficio.

Per tutelare l'esatta osservanza delle leggi è istituita la *Corte di cassazione.* Essa giudica, in materia civile, le sentenze pronunziate in grado di appello, in materia penale, i casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello pronunciate dalle Corti di appello, dai Tribunali, dai pretori e dalle Corti di assise. La Cassazione penale è unica, le Cassazioni civili sono cinque: cioè quelle di Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo.

A rappresentare il potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria è destinato il *pubblico ministero.* Egli veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, promuove la repressione dei reati, fa eseguire i giudicati. Presso la Corte di cassazione o presso le Corti d'appello tale ufficio è esercitato dai *procuratori generali*, coadiuvati da sostituti procuratori generali. Presso i tribunali civili e penali da *procuratori del Re*, coadiuvati da sostituti procuratori del Re o da aggiunti giudiziari. Presso il pretore funzionano da pubblico ministero ufficiali dell'ordine giudiziario o di pubblica sicurezza, autorità municipali.

XVI. — Il diritto penale.

1. Il diritto penale e la sua funzione. — Ogni società tende a conservare se stessa; perciò ha bisogno di un complesso di norme, che disciplinino l'attività degli individui, stabilendo ciò che è utile e ciò che è dannoso alla sociale convivenza. Ciò che è utile rientra nel campo del *lecito*; ciò che è dannoso rientra nel campo dell'*illecito*. La società allora per assicurare le condizioni della convivenza è costretta a contrapporre all'azione illecita una sanzione, che colpisca il violatore della norma.

Talora tale violazione reca danno solo agli interessi individuali, ed allora si ha l'*illecito civile;* la sanzione in tal caso si limita a ripristinare lo stato di cose, cui l'individuo ha recato offesa. Talora invece la violazione colpisce l'interesse privato e l'interesse pubblico ad un tempo, ed allora si ha l'*illecito penale;* la sanzione in tal caso non solo intende a ripristinare l'interesse privato offeso, se ciò è possibile, ma colpisce il violatore con una *pena*.

Siccome in quest'ultimo caso la violazione offende principalmente l'interesse pubblico, la reazione ad essa, cioè la sanzione, impegna direttamente la collettività, e quindi lo Stato, che ne è organo. Quindi il diritto penale è una funzione dello Stato, il quale agisce per la *difesa sociale*, per la protezione legittima degli interessi sociali, mettendo i delinquenti, temporaneamente o perpetuamente, nell'impossibilità di nuocere, e limitandone la libertà.

Il reato è considerato perciò come la lesione delle condizioni di vita di una società, come l'azione contraria all'ordinamento giuridico, contemplata e punita dalla

legge; esso può consistere in un atto *positivo* e in un atto *negativo*. Il reato *positivo* si manifesta sotto la forma di *violenza* o di *frode*. Il reato *negativo* consiste nell'*omissione* di qualche atto imposto dalla legge.

La legge positiva distingue altresì i *delitti* dalle *contravvenzioni*. I delitti si connettono a fatti, che, mossi da malvagie intenzioni, offendono il diritto altrui, e turbano le condizioni della convivenza sociale; le contravvenzioni invece si connettono a fatti che, commessi senza malvagio proposito e senza danno, sono vietati per evitare un danno individuale e sociale.

2. Imputabilità e responsabilità. — L'azione criminosa contiene due elementi: un elemento *interno*, *psichico*, che consiste nell'intenzione o proposito di delinquere, e un elemento *esterno*, *fisico*, relativo all'esecuzione o al fatto, con cui si attua la volontà criminosa.

All'elemento interno, intenzionale si connette l'*imputabilità*, la quale si riferisce al complesso delle condizioni, per cui un fatto può attribuirsi a una persona, che ne è stata la causa. Conseguenza dell'imputabilità è la *responsabilità*, in quanto l'autore dell'atto criminoso è dichiarato, come tale, capace delle conseguenze, che la legge fa derivare dall'atto, che gli viene imputato.

Per esservi vera imputabilità occorre, che l'autore del reato non solo ne sia l'autore materiale (imputabilità fisica), ma abbia agito con la coscienza dei propri atti e con libera volontà (imputabilità *morale*). Mancando l'una o l'altra di queste due condizioni, non può esservi l'imputabilità *giuridica*, cioè l'autore dell'atto non è tenuto a rispondere come violatore della legge penale.

L'imputazione presuppone, che il reato si connetta in tutti i suoi momenti essenziali alla volontà dell'agente. Il diverso concorso dell'intelletto e della volontà fa sorgere

un diverso grado di imputazione, l'uno espresso dal *dolo*, l'altro dalla *colpa*.

Il *dolo* implica la volontà consapevole di delinquere, l'intenzione deliberata di violare la legge. La *colpa* invece è la volontaria negligenza e mancanza di previsione nel compiere un fatto, che reca altrui danno: quindi implica un vizio di volontà e la prevedibilità del danno recato.

Il dolo è più o meno grave, secondo che maggiore o minore è l'intensità del proposito di delinquere; così la colpa è più o meno grave, secondo che la violazione originata dall'atto è più o meno prevedibile.

Quando manca il dolo o la colpa, il fatto è puramente casuale, non è imputabile, e quindi non vi può essere responsabilità.

Perchè vi sia un reato, occorre altresì una legge penale, che vieti l'atto criminoso. Quando una legge considera come reati azioni non vietate da una legge precedente, allora le disposizioni della nuova legge non possono colpire le azioni commesse prima della sua promulgazione; quindi la nuova legge non ha effetto retroattivo. Però se la nuova legge non considera come reati azioni colpite dalla legge precedente, o se le colpisce con pena minore, ha invece effetto retroattivo.

3. Cause che modificano l'imputabilità. — Vi sono cause che modificano od escludono l' imputabilità. Esse sono di natura fisica: 1) l'*età giovanile*, che attenua l'imputabilità, non essendo maturo il discernimento, escludendola completamente per i minori di 9 anni e per i minori di 14 anni, che non abbiano agito con discernimento; 2) *stato anormale dell'organismo*, come sordomutismo, alienazione mentale, sonno e sonnambulismo, affetto prepotente, delirio, ubbriachezza: esse escludono od attenuano

l'imputabilità, nella misura in cui scemano l'azione della volontà.

Tra le cause di natura morale sono: 1) l'*ignoranza* di fatto, la quale può essere *essenziale*, se riguarda le circostanze essenziali del reato; od *accidentale*, se riguarda le circostanze accidentali del reato; 2) la *coazione*, la quale può derivare da causa fisica (violenza) o da causa morale (passioni, forza irresistibile), e può, secondo i casi, eliminare od attenuare l'imputabilità; 3) la *legittima difesa* contro un'ingiusta aggressione; 4) lo *stato di necessità*, dovuto a un pericolo grave e imminente soprastante alla persona per opera di agenti naturali; 5) l'*obbedienza gerarchica*, che esonera però, solo in caso eccezionale, dalla responsabilità di un fatto criminoso, perchè la dipendenza legale non implica una cieca obbedienza passiva.

4. Cause che modificano la natura del reato. — Oltre alle cause che modificano l'imputabilità, vi sono quelle che modificano la natura del reato. Se l'azione criminosa non fu condotta a termine, si ha il *tentativo;* se altre persone concorsero con l'autore principale a compierla si ha la *correità*, la *complicità;* se più violazioni della legge penale sono collegate da una medesima intenzione criminosa, si ha il *reato continuato*, la *recidiva*.

Il reato, prima di essere attuato, deve essere concepito, preparato, deliberato dall'uomo. Questa prima fase sfugge all'incriminabilità, poichè non turba l'ordine sociale, e non potrebbe del resto esser provata. All'intenzione criminosa segue lo studio dei mezzi per attuare il crimine: ciò costituisce l'insieme degli *atti preparatorj* del reato, anche essi incriminabili, poichè non vi si discerne altro che la previsione di un pericolo.

Quando l'atto comincia ad entrare nella sfera dell'*esecuzione*, e l'ordine sociale corre rischio di esser violato,

allora si ha il *tentativo* o *reato tentato*, che costituisce l'esecuzione incompleta di un delitto: alla mancata esecuzione può contribuire o un caso fortuito o la volontà stessa dell'individuo, nel caso della desistenza del proposito criminoso. Quando invece il reato è compiuto non solo rispetto all'intenzione e alla volontà dell'agente, ma anche rispetto alla violazione giuridica compiuta, allora si ha il reato *consumato*.

Il tentativo è punito, ma con pena minore del reato consumato, essendo minore il danno sociale, che ne deriva.

Reato *mancato* dicesi il tentativo, in cui il reo è giunto a tali atti di esecuzione, che nulla più rimanevagli da compiere da parte sua per condurlo ad effetto; solo una circostanza estranea alla sua volontà ne ha impedita l'esecuzione. Reato *tentato* dicesi quello, in cui restano ancora all'autore di esso qualche atto da compiere per consumare il reato. La legge punisce più severamente il reato mancato, poichè in esso si manifesta maggiormente la volontà criminosa.

Il reato può essere opera di più persone: in tal caso si ha la *partecipazione* o *concorso* nel reato, o *complicità*. Allora nella valutazione dell'imputabilità si distinguono gli autori principali, come cooperatori diretti (*correi*); essi concorrono *fisicamente* con l'opera loro all'esecuzione del reato, e prestano aiuto efficace per commetterlo, o concorrono *moralmente*, determinando altri a commettere il reato. Le nostre leggi puniscono in egual misura ciascuno dei cooperatori principali; diminuiscono la pena per coloro, il cui concorso *fisico* o *morale* fu soltanto accessorio, cioè pei *complici*, salvo che la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essi non si sarebbe commesso il reato.

Quando il delinquente sia autore di più reati, si hanno il *concorso di reati* e la *recidiva;* nel *concorso* è necessario che il delinquente non abbia mai, per tali reati, riportato

condanna; nella *recidiva* invece è necessario, che egli commetta il nuovo reato, quando già sia stato condannato per un reato precedente, con sentenza passata in giudicato.

Quando i reati sono della stessa specie e prodotti da un identico proposito criminoso, si ha il *reato continuato.*

Nel caso del *concorso* la legge applica la pena pel reato più grave, aumentandola di una certa misura pei reati più lievi. Nel caso del *reato continuato*, la legge applica la pena comminata ad una sola delle azioni antigiuridiche, aumentandola da un sesto alla metà.

Riguardo alla *recidiva*, si distingue la recidiva *generica*, che si ha, quando il delitto posteriore sia di diversa natura di quello anteriore, come un omicidio commesso dopo un furto, e la recidiva *specifica*, che si ha quando i due reati anteriore e posteriore sono della stessa natura, come furto e rapina. La legge punisce più gravemente la recidiva specifica, aggravando la pena, poichè essa rivela un'invincibile tendenza del delinquente a una determinata azione criminosa e l'inefficacia della pena subìta.

5. L'azione penale. — Il reato costituisce un'offesa alla società ed un'offesa al privato, che fu danneggiato. Da ciò sorgono due obbligazioni del reo, l'una verso la società, l'altra verso la persona danneggiata.

Il diritto, che la società e il privato hanno di chiedere la riparazione del danno ricevuto, dà luogo all'*azione penale* da parte della società, all'azione civile per risarcimento di danni da parte del privato offeso. Questi potrà rinunciare ad esercitare tale diritto; ma ciò non impedisce all'autorità sociale di procedere contro il reo. L'azione penale è pubblica; però i reati più lievi, che colpiscono esclusivamente l'individuo, come il reato d'ingiuria, sono

reati di azione privata, e il procedimento penale è istituito solo in sèguito alla querela della parte offesa. Qualora l'offeso in tal caso desista dalla querela, l'azione penale si estingue.

L'azione penale si estingue: 1) con una sentenza definitiva di assoluzione o di condanna; 2) con l'amnistia; 3) colla desistenza della parte offesa nel caso di reati di azione privata.

La pena si estingue: 1) coll'espiazione di essa; 2) colla remissione di essa, facoltà che spetta al Re.

L'azione penale e la pena si estinguono: 1) con la *morte* del reo, eccettuate le pene pecuniarie, che debbono essere soddisfatte dagli eredi; 2) colla *prescrizione*, trascorso un periodo di tempo, più o meno lungo, secondo la gravità del reato, e qualora la condanna sia pronunciata, non ha più luogo l'esecuzione di essa.

6. La pena: sua funzione e sue forme. — La pena è un mezzo di difesa spettante alla società contro la perturbazione arrecata dal reato; essa consiste in un danno da infliggersi al reo e da imporsi alla sua volontà. Tale danno è un patimento non soltanto fisico, quale si ha nelle pene corporali, ma essenzialmente morale, e varia sia in quantità sia in qualità secondo i vari reati.

La pena deve avere i seguenti requisiti: 1) deve essere sentita come un male, per avere la sua efficacia morale e giuridica; 2) applicabile egualmente a tutti i delinquenti; 3) graduabile per la quantità e per la qualità per potersi adattare alla varia natura dei reati; 4) revocabile e riparabile in vista di possibili errori giudiziari; 5) limitabile possibilmente nei suoi effetti alla sola persona del reo; 6) appropriabile agli scopi della penalità, che vuole soddisfazione e riparazione al diritto leso, emendamento del colpevole, intimidazione del delinquente.

Le pene ammesse dalla nostra legge sono quelle che diminuiscono la libertà, cioè le pene carcerarie, le pene pecuniarie, e quelle restrittive di uffici e di onori.

Le pene stabilite per i delitti sono l'*ergastolo*, pena perpetua, la *reclusione* da 3 giorni a 24 anni, la *detenzione* da 3 giorni a 24 anni; l'*esilio locale* da un mese a 3 anni, l'*interdizione dai pubblici uffici* perpetua o temporanea da un mese a 3 anni, la *multa* da 10 a 10.000 lire. Le *contravvenzioni* sono punite con l'*arresto* da un giorno a due anni, con l'*ammenda* da 1 a 2000 lire, con la *sospensione dall'esercizio di una professione od arte* da 3 giorni a 2 anni. Le pene più lievi, quando il condannato non abbia riportata alcuna condanna nei cinque anni anteriori al reato commesso, possono essere surrogate dalla *riprensione giudiziale*, e possono essere altresì, con un provvedimento recente, surrogate dalla condanna condizionale, che sospende l'esecuzione della pena, che non oltrepassi i sei mesi di reclusione, qualora il colpevole sia incensurato, salvo ad applicarla, se entro il termine di 5 anni egli commetta un nuovo reato.

Altra pena accessoria è la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, che va da un anno a 3 anni.

XVII. — Il processo civile e il processo penale.

1. Il diritto processuale. Caratteri e distinzioni. — Lo Stato, cui spetta la suprema tutela del diritto, deve intervenire, come organo coattivo, per reintegrarlo, quando esso sia stato leso, sia nell'interesse privato, quando si verifica un torto civile, sia nell'interesse pubblico, quando si verifichi un torto penale.

Questa funzione dello Stato si compie coll'istituzione dei *giudizi*, in virtù dei quali l'autorità giudiziaria, come organo dello Stato, in forma solenne amministra ed attua la giustizia. L'insieme delle norme e degli istituti riguardanti l'amministrazione della giustizia costituisce il diritto processuale.

In tale funzione integratrice del diritto, la procedura segue un diverso criterio, a seconda si tratti di torto civile o penale, onde i giudizi diversificano nell'oggetto e nei mezzi, secondo che si tratti di una lesione civile o penale, e diversa è anche la riparazione giuridica.

Nella lite civile si tratta in prevalenza della lesione di un diritto particolare, che ordinariamente riguarda un interesse privato; nel fatto penale invece si tratta di una lesione, che offende non solo l'interesse privato, ma perturba l'intero ordine sociale.

Dato questo carattere, il giudizio civile tende solo a dirimere la contesa tra le parti e soprattutto a dichiarare il diritto per quel caso particolare, che forma oggetto del litigio. L'esecuzione di tale dichiarazione, espressa colla *sentenza*, è rimesso all'interesse delle parti: solo in caso di inadempienza volontaria interviene sussidiaria-

mente l'autorità sociale, per costringere la parte inadempiente ad osservare il deliberato del giudice. Perciò gli atti e gli effetti del giudizio civile restano essenzialmente nel dominio del diritto privato, e dànno solo luogo al risarcimento del danno.

Il giudizio penale riveste invece un carattere ben diverso. Siccome il reato costituisce non solo una lesione dell'interesse privato ma un'offesa all'ordine giuridico, la reintegrazione di questo non ha uno scopo privato ma sovrattutto pubblico, che si ottiene colla sanzione di una pena per chi ha violato la norma. Tale sanzione penale forma il principale scopo del giudizio penale.

2. Il processo civile. — La lesione di un diritto per mezzo di un fatto positivo o negativo (omissione) costituisce il presupposto del processo civile.

Il diritto non sarebbe perfetto, se non avesse la possibilità di reprimere ogni lesione con tutti quei mezzi, che l'ordine sociale mette a sua disposizione. Questa facoltà coattiva del diritto di farsi valere contro ogni atto, che lo offenda, dà luogo all'*azione processuale*, che denota il mezzo, con cui una persona può far valere in un giudizio il proprio diritto.

Chi esercita l'azione dicesi *attore;* quegli, contro il quale l'azione è esercitata, dicesi *convenuto.*

Se al diritto dell'*attore* di costringere alcuno in giudizio all'adempimento di un'obbligazione od al risarcimento di un danno, si contrappone un diritto del convenuto, allora all'*azione* si contrappone l'*eccezione*, che costituisce un mezzo di difesa della persona citata in giudizio.

Se l'eccezione non nega soltanto l'esistenza del diritto dichiarato dall'azione, ma implica anche una nuova pretesa contrapposta e connessa colla prima, allora assume il carattere di una *riconvenzione.*

Il primo atto del processo è dato dall'affermazione della pretesa o della domanda dell'attore: esso costituisce la *citazione*, che si notifica alla parte avversa, con tutte le ragioni di fatto e di diritto, che la avvalorano. Il convenuto nella sua risposta oppone l'eccezione, a cui può seguire la replica dell'attore e quindi la controreplica del convenuto. In tal modo si inizia e si costituisce il giudizio.

Una volta costituito il giudizio e fissati i termini del litigio, occorre esaminare i fatti controversi, addotti dalle parti, con quei mezzi di prova, atti secondo la legge ad accertare la verità dei fatti civili. Ciò forma l'*istruzione* del giudizio e la fase più saliente della lotta giudiziaria.

Quando l'istruzione è compiuta, e si sono valutate le ragioni e le prove, che le parti hanno addotto nella serie degli atti, che formano il *contraddittorio*, cessa l'opera delle parti, il giudice pronunzia la *sentenza*, risolve la controversia, e chiude il giudizio.

La sentenza definitiva costituisce così la sintesi di tutto il processo: essa rappresenta il convincimento del giudice sulle pretese delle parti, convincimento, che è legato da una parte alle disposizioni di legge, dall'altra alle prove ed ai documenti raccolti.

Se la sentenza implica errori, o per violazione di legge, o per insufficienza di prove senza colpa delle parti, allora si dà svolgimento ai *rimedi di diritto*, che si dicono anche *gravami*. Con essi la parte, che si ritiene lesa o pregiudicata nei suoi interessi e nelle sue ragioni, può impugnare la sentenza e istituire un nuovo giudizio.

Tali rimedi sono *ordinari*, come l'*opposizione* contro una sentenza emessa contro il convenuto non citato personalmente, l'*appello* contro tutte le sentenze di prima istanza, non dichiarate inappellabili. Sono *straordinari*, come la *revocazione* per gli errori di fatto delle sentenze non impugnabili con mezzi ordinari, l'*opposizione del*

terzo, che è pregiudicato nei suoi diritti dalle sentenze emesse per altre persone, il *ricorso per cassazione* per motivi di diritto contro tutte le decisioni di appello.

Quando la sentenza non è rimasta oppugnata da alcuno di questi rimedi, ovvero sieno decorsi i termini assegnati agli stessi, allora essa diventa definitiva, irrevocabile, ed acquista la forza di cosa giudicata.

La sentenza, passata in giudicato, diviene così un titolo incontrastabile per la parte vincitrice, che si può far valere con mezzi *coattivi* contro la parte soccombente. Così sorge il *giudizio esecutivo*, ultima fase del processo. Esso mira con norme speciali ad attuare le pretese legittime della parte vincitrice, a riconoscere, a far valere il suo diritto. L'esecuzione forzata, secondo la natura del torto civile, deve però riferirsi al patrimonio e non già alla persona del convenuto. L'arresto personale, che era comminato da talune legislazioni, fu abolito dalla legge italiana del 6 dicembre 1877.

Nella procedura civile si adottano due procedimenti diversi: il procedimento *formale* e il procedimento *sommario*. L'istruzione della causa, la contestazione della lite, la decisione, l'esecuzione, che nel procedimento formale si svolgono successivamente e separatamente, si attuano invece rapidamente nel procedimento sommario, in modo che tra le prime tre fasi non v'è distinzione materiale.

Il procedimento sommario è un procedimento abbreviato e rapido; con esso la causa si svolge all'udienza fissata. Mentre il procedimento formale si compie con tutta una serie di atti scritti, ed è quindi più lento, il procedimento sommario si compie in un'udienza stabilita, in presenza del magistrato, e si svolge oralmente.

Le recenti disposizioni di legge tendono a estendere l'uso del procedimento *sommario*, che si presenta come il mezzo più rapido per l'attuazione della giustizia.

3. Il processo penale. — La procedura penale ha un fine ben diverso, quello di applicare il diritto penale, di acquistare la certezza del reato e del reo, mediante il *giudizio*.

Di fronte all'interesse sociale leso, che è rappresentato dall'*accusa*, sorge l'interesse individuale, che assume la forma di *difesa*. Essa rappresenta il diritto dell'innocente e anche quello del colpevole, il quale deve avere la punizione, stabilita però nei limiti e nelle forme della legge.

La serie degli atti, in cui il diritto si manifesta come forza coattiva per l'esecuzione della legge, costituisce il *procedimento*, che gli antichi dissero *rito*, per mettere in evidenza la solennità e l'importanza di tali atti.

I principj fondamentali, su cui si basa la procedura penale, sono: 1) Essa deve contenere norme fisse e prestabilite per la scelta del giudice e per la designazione del procedimento, onde nessuno possa farsi giudice delle offese proprie od altrui, nè scegliersi a suo arbitrio il giudice; 2) Essa deve conciliare due esigenze razionali ed opposte: la celerità del giudizio per l'efficacia della repressione, e lo sviluppo completo di tutte le forme processuali per la sicurezza della libertà.

Il procedimento penale vigente ammette, che lo Stato debba assumere il còmpito di procedere d'ufficio alla persecuzione dei delinquenti. Un organo dello Stato, il *Pubblico Ministero*, è incaricato di promuovere di ufficio il procedimento e di esercitare l'azione penale.

Il primo periodo del procedimento tende all'indagine della verità, all'insaputa dell'imputato e in segreto; tutti gli atti del giudice debbono essere riprodotti in documenti scritti, onde se ne possa sindacare la legalità e l'esattezza. L'imputato è interrogato non solo ai fini dell'istruzione, onde l'interrogatorio costituisca anche un mezzo di prova, ma anche ai fini della difesa, ponendo così la tesi contraria

all'accusa e i termini della contestazione. È stabilita una giurisdizione istruttoria per giudicare sul processo scritto: in virtù di essa si può assolvere l'imputato o rinviarlo a giudizio, secondo la sufficienza delle prove raccolte.

Il procedimento, prima di giungere alla condanna del colpevole, attraversa un secondo periodo, che è costituito dal dibattimento orale in pubblica udienza. In questo si contesta all'imputato l'accusa, lo si invita alla difesa, gli si accorda l'assistenza di un avvocato, e gli si dà la facoltà di addurre le prove atte a confutare l'accusa.

In tale periodo il processo scritto si riproduce oralmente, alla presenza del giudice, in contraddittorio e in pubblico dibattimento. Nel conflitto giudiziario, che si impegna tra l'accusa e la difesa si esaminano e si discutono le prove dirette a constatare la reità (*prove a carico*), e quelle dirette ad attestare l'innocenza (*prove a discarico*).

Le fonti della prova nel processo penale sono i *documenti*, le *testimonianze*, le *confessioni*, gl'*indizi*. Le più importanti di esse sono i testimoni e gl'indizi, cioè quelle circostanze di fatto, connesse intimamente col delitto, poichè l'efficacia dei documenti ha bisogno di altre prove, e la confessione deve esser valutata alla stregua dell'interesse, che può avere l'accusato a dichiararsi colpevole di un certo reato.

La sentenza di condanna o di assoluzione chiude il giudizio, ed esprime il libero convincimento del giudice sulle prove dedotte in giudizio: il giudice applica con esso le disposizioni di legge al fatto o ai fatti costituenti l'accusa.

La sentenza di assoluzione può verificarsi o *per non farsi luogo a procedimento penale* o *per non provata reità*. La prima si ha, quando si esclude, che il fatto sia avvenuto o che il fatto costituisca reato a termini di legge, o quando l'azione penale si è prescritta od estinta. La seconda si

verifica, quando le prove di accusa non dimostrino a sufficienza, che l'accusato abbia preso parte al reato.

Si ha la sentenza di condanna, quando esiste il fatto punibile e la prova di esso, e quando risulta vera e provata l'imputazione fatta all'accusato.

Nelle Corti di assise il giudicare è attribuito distintamente ai giurati ed al presidente: gli uni giudicano in fatto, risolvendo senza motivazione le singole questioni loro proposte; l'altro in diritto, motivando la sentenza e applicando la legge in ordine alla pena.

La sentenza, come ogni prodotto del giudizio umano, può essere affetta da errori volontari o di negligenza, di forma o di sostanza, di fatto o di diritto. Allora i mezzi per impugnarla e per ottenerne la riforma, che si dicono anche *gravami*, sono, secondo il nostro Codice di procedura, quattro: 1) l'*appello*, accordato contro ogni sentenza di primo grado, per farsi luogo ad un nuovo esame della causa; 2) l'*opposizione del contumace*, ammessa contro la sentenza di primo grado in favore della parte soccombente, che non era presente al dibattimento; 3) il *ricorso per Cassazione*, inteso a purgare le sentenze da qualsiasi violazione di leggi; 4) la *revisione del giudicato*, nei casi in cui un fatto nuovo sopravvenuto mette in evidenza l'errore della prima sentenza.

Quando sono espletati tutti i gravami, la sentenza irrevocabile diviene cosa giudicata e immediatamente esecutiva. Essa stabilisce in modo assoluto e irretrattabile la reità o l'innocenza dell'accusato.

L'esecuzione rappresenta l'ultima fase del giudizio. Essa non può lasciarsi all'arbitrio del privato, ma deve essere affidata all'autorità pubblica, perchè solo per mezzo di essa si riafferma il diritto violato.

Anche il procedimento penale si distingue in *formale* e *sommario*. Il procedimento formale si svolge in due fasi,

l'una dell'istruzione, l'altra del giudizio. Il procedimento sommario ha soltanto la seconda fase, quella del giudizio, preceduto da atti preliminari di preparazione. Esso costituisce il cosiddetto procedimento *con citazione diretta*, che si distingue da un procedimento ancor più abbreviato, che si dice con *citazione direttissima*.

Il procedimento formale costituisce la regola pei reati più gravi, che si discutono nei giudizi dei tribunali e nelle Corti d'assise, il procedimento sommario si svolge ordinariamente nei giudizi davanti ai pretori. Il recente Codice di procedura estende in taluni casi anche ai tribunali il procedimento sommario.

Il procedimento con *citazione direttissima*, o procedimento sommario abbreviato, si ha, quando si traduce immediatamente l'imputato all'udienza del giudice per essere giudicato, quando sia arrestato in flagrante reato, cioè nell'atto, in cui egli abbia commesso il reato.

XVIII. — Il diritto internazionale pubblico e privato.

1. Il diritto internazionale. Carattere e distinzioni. — L'attività giuridica dei popoli non si esplica soltanto nella loro vita interna, ma anche esternamente pei molteplici rapporti, che li legano ad altri popoli. Ciascuno Stato, mentre eleva a persona l'individualità di un popolo, per gli stessi fini sociali, che è chiamato ad attuare, non può vivere isolato, deve partecipare alla vita comune delle nazioni civili, contribuendo colle sue forze allo sviluppo della civiltà.

Così al di sopra dei popoli, delle nazioni, degli Stati si costituisce una forma di comunanza sociale, la comunanza o società internazionale, l'*umanità*, in cui i fini dell'uomo ottengono una più completa realizzazione.

Il concetto di *umanità*, mentre non disconosce l'individualità dei singoli Stati, afferma non solo la legge della loro coesistenza, ma anche l'esigenza della loro cooperazione in un'unità superiore. In base a queste leggi di coesistenza e di cooperazione, che dànno l'impronta a ogni forma di attività giuridica, si determinano i rapporti scambievoli dei vari Stati, che costituiscono il *diritto internazionale.*

Il diritto internazionale distinguesi in *pubblico* e *privato.* Il primo considera i rapporti tra Stato e Stato come personalità collettive nell'esplicazione della sovranità, il secondo considera i mutui rapporti tra i singoli cittadini di diversi Stati, o con lo Stato, di cui non fanno parte, od anche i rapporti di diversi Stati, ma come soggetti di rapporti giuridici privati.

2. Fonti del diritto internazionale. — Fonti del diritto internazionale sono: 1) le *consuetudini*, le quali si costituiscono spontaneamente tra due o più Stati, che vengono a contatto ed entrano in rapporto tra di loro; 2) i *trattati*, che sono accordi, dichiarati in forma più o meno solenne, in cui si stabiliscono rapporti obbligatorj tra due o più Stati; 3) il *riconoscimento*, che è l'atto con cui uno Stato accetta, direttamente o indirettamente, in modo tacito o espresso, una data norma o un dato vincolo giuridico, oppure considera un altro Stato come capace di osservare quella norma o di costituire quel vincolo; 4) la *giurisprudenza* della *Corte permanente di arbitrato dell'Aja*, istituita nel 1899, e della *Corte internazionale delle prede marittime*, istituita nel 1907 all'Aja.

Accanto a queste fonti più importanti vi sono altre fonti sussidiarie come le *Leggi aventi carattere internazionale*, con cui i singoli Stati determinano le norme di condotta da adottare di fronte ad un altro Stato, la *giurisprudenza dei tribunali nazionali*, quando essa risolve controversie attinenti ai rapporti internazionali, e così pure gli *Atti diplomatici.*

3. Soggetti del diritto internazionale. Diritti degli Stati. — I soggetti del diritto pubblico internazionale sono gli Stati. Per costituire la personalità di uno Stato, dal punto di vista internazionale, occorrono quelle stesse condizioni, che ne costituiscono la personalità nei riguardi interni: il *popolo*, poichè senza di esso non può sorgere uno Stato; il *territorio*, che è necessario per distinguerlo dagli altri Stati e per assicurare ad esso una vita continua; la *sovranità*, cioè l'esistenza di un'organizzazione politica.

I diritti fondamentali, inerenti alla personalità degli Stati, possono ridursi a due: il diritto di *conservazione* e quello di *autonomia* e *indipendenza.*

Il diritto di conservazione è il diritto primordiale per eccellenza. Ogni Stato, pel fatto stesso che esiste, ha il diritto di conservarsi, servendosi dei mezzi necessari alla propria difesa ed all'incolumità della sua popolazione. Esso può organizzare le proprie forze militari, può impedire la permanenza nel suo territorio di stranieri, che sieno causa di perturbamento.

Il diritto di autonomia e d'indipendenza è altresì fondamentale. Ogni Stato ha il diritto di adottare l'ordinamento politico e amministrativo, che più gli convenga, senza che gli altri Stati possano in esso avere alcuna ingerenza. Ogni Stato ha il diritto di legiferare nel modo che crede più opportuno, ha il diritto di sottoporre ai propri tribunali tutte le controversie, per cui essi abbiano la competenza di pronunziarsi.

Lo stesso diritto di autonomia e di indipendenza può essere esercitato da ogni Stato sovrano anche nelle relazioni internazionali. In virtù di esso ogni Stato ha il diritto di essere rappresentato all'estero dai propri ambasciatori, il diritto di negoziare direttamente con gli altri Stati e di stipulare con essi convenzioni e trattati, il diritto di esercitare liberamente il commercio, il diritto, nei casi estremi, di ricorrere ad un'azione coercitiva, avvalendosi del *diritto di guerra*.

Conseguenze del diritto di indipendenza sono il diritto di *eguaglianza* e il diritto al *reciproco rispetto*.

In base al diritto di *eguaglianza* ogni Stato sovrano ha diritto ad essere considerato e trattato alla pari con ogni altro Stato, per quel che si riferisce alla propria sovranità. Naturalmente tale diritto di eguaglianza, come tra gli individui così tra gli Stati, sussiste solo in principio, ma non corrisponde ad una situazione di fatto, poichè gli Stati differiscono per potenza, per grado di civiltà, ed esercitano una diversa efficacia ed influenza sulla politica internazionale.

Uno Stato ha diritto altresì ad essere *rispettato* nel rispetto materiale, morale, politico. Ciò importa che in nessun modo si deve violare il suo territorio, che si debbano rispettare quegli emblemi, che rappresentano la personalità dello Stato, e le persone, che lo rappresentano all'estero. Se un'offesa è stata arrecata, lo Stato offeso ha diritto ad una riparazione.

Il diritto di indipendenza ingenera per gli Stati il dovere del *non intervento*, cioè il dovere di non intromettersi negli affari interni o internazionali di un altro Stato, per imporgli una determinata linea di condotta, salvo che si tratti di impedire o reprimere le violazioni del diritto internazionale. In tal caso è necessario, che esso si effettui in *forma collettiva*, poichè solo la collettività degli Stati può essere competente a reprimere le violazioni compiute.

4. Oggetto del diritto internazionale. — Gli oggetti del diritto internazionale, che dànno luogo a frequenti relazioni tra gli Stati sono: il *territorio* e gli *individui*.

Il territorio è la fase materiale dello Stato: esso è costituito da quella parte della superficie terrestre, su cui uno Stato esercita la propria sovranità.

Per la precisa distinzione della sovranità è necessario determinare esattamente i *confini* dei singoli territori, per evitare i conflitti tra le varie sovranità. Tali confini o sono naturali (catene di montagne, corsi di acque, mare), o sono convenzionali, artificiali.

La sovranità di uno Stato si estende non solo al territorio propriamente detto ma a quella parte del mare, che lambisce la costa, che si dice *mare territoriale*, ai golfi ed alle baie, ai porti, alle rade, ai fiumi, che scorrono sul suo territorio, ai mari interni, che non sieno però, come il Mar di Marmara, mezzo di comunicazione tra un mare e l'altro.

L'alto mare, in tutta la sua estensione, non può esser oggetto di sovranità: esso è quindi per tutti libero.

In forza di una finzione giuridica, generalmente ammessa, le navi si considerano, salvo alcune restrizioni, come territorio dello Stato, a cui appartengono. La prova della nazionalità per le navi mercantili risulta da uno speciale documento, che è l'atto di nazionalità, per le navi da guerra risulta semplicemente dalla bandiera che inalberano.

Anche gli *individui* sono considerati come *oggetti* del diritto internazionale, in quanto i diritti e gli interessi individuali dànno luogo a frequenti relazioni fra gli Stati, le quali richiedono per loro regolamento la fissazione di certe norme, di cui ogni Stato può esigere dagli altri l'osservanza. Ogni Stato conserva il suo potere sui suoi cittadini anche in paese straniero, e d'altra parte esso esercita diritti di sovranità anche sugli stranieri, che dimorano sul suo territorio. Sorge perciò tutto un complesso di relazioni interstatali, che riguardano i singoli individui.

Essendo gli Stati persone giuridiche, per potere entrare in relazione tra loro, hanno bisogno di farsi rappresentare da determinate persone.

5. Le rappresentanze. — Lo Stato, nelle sue relazioni esteriori, è rappresentato principalmente dal suo capo, indi dal ministro degli esteri, dal quale dipendono gli agenti diplomatici e consolari, i quali rappresentano uno Stato presso un altro.

Possono avere altresì incarico di rappresentanze con speciale missione appositi mandatari, detti, secondo i casi, plenipotenziari, commissari, ed anche in determinate circostanze gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

I molteplici e continui rapporti tra Stati possono esser mantenuti dalle rappresentanze diplomatiche, che, isti-

tuite permanentemente presso i governi stranieri, provvedono a tutelare i diritti e gli interessi dello Stato, che rappresentano, a mantenere amichevoli relazioni coi governi stranieri ed a proteggere i concittadini dimoranti all'estero.

Al carattere rappresentativo dell'alto ufficio si connettono due prerogative: l'*inviolabilità* e l'*immunità*. La prima importa un'efficace protezione del legato, onde un'offesa fatta a lui assume il carattere di delitto politico, ed è punita più gravemente di quella fatta ad un privato. Essa riguarda non solo la persona del legato, ma tutto ciò che è in immediato contatto con la sua persona, come la casa, i locali d'ufficio, la corrispondenza, ecc. La seconda implica esenzione dalla potestà territoriale, onde lo fa considerare come esistente fuori dei confini dello Stato, in cui risiede. Egli del pari non è soggetto alla giurisdizione penale, perchè in lui si personifica la maestà e l'indipendenza dello Stato, da lui rappresentato.

A diritti così ampi corrispondono non meno gravi doveri. Egli deve astenersi da ogni atto, che menomi la dignità del proprio Stato, o leda i diritti di quello che lo ospita. Un'azione criminosa, un'attitudine minacciante la sicurezza dello Stato, presso cui è accreditato, dà a questo facoltà di chiedere in linea diplomatica una riparazione, e nei casi più gravi di adottare i provvedimenti necessari ad impedire le conseguenze del fatto, come la consegna dei passaporti, forma velata di espulsione, e finanche l'arresto.

Dagli agenti diplomatici si distinguono gli *agenti consolari*, che rappresentano e tutelano gli interessi economici della propria nazione nei paesi esteri, benchè talvolta a tale funzione economica e sociale possano aggiungere qualche funzione politica.

Gli agenti consolari hanno quattro attribuzioni: 1) di ordine *amministrativo*, come legalizzazione di atti, rilascio

di passaporti e di certificati di vita, soccorso agli indigenti, sorveglianza dell'emigrazione, protezione del commercio; 2) di *ufficiali di stato civile*, redigendo gli atti dello stato civile; 3) *notarili*, nel ricevere gli atti di ultima volontà, di donazione, gli atti contrattuali; 4) *giudiziarie*, compatibili coi diritti della sovranità territoriale del paese straniero, in quanto possono giudicare come arbitri in materia civile e commerciale, e nelle contestazioni, che possono sorgere tra gli ufficiali e i marinai di una nave dello Stato che rappresentano.

6. Obbligazioni internazionali. — Le relazioni tra gli Stati dànno luogo frequentemente ad atti giuridici di natura convenzionale, che fan sorgere determinati diritti ed obbligazioni. Così sorgono i *negoziati diplomatici*, i *congressi* e le *conferenze*, per stringere legami più stretti tra i popoli e per deliberare su interessi comuni.

I più importanti atti giuridici degli Stati, che sono fonte di obbligazioni, sono i *trattati*, cioè quelle convenzioni, che due o più Stati stipulano tra loro, per dare origine col loro reciproco consenso ad un vincolo giuridico, o per far cessare o modificare un vincolo giuridico preesistente. Essi hanno forza obbligatoria per gli Stati contraenti, per ragioni di utilità reciproca e di necessità.

A tali trattati possono partecipare in vario modo anche altri Stati, o per la *garanzia*, che uno Stato accorda per assicurarne l'esecuzione, o coi *buoni uffici* o colla *mediazione*, con cui uno Stato interviene di sua iniziativa o per invito degli altri Stati contraenti, per eliminare i motivi di controversia, per adesione ad una convenzione già stipulata, di cui uno Stato assume tutte le obbligazioni, o infine per *accessione*, in virtù della quale accetta di divenire esso stesso parte contraente.

I trattati si estinguono per reciproco consenso delle

parti stipulanti, o pel completo adempimento dell'obbligazione, o per lo spirare del termine stabilito per la durata del trattato, o per la verificazione di una condizione, che scioglie il trattato, o per la distruzione dell'oggetto della convenzione, o per l'estinguersi degli Stati stipulanti.

Sono modi di estinzione, che possono valere esclusivamente pei trattati la *denuncia* di un solo Stato, quando sieno mutate del tutto o in parte le condizioni, che giustificavano il trattato; e la *guerra*, la quale annulla però soltanto i trattati di carattere politico, non quelli aventi scopi giuridici, sociali, economici.

7. I conflitti tra gli Stati e i mezzi pacifici di soluzione: l'arbitrato. — I conflitti tra gli Stati possono sorgere o per la violazione di un diritto o per un contrasto di interessi. I mezzi per risolverli possono essere *pacifici* e *coercitivi*.

Tra i mezzi pacifici possono considerarsi i *negoziati* tra gli Stati direttamente interessati, i *congressi* e le *conferenze* internazionali, i *buoni ufficj* delle Potenze amiche, la *mediazione* da parte di altri Stati, che intervengono per conciliare la contesa.

La Conferenza dell'Aja del 1899 creò anche la *Commissione internazionale d'inchiesta*, la quale ha il còmpito di risolvere pacificamente quei conflitti internazionali, che derivano da fatti non bene accertati, e che non impegnano direttamente l'onore e gli interessi essenziali degli Stati in conflitto.

Il mezzo pacifico, che si è rivelato più efficace, è l'*arbitrato internazionale*, che ha avuto largo sviluppo nella seconda metà del secolo XIX, ed acquistò molta autorità, specialmente dopo che la sentenza arbitrale del 1871 nella questione dell'Alabama riuscì ad evitare la guerra tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America.

Allo sviluppo di tale istituto ha contribuito molto la *Corte permanente d'arbitrato*, istituita dalla Conferenza dell'Aja del 1899 e i *trattati permanenti di arbitrato*, già conclusi tra varie nazioni, per risolvere tutte le controversie, che possono sorgere tra di esse, oppure quelle soltanto di una determinata categoria.

8. La guerra. — Quando una controversia internazionale non si può risolvere con mezzi pacifici, gli Stati adoperano i mezzi coercitivi. Si possono allora avere la *ritorsione*, con misure sfavorevoli a danno di un altro Stato, le *rappresaglie*, azioni contrarie al diritto e dannose allo Stato nemico, il *blocco pacifico*, impedendo coll'uso delle forze militari ad uno Stato di comunicare con altri, e infine il mezzo estremo, la *guerra*, la quale sospende tra le parti belligeranti le relazioni pacifiche, fondate sulle convenzioni e sulle consuetudini, e crea nuovi diritti e doveri non solo tra i belligeranti stessi, ma rispetto agli Stati neutrali.

La guerra moderna ha due caratteri, che la distinguono dall'antica: 1) il diritto di strage si limita alle forze combattenti, rispettando le parti dell'esercito, addette ai servizi amministrativi e sanitari, che non partecipano direttamente alla lotta; 2) che per gli stessi combattenti, quando sia cessata la resistenza, al diritto di violenza sino alla morte subentra quello di cattura.

A tali esigenze sono ispirate le convenzioni di Ginevra del 22 agosto 1864, che accorda i diritti di neutralità alle ambulanze, e agli ospedali militari, e quella di Pietroburgo del 1868, che vieta l'uso delle palle esplodenti. E molte altre convenzioni tendono a mitigare gli effetti disastrosi della guerra, a limitarne i diritti e l'estensione, a subordinarne i procedimenti a principj più umanitari.

Lo stato di guerra può terminare sia colla cessazione di

fatto delle ostilità per esaurimento dei mezzi di difesa e di offesa da parte dei belligeranti, sia colla sottomissione completa dello Stato vinto, sia più normalmente colla conchiusione di un trattato di pace.

Il trattato di pace definitivo può essere preceduto dai *preliminari di pace*, convenzione stipulata allo scopo di poter stabilire senza ritardo la pace, salvo ad accordarsi ulteriormente sulle modalità, con cui essa sarà conchiusa.

9. La neutralità. — Il riconoscimento pieno del diritto degli Stati neutrali di fronte ai belligeranti rivela non solo il predominio, che gli interessi permanenti della pace hanno acquistato su quelli eccezionali della guerra, ma anche la limitazione sempre più notevole della guerra e delle sue conseguenze perturbatrici.

La *neutralità* esprime la condizione giuridica degli Stati, che non partecipano alla guerra, mantengono relazioni pacifiche con entrambi i belligeranti, e si astengono da qualsiasi concorso diretto o indiretto alle operazioni guerresche.

Lo Stato neutrale deve quindi astenersi dal fornire ad uno dei belligeranti corpi di truppe, vendere ad esso navi da guerra od armi. Esso deve altresì opporsi a qualsiasi violazione del proprio territorio da parte dei belligeranti, non solo impedendo, che su di esso o nelle proprie acque territoriali si effettuino atti di ostilità, ma anche il passaggio di truppe o di materiale da guerra; deve altresì impedire, che nel proprio territorio sieno costruite ed armate, e dalle sue acque litorali escano navi, che si presumono destinate a far parte delle forze combattenti di uno dei belligeranti, ed infine che i suoi porti e le sue coste diventino base di operazioni guerresche per uno dei belligeranti.

Salvo alcune limitazioni, il commercio dei neutrali e le loro relazioni economiche e politiche coi belligeranti rimangono perfettamente libere, poichè i diritti dei neutrali si riducono essenzialmente a conservare e ad assicurare la loro indipendenza e ad evitare per essi le conseguenze dannose della guerra.

10. Il diritto internazionale privato. — Il diritto internazionale privato presuppone le differenze legislative tra i vari Stati in materia di diritto privato, e mira a determinare il campo d'applicazione delle leggi dei singoli Stati, per quanto riguarda i rapporti di diritto privato.

La scienza moderna ha per tal riguardo cercato di armonizzare il principio stabilito dal Savigny, che dall'intima natura di ciascun rapporto giuridico si deve determinare, quale legge sia competente a regolarlo, e quello del nostro Mancini, che ogni individuo deve esser retto non già dalla legge, ove è stabilito il suo domicilio, ma dalla legge della sua nazionalità.

La scienza ha riconosciuto, che le varie norme di diritto privato possono, nella loro applicabilità, raggrupparsi in alcune categorie, per ognuna della quali è necessaria una determinata norma di diritto internazionale privato.

Così per le disposizioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone, i rapporti di famiglia e di successione si applica la legge nazionale degli individui, poichè i singoli individui conservano un legame giuridico-politico con lo Stato, a cui appartengono, anche quando si trovano in paese straniero. Pei diritti reali invece prevale di regola la legge, ove è situata la cosa, che è oggetto del diritto. Per le disposizioni, che non hanno carattere obbligatorio, le parti interessate si riferiscono alla legge che preferiscono. Per le forme degli atti si adotta la legge del luogo, ove è com-

piuto l'atto. Per le disposizioni del luogo si applica la legge del territorio, in cui si svolgono gli atti.

Nel campo del diritto privato internazionale regna ancora una grande incertezza, per la diversità dei criteri seguìti dai singoli Stati, e per la scarsezza delle convenzioni internazionali, regolanti i rapporti di diritto privato, onde è necessario stabilire i principj fondamentali, che compongono le controversie di tale natura, pervenendo a quella che è un'aspirazione degli scienziati e degli uomini di Stato, cioè la codificazione del diritto privato internazionale.

PARTE SECONDA.

ELEMENTI DI ECONOMIA

I. — L'economia politica e le leggi economiche. Il metodo induttivo e il metodo deduttivo.

1. L'economia politica come scienza. — L'economia politica studia i rapporti fra gli uomini viventi in società, in quanto mirano alla soddisfazione dei bisogni materiali, e si riferiscono al *benessere*.

L'economia politica tende ora a distinguersi in due discipline distinte, che riguardano due diversi ordini di studj: l'*economia politica pura*, la quale studia le relazioni *spontanee*, che sorgono tra gli uomini viventi in società, collo scopo di spiegarle, non di giudicarle, dal punto di vista morale o dal punto di vista pratico; l'*economia sociale*, che studia le relazioni *volontarie*, che si sviluppano nella società, come istituzioni e associazioni, create dagli uomini per migliorare il loro stato, allo scopo di ricercare e valutare i mezzi più adatti per raggiungere la loro finalità.

Per tali criteri ben distinti, mentre l'economia politica pura tende a divenire una scienza naturale dei rapporti economici, l'economia sociale tende ad avvicinarsi alle scienze morali, studiando ciò che *deve essere*, onde spesso è stata denominata, specialmente in Germania, *politica sociale*.

2. Leggi economiche. — L'economia politica ha acquistato, pel suo meraviglioso sviluppo, tutti i caratteri di una scienza, onde si può affermare, che i fatti, di cui essa si occupa, sono connessi tra loro da *relazioni necessarie*, le quali sono ormai accertate, e prendono il nome di *leggi*.

A poco a poco la nozione di un ordine costante dei fenomeni si è accolta in tutti i dominj della scienza, anche in quelli in cui sembrava dovesse imperare l'incostanza e l'irregolarità dei fenomeni.

Nel dominio delle scienze fisiche, ove l'osservazione e la sperimentazione si sono esercitate su vasta scala, sembra che la legge abbia maggiore estensione e generalità, e nello stesso tempo abbia un carattere più spiccato di *necessità;* onde uno scienziato, dato un fatto, può prevedere con certezza quello che lo seguirà e lo accompagnerà. Così l'astronomo prevede l'ecclissi, il chimico prevede il risultato della combinazione di due sostanze, e così via.

Sembrava che il concetto di legge si potesse mal applicare nei fenomeni di ordine sociale, pel dominio che in essi esercita la *libertà* e per la complicazione dei rapporti umani, soggetti a tante cause perturbatrici. Ma quando furono studiati con più rigoroso metodo scientifico anche i fatti umani, che pajono soggetti all'arbitrio della volontà umana, si è intraveduto, che essi, al pari dei fenomeni naturali, hanno un ordine regolare di successione. Il principio di causalità vale tanto pei fenomeni naturali quanto pei fenomeni economici e sociali, o in altri termini gli uni e gli altri si riconducono a cause necessarie.

Come dall'azione di una forza fisica, in determinate condizioni, deve attendersi inevitabilmente un dato effetto, finchè non sia modificata o perturbata da altre forze, così da una forza o da un complesso di forze economiche, in determinate condizioni, deve attendersi un risultato, pa-

rimenti necessario, se altre forze non vengano a modificare o a contrastare il libero svolgimento.

La varietà e la molteplicità crescente dei fattori e degli elementi sociali ed economici non impediscono di discernere alcune forze costanti; soltanto l'applicazione delle leggi richiede una maggior cautela, perchè occorre tener conto di tutte le circostanze, che contribuiscono all'effettuazione del fenomeno.

E come la volontà umana si esercita ogni giorno sui fenomeni di ordine fisico per modificarli in conformità dei nostri bisogni, ciò che non può effettuarsi se non si conoscano e si seguano le leggi naturali, che li governano; nello stesso modo, se non possono radicalmente cangiarsi le tendenze umane, pure le condizioni economiche e le istituzioni sociali esercitano una certa influenza sulla particolare manifestazione di esse, e la volontà umana, seguendo ed applicando le stesse leggi economiche, può affrettare e promuovere condizioni più favorevoli al progresso ed al benessere.

Si è osservato, che i fenomeni economici sono così diversi nei vari luoghi e tempi, da non potersi ricondurre a cause di ordine generale. Certo, anche i fenomeni economici, al pari di qualsiasi fenomeno sociale, subiscono l'influenza dell'ambiente, e si trasformano incessantemente nel tempo, onde non è possibile raffrontare la costituzione economica antica, la feudale e la moderna. Ciò non toglie però, che tali fasi si possano studiare nel loro contenuto, nelle loro cause tipiche, nell'ordine di successione, che non è accidentale. Ed allora si scorgono ragioni profonde, che determinano la decadenza di una forma e il sorgere di un'altra, si scorge il carattere di necessità, che lega il fenomeno antecedente al fenomeno conseguente, e si constata quella regolare successione dei fenomeni, che permette di formulare, anche attraverso le

varie fasi storiche, le leggi, che governano l'evoluzione economica.

3. Il metodo induttivo e il metodo deduttivo nello studio dei fatti economici. — Nella ricerca delle leggi economiche l'economia politica si giova di vari metodi, a seconda della natura delle questioni, che tratta.

A due si riducono essenzialmente i metodi d'investigazione scientifica: il metodo *deduttivo* e il metodo *induttivo.*

Il metodo *deduttivo* parte da dati d'indole generale, che si ammettono senza discussione, e ne deriva col solo aiuto del raziocinio una serie di conseguenze logiche: è il metodo adottato specialmente dalla geometria.

Il metodo *induttivo* parte invece da fatti particolari per risalire a leggi di indole generale: è il metodo che, introdotto nelle scienze fisiche e naturali, ha dato risultati così meravigliosi.

Quale dei due metodi è più adatto all'economia politica? Le basi dell'economia furono poste col sussidio del metodo deduttivo. Gli economisti della scuola classica partirono da principj considerati assiomatici o forniti da osservazioni di indole generale, come l'aumento della popolazione, il rendimento non proporzionale della terra, la legge del menomo sforzo, con cui l'uomo cerca di procurarsi la massima soddisfazione con la minima pena, per costruire tutto un sistema di economia.

Più recentemente si è contestata la bontà di questo metodo, che fa considerare l'uomo come mosso solo dal proprio interesse, eguale in tutti i paesi e in tutti i tempi, senza tener conto di tutte le forze perturbatrici.

Perciò dalla nuova scuola fu raccomandato il metodo induttivo, il cui vantaggio sta nell'osservazione paziente, continua e coordinata di tutti i fatti sociali, quale è dimo-

strata, pel presente, dalle statistiche, dalle relazioni dei viaggiatori, pel passato dalla storia. Questa scuola è chiamata anche scuola *storica*, perchè la storia può nel miglior modo rivelare il carattere dei fenomeni sociali ed economici, indicando come essi si sien formati e trasformati. È stata detta anche dell'*economia politica nazionale*, perchè, rinunciando alla ricerca di leggi generali, che governino l'uomo astratto, si limita a determinare le leggi storiche, che regolano le relazioni tra gli uomini viventi in una data società.

Ma tale metodo non può apportare nell'economia politica gli stessi risultati fecondi apportati nelle scienze fisiche e naturali, non solo perchè l'osservazione dei fatti economici è più difficile per la loro complessità e varietà, per la molteplicità delle cause perturbatrici, ma anche perchè nelle scienze economiche e sociali non si può applicare l'*esperimento* diretto, come può fare il chimico, il fisico, il biologo, i quali possono porre il fenomeno da studiare in condizioni determinate artificialmente, facendo variare queste a volontà.

Nondimeno agli studiosi di fatti economici si offrono alcuni mezzi, che possono sostituire l'esperimento: i fatti, che sorgono mediante un'alterazione di circostanze, spontaneamente avvenuta, i fatti risultanti da un'alterazione di circostanze, provocata artificialmente da provvedimenti governativi, i tentativi e le prove, che l'uomo fa nella pratica economica per studiare i risultati di date azioni.

Anche l'induzione storica giova moltissimo: lo studio delle fasi, che ha attraversato lo sviluppo di un fenomeno, può rivelarci le cagioni di tali trasformazioni e rivelarci i veri caratteri di esso; così l'aver esaminato le varie fasi, che attraversa la proprietà, ha permesso di scrutarne meglio gli elementi, la funzione, il carattere.

D'altra parte l'induzione della statistica, mediante la comparazione, permette di ravvisare regolarità ed unifor-

mità nei vari fenomeni sociali, avviando alla determinazione di vere leggi scientifiche.

Colla scorta di tutti questi mezzi il metodo induttivo procede in questo modo: 1) *Osserva* i fatti dai più ai meno importanti; 2) *imagina* una spiegazione generale, la quale permetta di connettere tra loro alcuni gruppi di fatti in rapporto di causa ed effetto, formulando in tal modo una *ipotesi;* 3) *accerta*, se questa ipotesi sia fondata, indagando coi dati di osservazione, se corrisponda esattamente alla realtà.

Il punto di partenza deve essere sempre dunque l'osservazione dei fatti, e quando col metodo induttivo si sia pervenuti a verità d'indole generale, allora si rende giustificabile anche il metodo deduttivo, che prenda come punto di partenza le verità accertate induttivamente.

E la scuola deduttiva rivive adesso in due scuole: la scuola *matematica* e la scuola *psicologica.*

La scuola matematica considera le relazioni, che si stabiliscono tra gli uomini in qualsiasi circostanza come rapporti di *equilibrio*, simili a quelli che studia la meccanica, ed egualmente suscettibili di esser espressi in forma di equazioni algebriche e con figure geometriche. A tale fine occorre ridurre il problema a un certo numero di condizioni determinate, facendo astrazione da tutte le altre, come fa appunto la matematica. L'applicazione della matematica all'economia ha giovato a mettere in evidenza le molteplici quantità variabili, che influiscono sopra un fenomeno e sulla necessità di trovare tante relazioni logiche indipendenti, quante sono le stesse quantità variabili.

La scuola *psicologica*, detta anche *austriaca*, poichè in Austria ha avuto i maggiori rappresentanti, si dedica esclusivamente alla teoria del valore, su cui basa tutta la scienza economica, e considerando il valore solo come

l'espressione dei desiderj dell'uomo, riduce la scienza economica allo studio di tali desiderj e delle cause, che accrescono o diminuiscono la loro intensità, addentrandosi in una sottile indagine psicologica.

In generale, si può dire, che il metodo induttivo ha giovato e giova nelle indagini di natura descrittiva, in quelle che riguardano le forme dei fenomeni economici, in quelle che riguardano il merito di taluni istituti economici di ordine pratico. Esso è altresì utile per l'esame di circostanze, con cui si riesce a conseguire un'approssimazione sempre più completa. Talune regolarità empiriche, induttivamente constatate, sono preparazione alle leggi scientifiche.

Il metodo deduttivo è stato utile per formulare le teorie del valore, dei redditi, della circolazione e distribuzione della ricchezza.

Una verificazione perfetta delle leggi dimostrate deduttivamente non può aversi direttamente collo studio dei fatti reali, sempre più complessi di quelli studiati e accompagnati da circostanze individuali, di cui nel ragionamento scientifico non si tien conto. Però talune concordanze, ravvisate nelle linee generali, fanno sperare, che il processo induttivo, se saviamente adoperato, può servire di opportuna conferma dei ragionamenti deduttivi.

II. — Concetto e distinzione delle ricchezze. Ricchezza e valore.

1. Concetto e distinzione delle ricchezze. — Se consideriamo il mondo esteriore in rapporto alla conservazione della nostra esistenza ed al nostro benessere, notiamo, che taluni oggetti del mondo esteriore sono atti a soddisfare i nostri bisogni. Tale attitudine a giovare a un qualsiasi bisogno o desiderio nostro si dice, nel senso economico, *utilità*.

Non tutti gli oggetti del mondo esteriore, animali, vegetali, corpi inanimati, hanno questa particolare attitudine, ma solo in minima parte costituiscono *utilità*. Di tutte le innumerevoli specie di animali, ad es., soltanto 200, si è osservato, sono *utili* all'uomo.

Perchè una cosa possa essere considerata come *utile*, nel senso economico, deve soddisfare due condizioni:

1) deve esservi una relazione tra le proprietà fisiche di essa e un bisogno o desiderio dell'uomo.

Così il pane è utile, perchè contiene sostanze adatte alla nostra alimentazione, e corrisponde al bisogno del nostro nutrimento. Naturalmente dei due termini del rapporto, il bisogno o il desiderio dell'uomo e le proprietà fisiche della cosa, quello che dà maggior impronta all'utilità è il primo: è l'uomo che coi suoi desiderj e coi suoi bisogni stabilisce il criterio dell'utilità. Le bevande alcooliche, quantunque, secondo gli igienisti, non rinforzino, nè riscaldino, tuttavia son stimate cose utili, in quanto rispondono spesso a un desiderio se non ad un bisogno dell'uomo.

2) Occorre altresì, che una cosa, non solo soddisfi i nostri bisogni, ma possa esser effettivamente adoperata a tale scopo; in altri termini non basta che sia *utile*, deve essere *utilizzabile*. Spesso infatti accade, che alcune terre, pertanto adatte alla cultura, restino incolte, alcune foreste, che potrebbero offrire copioso materiale di costruzione, restino inutilizzate per mancanza di mezzi di comunicazione. Così la guttaperca, il *caoutchouc* entrarono nel novero delle cose utili nella prima metà del secolo XIX, perchè solo allora si potè utilizzarle, e così è avvenuto anche recentemente pel *radium*.

Alle cose, che sono atte a soddisfare i nostri bisogni, e sono utili all'uomo o desiderabili da lui, si dà il nome di *beni* o di *ricchezze*, colla quale denominazione si deve intendere tutto ciò che può soddisfare un desiderio o un bisogno d'indole economica.

Caratteri delle ricchezze sono: 1) l'*utilità*, cioè l'attitudine a soddisfare un bisogno, in corrispondenza di uno scopo dell'uomo. Ora, l'utilità è un fatto relativo, e perciò rispetto a tale elemento, anche la ricchezza è fenomeno relativo alle persone, ai tempi, ai luoghi. L'uomo ha reso utili un'infinità di cose, che prima non avevano alcun valore: le cascate d'acqua, utilizzate per la forza motrice, costituiscono da poco tempo una ricchezza di primo ordine.

2) la *limitazione* della quantità della cosa, poichè, se ogni ricchezza esistesse in quantità tale da essere accessibile a tutti, non sarebbe più una ricchezza: cesserebbe ogni desiderio, ogni bisogno. L'acqua, l'aria, se per la loro quantità sono accessibili a tutti, perdono il loro carattere di ricchezze. Se l'oro, ad es., fosse scoverto in tale quantità, che tutti potessero averne oltre il bisogno, cesserebbe di essere una ricchezza, perchè sarebbe ottenibile senza sforzo, senza difficoltà. Tale requisito della limitazione è

quindi anche esso relativo non solo alla cosa, ma anche ai bisogni dell'uomo.

3) la *materialità* è altro requisito della ricchezza, il che importa, che essa deve appartenere al mondo esterno, deve essere una cosa materiale: le cose immateriali, come il consulto di un medico, l'arte di un'attrice, la sapienza di uno scienziato, pur essendo eminentemente utili, non costituiscono ricchezze.

Le ricchezze possono servire immediatamente alla soddisfazione di un bisogno o desiderio umano, oppure possono valere come mezzo più o meno diretto, per la soddisfazione di un bisogno o desiderio. Le prime si chiamano di primo ordine, le altre di 2°, 3°, 4° ordine. Così il pane è ricchezza di 1° ordine rispetto al bisogno del cibo, la farina rispetto al pane è ricchezza di 2° ordine, e il grano rispetto al pane è ricchezza di 3° ordine: così il filato rispetto al tessuto è ricchezza di ordine più elevato, e la macchina per filare è ricchezza di ordine più alto.

Tale distinzione non ha però carattere assoluto: si deve sempre riferire ai bisogni dell'uomo, che si considera, perchè quello che per l'uno è un prodotto compiuto, per altri, a ragione della diversità dell'uso, può essere prodotto di secondo ordine.

Inoltre spesso accade, che per la soddisfazione di un bisogno occorrano più ricchezze. Allora le ricchezze, che riunite possono offrire una soddisfazione determinata, si dicono *complementari*, come ad es., materie prime, macchine e materie sussidiarie richieste per una produzione.

2. Ricchezza e valore. — La ricchezza non solo ha l'attitudine di procacciarci un godimento, ma è anche la condizione del nostro godimento, quindi essa ha per noi *valore*, non solo per se stessa, ma per le altre ricchezze, che con essa possiamo conseguire in iscambio.

Così l'idea della *ricchezza* si associa a quella del *valore*.

Dicesi *valore* in senso *soggettivo* il grado d'importanza, che ha una ricchezza quale condizione di una nostra soddisfazione. Si dice *valore soggettivo d'uso*, allorchè consideriamo l'appagamento di un bisogno, che deriva dalla disposizione della ricchezza; *valore soggettivo di scambio*, allorchè consideriamo l'appagamento, che con essa si può ottenere in virtù dello scambio. Ad es., chi può scambiare, in un dato mercato, un quintale di grano con due ettolitri di vino, può considerare l'importanza, che ha per lui in quelle condizioni il quintale di grano, come tale (*valore soggettivo d'uso*), o quella che esso presenta come mezzo per ottenere i due ettolitri di vino (*valore soggettivo di scambio*).

Il valore, in senso *oggettivo*, esprime la potenza di acquisto di una ricchezza, o più precisamente il rapporto di scambio con altre ricchezze. Così se un quintale di grano si può scambiare con due ettolitri di vino, il valore di scambio del quintale di grano è di due ettolitri di vino, ed il valore di scambio di un ettolitro di vino è di mezzo quintale di grano.

Il valore di scambio di una ricchezza, espresso in moneta, dicesi *prezzo;* perciò se un quintale di grano si scambia con 30 lire, il prezzo di un quintale di grano è di 30 lire.

Tanto il valore *soggettivo* quanto il valore *oggettivo* sono rapporti estrinseci alla ricchezza, cioè non dipendono da qualità inerenti ad essa, poichè il valore soggettivo è la relazione tra le ricchezze e i bisogni dell'individuo, il valore oggettivo è una relazione tra due ricchezze, che si intendono scambiare.

Ciò che dà l'idea del *valore*, e la distingue da quella dell'utilità, è dato da due caratteri:

1) L'idea del valore implica una *classificazione* o un *rapporto* tra più cose, o più precisamente tra bisogni, tra

desiderj, perchè le cose sono soltanto un accessorio. E quindi l'idea del valore è data dal *grado di desiderabilità*.

In ciò l'idea del valore si distingue dall'idea di utilità; se si dice: un abito è *utile*, si constata la corrispondenza dell'abito a un bisogno, e null'altro; se si dice un abito *vale* tanto, è necessario, che si paragoni a un'altra ricchezza o alla moneta.

L'idea del valore è quindi *relativa* non solo in rapporto alle altre ricchezze, ma anche in rapporto agli altri bisogni e in rapporto al grado di desiderabilità.

2) L'idea del valore è data anche dalla *rarità*, cioè dall'insufficienza della quantità esistente di fronte alla quantità domandata. Infatti se una ricchezza è in quantità superiore al nostro bisogno, a mano a mano che se ne accresce la quantità, se ne diminuisce il valore, sino a divenire di nessun valore, quando tale ricchezza sia accessibile a tutti: è il caso dell'acqua potabile. E viceversa il valore aumenta, quando la quantità diminuisce; così in Puglia, ove l'acqua scarseggia, l'acqua costituisce un valore, e va soggetta alla vendita.

Ciò è dovuto al fatto, che qualsiasi bisogno, qualsiasi desiderio, appena è soddisfatto, sparisce, anzi si muta in disgusto per l'oggetto, che prima desideravasi: da ciò dipende il rialzo o il ribasso del valore. Quindi aumentando la quantità di una ricchezza, si diminuisce la somma dei valori che rappresenta, e viceversa, diminuendo la quantità, si aumenta la somma dei valori. E difatti, quando più fabbricanti si associano per regolare il valore della loro merce, si accordano anche per limitare la quantità di produzione di essa, onde l'eccessiva quantità del prodotto non influisca sulla diminuzione del valore.

3. Valore soggettivo e domanda. — Da quanto si è detto risulta, che il valore *soggettivo*, cioè quello che si rife-

risce ai bisogni e desiderj dell'individuo, dipende dalla quantità della ricchezza disponibile, o meglio dalle variazioni, che subisce tale quantità, e quindi anche dalla *domanda*, che si fa di tale ricchezza, che è proporzionata ai bisogni e desiderj.

Se la quantità di ricchezza fosse infinitamente grande, la ricchezza sarebbe gratuita, ed avrebbe nessuna importanza, nessun valore; se la quantità di ricchezza disponibile fosse infinitamente piccola, l'importanza e il valore sarebbero elevatissimi. L'utilità dell'ultima frazione di una ricchezza, di cui dispone un individuo, è chiamata dagli economisti *utilità finale*, o *utilità-limite*, o *utilità marginale*. Così se, ad es., si possa dividere una ricchezza in più frazioni eguali, ciascuna delle quali valga alla soddisfazione di un bisogno, l'aumento di tale ricchezza non arreca un'utilità perfettamente eguale: le frazioni successive dànno un vantaggio sempre decrescente. Così, per un individuo, che per condizioni disagiate non può mai consumare carne, una prima dose assume grande importanza, e soddisfa di più il suo bisogno, ma le dosi successive avranno un'utilità sempre meno rilevante.

Tale *utilità finale*, *utilità marginale* si connette intimamente alla *domanda*. Si prenda, ad es., un prodotto, come lo zucchero, che è oggetto di domanda costante, ed è acquistato in piccole quantità. Se esso si vende a L. 1,50 il Kg., un individuo ne consumerà una quantità determinata, p. es., 100 Kg. all'anno. Qualora il prezzo fosse minore, p. es., L. 1, egli aumenterebbe il consumo dello zucchero, consumandone 150 Kg. all'anno, e diminuendo ancora il prezzo, tale progressione del consumo continuerebbe, senza però eccedere un certo limite, di modo che anche se lo zucchero venisse a costare L. 0,50 al Kg., egli non ne consumerebbe più di 200 Kg. Di guisa che la *domanda* di una ricchezza è proporzionale all'*utilità finale* di essa.

Da ciò deriva come conseguenza, che l'*utilità marginale* della ricchezza è maggiore per il povero che non per il ricco, ed ogni aumento di ricchezza tende a diminuire tale utilità marginale per lo stesso individuo. Infatti a parità di condizioni, un aumento di entrate può permettere ad un individuo di acquistare un prodotto a più alto prezzo, mentre una diminuzione di entrate diminuisce il prezzo, che può pagare per lo stesso prodotto, poichè allora si aumenta per lui l'utilità marginale della moneta. Se, costando lo zucchero L. 1,50 al Kg., una persona ne acquista 100 Kg. all'anno e un altro 50 Kg., l'utilità del 100° Kg. e quella del 50° Kg. si ragguagliano tanto per l'una quanto per l'altra persona all'utilità, che rispettivamente attribuiscono a L. 1,50.

Di modo che, sapendo, rispetto a qualunque prezzo, quale sia la *domanda* in un dato tempo e in un dato mercato, si potrebbe prevedere, col variare del prezzo, quanto possa variare anche la domanda. La domanda tenderebbe a crescere ad ogni diminuzione di prezzo, sino ad arrivare ad un certo limite, ed a scemare ad ogni rialzo di prezzo.

È naturale, che tali variazioni della domanda si connettano anche alla qualità della merce. Se si tratta di una merce di prima necessità, come il pane, la domanda non può subire forti variazioni, poichè si tratta di generi indispensabili alla vita, la cui privazione apporterebbe il maggior sacrificio, onde, anche elevandosi il prezzo, non diminuirebbe molto il *consumo*, a meno che la depressione delle condizioni economiche non limiti la domanda, a costo di denutrimento e di malattie.

Del pari anche gli oggetti di grande lusso non subiscono una forte diminuzione di domanda di fronte all'elevarsi del prezzo: il loro rincaro non distoglierà le persone ricchissime dal consumo, nè una diminuzione di prezzo ne farà considerevolmente aumentare la domanda, a meno

che non induca anche le classi meno agiate al consumo di tali generi. Invece pei generi intermedi tra quelli di prima necessità e quelli di lusso, come lo zucchero, il caffè, il tea, ecc., ogni aumento di prezzo influisce sulla diminuzione della domanda, ed ogni diminuzione di prezzo potrà far aumentare la domanda, non solo perchè gli antichi consumatori faranno maggiori acquisti, ma anche perchè sorgeranno nuovi consumatori. Se, per es., le tariffe ferroviarie o quelle postali si ribassassero, crescerebbe il traffico per le ferrovie, e crescerebbe altresì il numero delle corrispondenze, e viceversa se esse si elevassero, diminuirebbe la domanda, e quindi diminuirebbe il traffico, e diminuirebbe la corrispondenza postale.

In sostanza quindi il valore soggettivo di una ricchezza, l'utilità marginale di essa e la domanda sono fenomeni economici, che intimamente si corrispondono, e si connettono.

III. — La produzione della ricchezza.

1. I fattori della produzione. — Gli economisti hanno distinto tre fattori della produzione: *terra*, *lavoro* e *capitale*.

Non tutti questi fattori hanno un'eguale importanza. Il *lavoro* è il vero e fondamentale *agente* della produzione, poichè l'uomo solo in virtù di esso esercita una parte attiva rendendosi iniziatore di qualsiasi azione produttiva.

La *terra*, o più precisamente la natura, cioè l'insieme di tutti i mezzi materiali offerti da essa, ha soltanto una funzione *passiva*, poichè obbedisce agli sforzi ed all'opera trasformatrice dell'uomo. Essa è però un elemento necessario della produzione e delle ricchezze materiali, ed è anche un elemento *originario*, perchè preesiste all'azione del lavoro, che ha bisogno di trovare nel mondo esteriore i materiali necessari per esercitare la sua attività.

Il *capitale* infine ha pure una funzione puramente passiva come la natura, ma non può ritenersi come un fattore originario, è piuttosto un fattore subordinato, e deriva dagli altri due. Il capitale è un prodotto della natura, del lavoro e anche del risparmio, prodotto che è messo da parte per la produzione. Esso può considerarsi più esattamente come uno *strumento* della produzione.

Si è osservato, che ognuno di questi tre fattori esercita una spiccata influenza attraverso le varie epoche storiche. Così l'influenza della terra (natura) predomina nelle società primitive, presso i popoli cacciatori, pescatori o pastori; l'influenza del lavoro predomina nell'antichità e nel Medio Evo, l'influenza del capitale predomina nella società industriale moderna.

2. La terra. — Perchè l'uomo possa produrre, è necessario, che egli abbia un'estensione sufficiente di terreno, che egli abbia le materie prime da poter utilizzare. Dal mondo esterno egli trae altresì le *forze motrici*, che alimentano le industrie.

In ogni tempo la terra esercitò una grande influenza sullo sviluppo delle forze economiche.

Tale influenza si rivela anzitutto per le *condizioni climatiche;* nelle zone tropicali, dove la terra offre a dovizia i suoi beni, e rende più limitati i bisogni, l'uomo si avvezza a far assegnamento sulla natura e poco sul suo lavoro; nelle zone temperate invece, ove la terra è meno benigna, l'uomo è costretto ad affidarsi ai propri sforzi, a dare sviluppo all'industria, per dominare la natura.

Esercita anche un'importante influenza la *configurazione geografica*. Un paese bagnato dal mare ha più facili mezzi di comunicazione, può meglio sviluppare i suoi commerci. Un paese, che abbia estese reti fluviali, numerosi estuarii, può meglio sviluppare la sua attività produttrice che non un altro, che manchi di queste condizioni. Così si spiega, come le Americhe, scoperte solo da quattro secoli, abbiano avuto uno sviluppo economico superiore a quello dell'Africa, che ha avuto una civiltà antichissima. Così si spiega anche la superiorità economica dell'Italia settentrionale sulla meridionale.

Infine anche la *costituzione geologica* esercita la sua influenza, poichè da essa dipende la ricchezza agricola e metallurgica. Così l'Inghilterra deve la sua ricchezza al carbone, la Russia alle sue ricche « terre nere ».

L'uomo può esercitare un'azione modificatrice sulla natura, converte in terreni fecondi le paludi, rompe coi trafori la barriera dei monti, taglia gli istmi e congiunge due mari, rende più miti i climi coi rimboschimenti;

però non può modificare le fondamentali condizioni di esistenza, imposte dalla natura.

Tuttavia il genere umano è preoccupato del suo avvenire. Mentre la popolazione terrestre aumenta di 15 milioni all'anno, la terra diventa sempre più ristretta per ospitare una popolazione, che cresce continuamente in densità, e il problema divien più preoccupante rispetto a quei grandi alveari umani, come Londra, Parigi, New-York, in cui si addensa tanta quantità di esseri umani.

D'altra parte le materie prime, che la terra offre, cioè le sostanze *inorganiche*, che sono nel suo seno, e le sostanze organiche, tratte dai vegetali e dagli animali, sono anche esse limitate.

Il fatto, che il terreno e le materie prime sono in quantità limitata, deve influire necessariamente sulla produzione, di cui sono fattori essenziali, e limitarla.

È ben vero, che, quando si tratta di animali e vegetali, può supplire l'industria dell'uomo, sostituendo alla caccia l'allevamento, alla pesca la piscicoltura, ai dissodamenti i rimboschimenti, e sviluppando le industrie agricole. Tale opera trasformatrice incontra però due limiti: 1) la limitata quantità di *elementi minerali* necessari alla coltivazione, poichè qualunque terra anche fertile non ne contiene più di una limitata proporzione, che a poco a poco diminuisce ad ogni raccolto; 2) le condizioni di *spazio* e di *tempo* necessarie per la vita vegetale, le quali si impongono allo stesso agricoltore, che deve aspettare pazientemente l'azione della natura, che egli non può modificare.

Certamente di ogni terra l'agricoltore potrebbe aumentare il rendimento, a costo però di un lavoro sempre crescente; ma lo sforzo esercitato non darebbe un risultato proporzionale, facendo in corrispondenza di esso aumentare la produzione.

Di modo che l'aumento progressivo della produzione è

ostacolato dalla legge del *rendimento non proporzionale al lavoro.* Al terreno non si può chiedere più di un certo rendimento: ogni sforzo, ogni lavoro, che aumenti la produzione, non darebbe un risultato corrispondente; la produzione ha un limite, che non si può sorpassare, non già perchè, volendo ad ogni costo, non si possa aumentare il prodotto, ma perchè *non v'è interesse a farlo.*

L'uomo, per rimediare alla sua insufficienza, ricorre anche alle forze motrici, che la natura gli fornisce, onde egli ha utilizzato la forza muscolare degli animali, la forza motrice del vento e dei corsi d'acqua, la forza di espansione dei gas e infine da poco tempo l'elettricità.

L'addomesticamento degli animali ebbe molta importanza per gli usi dell'uomo; ma il numero di tali animali è limitato in proporzione della popolazione di un paese, ed occorre molto spazio per produrre il loro nutrimento, onde gli animali rappresentano una forza motrice poco importante.

La forza del vento e delle correnti d'acqua fu sempre adoperata; ma soltanto recentemente, per mezzo delle turbine e dell'elettricità, l'utilizzazione dell'acqua come forza motrice ha avuto grande sviluppo tanto in forma di *carbone bianco* per le industrie, quanto in forma di *carbone verde* per le irrigazioni agricole.

Il vapore ha finora conservata la superiorità, perchè è prodotto *artificialmente* dall'uomo e non già dalla natura, e perciò offre il vantaggio di esser adoperato dove, come e quando si vuole. Con esso fu creato il mirabile strumento dell'industria moderna, la *macchina a vapore.*

La forza contenuta nel carbon fossile costituisce però un capitale, che noi consumiamo nell'utilizzarlo, a differenza del carbone bianco, che è inesauribile. La quantità del carbone è limitata, e gli economisti si domandano con

ansietà, che sarà dell'industria umana, quando verrà a mancare il carbone.

3. Il lavoro. — L'uomo per raggiungere i propri fini e per soddisfare i propri bisogni è obbligato ad effettuare un certo lavoro.

L'azione del lavoro si esplica anche in quei prodotti, che molto inesattamente si dicono *naturali*. La maggior parte delle piante, che servono al nostro nutrimento, fu, se non creata, almeno modificata dalla coltivazione e dal lavoro di centinaia di generazioni, onde i botanici non riescono più a trovare i tipi originari del frumento, del mais, della lenticchia, della fava. Alcune specie, che si trovano allo stato di natura, come la vite, differiscono molto da quelle coltivate. Ciò è provato anche dal fatto, che l'abbandono della coltivazione effettua una degenerazione dei prodotti, e cioè il loro ritorno allo stato di natura, colla perdita di tutte le qualità, che sono opera dell'industria umana.

Anche per quelle altre ricchezze, che preesistono a qualsiasi azione del lavoro, come tutte le materie inorganiche ed organiche *naturali*, giova peraltro osservare, che esse esistono come ricchezze, in quanto l'uomo ha saputo scovrirne l'esistenza e discernere le qualità, che le rendono atte a soddisfare i bisogni umani. D'altra parte esse non possono essere *utilizzate*, cioè adattate ai bisogni dell'uomo, se non sono assoggettate all'azione del lavoro.

Il lavoro assume tre aspetti: *manuale*, indispensabile a qualsiasi produzione di ricchezze materiali; *inventivo*, che è solo intellettuale, ed occorre per la produzione non meno che il lavoro manuale, poichè ogni cosa utilizzata dall'uomo è stata inventata, arricchendo sempre più il patrimonio dell'umanità; infine *direttivo*, che si ha, quando

si svolge la grande produzione, esercitata non già isolatamente, ma collettivamente.

L'uomo è spinto al lavoro da cause esterne, come il bisogno, l'allettamento del guadagno, l'ambizione, il decoro professionale. Ogni lavoro, dal punto di vista economico, non è mai disgiunto da un senso di *pena*. È vero che l'attività è un bisogno fisiologico, nell'attività è la vita, e invece l'ozio completo diviene una sofferenza così atroce, che prolungata, come nella reclusione cellulare, conduce alla pazzia; ma l'attività rivolta al conseguimento della ricchezza si connette sempre a limitazioni di libertà, a determinazione di durata, e si affronta per evitare una pena più grande, che deriverebbe dall'insoddisfazione dei bisogni.

Il lavoro non solo implica una certa pena ma altresì una certa *durata*. Il lavoro prolungato oltre un certo limite, diventa penoso, e si accresce a mano a mano che l'individuo prosegue nell'opera sua. Naturalmente tale fenomeno varia da occupazione ad occupazione, da individuo ad individuo, ma per tutti ad un dato momento si esaurisce l'energia muscolare e l'attenzione, onde l'organismo fisico e psichico risentono sofferenze maggiori.

D'altra parte le successive quantità di una stessa ricchezza, hanno, considerate isolatamente, un'utilità sempre minore, perciò quando la serie della crescente pena si equilibra colla serie di decrescente utilità, il lavoro diviene antieconomico, perchè l'utilità derivante da un'altra dose di ricchezza sarebbe inferiore alla pena sopportata per produrla; anche in tal caso il lavoro non darebbe un *rendimento proporzionale*.

Tale risultato si ha tanto col lavoro muscolare quanto col lavoro intellettuale, di cui gli effetti penosi possono divenire anche più gravi per l'individuo, il quale non li può percepire così immediatamente come per un eccesso di lavoro muscolare.

4. Il capitale. — Per capitale gli economisti intendono un bene economico impiegato per conseguire un nuovo prodotto. Quindi il capitale è, come si è detto, uno *strumento* di produzione.

A tale definizione si contrappone quella della scuola marxista, che lo considera come « qualsiasi ricchezza, che produce un reddito al suo possessore indipendentemente dal lavoro dello stesso possessore ».

Si è osservato, che non esiste di necessità una contraddizione tra le due concezioni: l'una considera i caratteri naturali, permanenti, economici del capitale; l'altra i caratteri acquisiti, relativi, giuridici. Hanno entrambe un fondamento di vero, poichè la prima ci offre l'idea del capitale produttivo, l'altra quella del capitale *lucrativo*. Però la definizione offerta dalla maggior parte degli economisti risponde più al vero, perchè considera i caratteri essenziali e necessari del capitale, mentre l'altra mette in evidenza i caratteri relativi e temporanei.

Certamente nessuna ricchezza si può produrre senza una ricchezza preesistente. Come il fuoco non può essere acceso senza una materia infiammabile, così nessuna ricchezza può prodursi senza una quantità di ricchezza preesistente. E tale ricchezza preesistente, tale ricchezza, che si è chiamata *intermediaria*, si denomina *capitale*.

Si sono distinti: 1) i capitali *produttivi*, cioè quelli che producono nuove utilità per la società (le materie prime e le materie ausiliarie, tutti gli strumenti di produzione, dalla zappa al canale di Panama); 2) i capitali *lucrativi*, cioè quelli che, pur non producendo una nuova ricchezza, dànno ai possessori un reddito, detratto dal reddito altrui (le merci, le case, il denaro e tutti i titoli che lo rappresentano); 3) i *beni di consumo*, cioè quelli che appartengono al consumatore, e sono impiegati per soddisfare i bisogni.

Si distingue altresì il capitale *circolante*, che può servire una sola volta, e spare coll'atto della produzione (il grano che si semina, il concime che si adopera, ecc.), dal capitale *fisso*, che può servire a parecchi atti di produzione, dagli strumenti più umili, un ago, una zappa, ai più durevoli, come un traforo, un canale.

Qualsiasi capitale, essendo un prodotto, può esser formato, come ogni altro prodotto, dai due fattori originari di produzione, la natura e il lavoro. Tutti i capitali imaginabili, utensili, macchine, lavori d'arte, hanno per base la natura e il lavoro.

Alcuni economisti hanno messo in evidenza come elemento del capitale anche il *risparmio*. Infatti, se il risultato del lavoro si applicasse solo alla soddisfazione dei bisogni immediati, allora non potrebbe impiegarsi nessuna ricchezza in produzioni successive. Così chiunque applichi nella produzione una parte del suo reddito sottrae all'immediato consumo una ricchezza prodotta in un periodo precedente. In questa *astinenza*, che importa un sacrificio, si fa consistere il *risparmio*.

Ad ogni modo si può dire, che la formazione del capitale presuppone un'eccedenza della ricchezza prodotta su quella consumata. Tale eccedenza può presentarsi sotto due forme: o si è avuta una produzione superiore ai bisogni, ciò che si verifica più spesso, e allora tale eccedenza di produzione è dovuta alla natura o al lavoro; o con una certa pena si riduce il consumo a bisogni molto limitati, e allora si ha il *risparmio*.

In una forma o nell'altra il capitale è elemento indispensabile per ogni produzione. Esso intensifica l'azione dei due fattori produttivi, natura e lavoro, e se non aggiunge una forza speciale e distinta alle forze umane e alle forze naturali, ne estende e ne rafforza gli effetti.

5. La grande e la piccola impresa. — A misura che i bisogni si svolgono, alla produzione domestica, in virtù della quale i produttori della ricchezza la consumano direttamente, si sostituisce l'*impresa*, la quale implica la raccolta, il coordinamento, la vigilanza degli elementi, che concorrono alla produzione, di cui il produttore, l'*imprenditore*, assume in tutto o in parte il rischio.

L'impresa moderna ha assunto un grande sviluppo sia per una più specificata divisione del lavoro, sia per una più larga associazione degli sforzi produttivi, sia per l'estesa applicazione della macchina. Tutto ciò ha permesso la costituzione dei grandiosi opificj, in cui si raccolgono tutte le forze di lavoro e i più poderosi strumenti di produzione. Una struttura così perfetta e complicata non poteva effettuarsi se non con gli sforzi associati, e con considerevole investimento di capitali, che non potevano esser forniti da una sola persona, onde le società anonime, di cui si è avuta larga diffusione, hanno solo potuto creare quelle colossali imprese, che rendono meravigliosi i portati dell'industria moderna.

Nondimeno nell'attuale movimento economico sussiste accanto alla grande impresa anche la piccola impresa.

La distinzione della grande dalla piccola impresa non si può fare esclusivamente in base a criteri quantitativi. Secondo l'indole della produzione e dei procedimenti tecnici variano tali proporzioni: l'impresa commerciale, ad es., richiede un limitato contingente di operai, a differenza di quasi tutte le industrie manifattrici.

Una caratteristica più distinta si ha rispetto alle funzioni dell'imprenditore. Egli nella grande industria si dedica esclusivamente al lavoro di direzione, mentre nella piccola industria egli ha anche tempo di dedicarsi all'esecuzione dei lavori, data la sua educazione ed istruzione professionale.

Nei rapporti della produttività la grande impresa offre il vantaggio di economie, concernenti l'organizzazione tecnica ed amministrativa, e principalmente di economie riflettenti l'abilità professionale, le macchine e le materie adoperate.

La grande impresa ha anche una naturale superiorità nell'acquisto delle materie prime e gregge, perchè può scegliere i luoghi, il tempo, i modi più convenienti per ottenerle a prezzo minore. Di più, in virtù dell'esteso credito può pagare un saggio di interesse più lieve sulle anticipazioni di capitale.

Anche i costi di trasporto sono in proporzione più favorevoli, perchè quanto più grande è la quantità, tanto meno elevata è la spesa pel trasporto.

Le macchine offrono alla grande impresa notevoli vantaggi, quantunque anche i piccoli motori della media e piccola industria conferiscano risultati considerevoli. Il piccolo imprenditore non può riuscire a seguire i perfezionamenti continui, che si effettuano continuamente nei motori, sia pei forti compensi dovuti agli inventori, sia perchè egli non può sperimentarne, senza grave dispendio e pericolo, l'utilità.

L'economia relativa all'abilità professionale dipende dalla possibilità di applicare una più razionale divisione del lavoro, la quale richiede l'impiego di un numero maggiore di operai, e quindi la specificazione delle attitudini di ciascuno. A tali economie si aggiunge il risparmio nelle spese generali d'impianto e di esercizio, le quali non crescono in proporzione della quantità del prodotto.

La piccola impresa offre anche essa speciali vantaggi. In essa vi è un'amministrazione più semplice, una maggiore responsabilità dell'imprenditore, una maggiore vigilanza da parte di esso nelle più minute operazioni.

Dai vantaggi, che offrono le grandi imprese, e dal rapido

incremento di esse si desume la *legge di concentrazione delle imprese*, secondo la quale le grandi imprese, aggruppando tutti i fattori della produzione, mano d'opera, capitali, agenti naturali, area, si riesce a produrre un'eguale quantità di ricchezza con minore spesa.

Se tale tendenza alla concentrazione dovesse progredire continuamente, dovrebbero scomparire a poco a poco le piccole imprese; ma ciò non avviene.

Da una parte anche le piccole imprese si possono associare, ottenendo a un di presso gli stessi effetti delle grandi, senza sacrificare l'indipendenza, l'iniziativa, la responsabilità personale. A ciò si aggiunga, che la distribuzione a domicilio della forza motrice per opera delle officine idroelettriche permettono alla piccola impresa la produzione a buon mercato, anzi ne sviluppano nuove forme.

D'altra parte l'evoluzione della grande impresa non è indefinita, essa non può oltrepassare certi confini, poichè oltre un certo limite, la proporzione delle spese generali, invece di diminuire, aumenta, e quindi viene a sparire l'economia derivante dalla grande impresa.

Del resto i fatti e le cifre statistiche non attestano affatto la tendenza a sparire della piccola impresa, come del piccolo commercio e della piccola coltura.

IV. — Lo scambio.

1. Lo scambio. — Nella vita economica dei popoli più civili lo scambio assume un'estensione e un'importanza così grande, da rappresentare una funzione essenziale nel sistema delle ricchezze.

La maggior parte delle ricchezze non sono destinate dal produttore ad esser consumate da lui stesso ma ad essere scambiate con altre ricchezze. Si può dire, che la nostra industria, la nostra abilità, le nostre doti più eminenti sono destinate a soddisfare i bisogni altrui, non i nostri. E ciò dicasi tanto dei prodotti materiali del più umile artigiano quanto dei servigi, che rende colla sua dottrina il più esperto professionista.

Per questa ragione appunto, nello stimare le nostre ricchezze, non le apprezziamo secondo l'utilità, che hanno per noi, ma rispetto al loro valore di scambio, cioè in rapporto all'utilità, che hanno per gli altri.

Eppure lo scambio, che sembra un elemento così semplice, così primordiale, lungi dall'essere istintivo ed originario, in sul principio ripugnò all'uomo. L'uomo primitivo considerava come pertinente a lui il prodotto del suo lavoro. Il dono è adottato prima dello scambio, e quando lo scambio si istituisce, esso si rivela colla finzione di una donazione reciproca.

Soltanto quando si estende e si consolida l'industria manifatturiera, si iniziano lo scambio e il commercio: il mercato da nazionale diviene mondiale e internazionale.

2. Il valore di scambio. — Si son distinti il *valore d'uso*, che si può dire valore *individuale*, e il *valore di scambio*, che si può dire *sociale*.

Il valore *d'uso* è determinato dai bisogni e dai desiderj, dall'apprezzamento dell'individuo, ed è fondato sull'*utilità soggettiva*, mentre il valore di *scambio* ha un carattere prevalentemente *oggettivo*.

Il valore d'uso varia incessantemente in corrispondenza dei bisogni e dei desiderj; il valore di scambio è invece uniforme in un mercato, e si dice *prezzo corrente*, che è pubblicato nei giornali commerciali, e serve di base alle statistiche e alle speculazioni. Ordinariamente in uno stesso mercato non vi può essere più di un solo prezzo per merci della stessa qualità.

Nel determinare la ragione del valore di scambio i trattati classici proposero una formola semplice: *il valore di scambio varia in ragione diretta della domanda ed in ragione inversa dell'offerta.*

Tuttavia questa legge, che sembra di matematica evidenza, contraddice ai fatti. Riducendo alla metà la quantità offerta, non ne consegue il raddoppiamento del prezzo ma un aumento in misura molto maggiore. Di più, in essa si scambia l'effetto colla causa, poichè si può dire, che il prezzo, piuttosto che essere regolato dalla domanda e dall'offerta, li regola invece alla sua volta.

Nondimeno tale legge mette in evidenza i due coefficienti indispensabili del valore in generale: l'*utilità* o *desiderabilità*, espressa colla *domanda*, la *quantità disponibile* o *rarità*, espresse dall'*offerta;* ma non ci mostra le cause del valore di scambio.

Ora si è cercato di stabilire le condizioni del valore di scambio. Esse sono: 1) Il prezzo che si stabilisce in un mercato, in un dato momento, per prodotti identici, è un prezzo unico; 2) Questo prezzo unico deve essere tale da far coincidere la quantità offerta colla quantità domandata: difatti il prezzo corrente si stabilisce dopo una serie di oscillazioni tanto tra le quantità offerte e quelle doman-

date, quanto tra i prezzi: si ristabilisce l'equilibrio, e si ha un'eguale quantità di merce offerta e di merce domandata, in modo che il prezzo eccessivo allontana il compratore, il prezzo troppo basso allontana il venditore dal mercato; 3) Il prezzo del mercato deve essere tale da soddisfare il maggior numero di coppie di venditori e di compratori presenti sul mercato. Quando infatti tra i venditori e i compratori di una merce in un dato mercato si perviene a un maggior numero di accordi per un dato prezzo, allora vuol dire, che nessun altro prezzo potrebbe raggiungere un eguale risultato, e quindi sarà tale prezzo, che detterà legge nel mercato.

3. Lo scambio come misura del valore. — Per misurare il valore di una cosa, occorrerebbe poter misurare l'intensità del desiderio, che essa desta in noi. Ciò si può ottenere paragonando la forza, che ci attrae verso di essa, con quella che ci attrae verso un'altra cosa.

È ben vero, che non vi può essere una bilancia per pesare i desiderj, ma vi è un mezzo parimenti esatto, lo *scambio*. In qualsiasi scambio, chi vuol appagare un desiderio deve sottoporsi a un sacrifizio, dando in corrispettivo una certa quantità di ricchezza, che egli possiede. E naturalmente l'intensità del sacrificio cui si assoggetta, misura con esattezza l'intensità del suo desiderio. Se si cambia un vitello con 10 pecore, si dirà che il valore di un vitello vale 10 volte quello di una pecora, e quindi il vitello è 10 volte più desiderabile di una pecora.

Quanto più intenso è il desiderio, che l'oggetto, che si vuole, desta in noi, tanto maggiore sarà la quantità di altre ricchezze, che occorrerà offrire per appagare il desiderio. Quindi il valore di scambio di una cosa è misurata dalla quantità di altre cose, con cui essa può essere scambiata, e quindi dal suo potere di acquisto.

Se nell'esempio anzidetto un vitello si cambia con 10 pecore, il vitello vale 10 volte una pecora: ciò si può esprimere con un'altra legge: i valori di due merci qualsiasi sono in ragione inversa delle quantità scambiate. In altri termini, quanto maggiore è la quantità di una cosa, che occorre dare in cambio di un'altra, tanto più piccolo è il suo valore; quanto minore è tale quantità, tanto più grande è invece il valore.

4. I vantaggi dello scambio. — Lo scambio assume una grande importanza nell'economia moderna. Anzitutto esso permette di utilizzare nel modo migliore una quantità di ricchezze, le quali diversamente resterebbero inutili.

Senza lo scambio nulla ritrarrebbe l'Inghilterra col carbon fossile, nulla la Russia col petrolio, la California coll'oro, il Perù col guano, il Brasile colla china. Condizione indispensabile di una ricchezza è che essa possa essere utilizzata, e ciò non può effettuarsi diversamente che collo scambio.

Se le disposizioni legislative impedissero lo scambio tra due paesi, e ogni uomo e ogni paese fossero costretti a conservare presso di sè tutte le ricchezze che posseggono, una gran parte delle ricchezze non solo diverrebbe inutile, ma anche non sarebbe prodotta.

Lo scambio è perciò da considerarsi come l'ultimo atto di produzione di quella serie di fatti economici, che comincia con l'invenzione, si svolge colle operazioni di estrazione, di fabbricazione e di trasporto, e si termina collo scambio.

Lo scambio è quindi da considerarsi come un atto produttivo, poichè conferisce alle ricchezze una nuova utilità. Tali ricchezze infatti non sarebbero vendute, se non fossero più utili al compratore che al venditore.

Inoltre lo scambio permette di utilizzare nel miglior modo le attitudini produttrici, che senza di esso rimarrebbero del tutto inattive.

Se non esistesse lo scambio, l'uomo dovrebbe provvedere da sè alla soddisfazione di tutti i suoi bisogni. Se tali bisogni fossero, ad es., dodici, egli dovrebbe adattarsi a fare, bene o male, dodici mestieri diversi, regolando in tal modo la produzione non già secondo le sue *attitudini*, ma secondo i suoi bisogni.

Appena si può stabilire lo scambio, le condizioni si invertono, l'uomo, potendo procurarsi collo scambio tutto ciò che gli occorre pei suoi bisogni, fa soltanto ciò che è adatto alle sue attitudini, e quindi regola la sua produzione non già secondo i propri bisogni, ma secondo le proprie attitudini. Quindi egli pensa a produrre solo quello che gli riesce più facile a produrre, e vi adopera perciò il menomo sforzo.

Sono tali vantaggi gli stessi, che si ottengono colla divisione del lavoro, ma ingranditi e moltiplicati oltremisura. Se non esistesse lo scambio, l'associazione e la divisione del lavoro richiederebbero necessariamente un accordo preventivo tra coloro che cooperano, per concorrere all'opera comune. Lo scambio fa evitare tale accordo preliminare, e permette alla divisione del lavoro di oltrepassare l'angusta cerchia di un laboratorio, di una famiglia, di un paese, per estendersi ad un intero paese, a tutto il mondo.

In tal modo ciascuno produrrà secondo le sue naturali capacità ed abilità, secondo le qualità naturali del paese a cui appartiene, potrà dedicarsi ad un solo lavoro e in esso perfezionarsi, portare sempre lo stesso prodotto in un mercato sicuro, ritraendone in cambio tutto ciò che può occorrere ai suoi bisogni.

Infatti è stato osservato, che ciò che ognun consuma in un giorno è il risultato combinato dell'azione di centinaia e migliaia di lavoratori, tutti riuniti dal vincolo di un'associazione effettiva e reale, sebbene inconsapevole. Anche il più modesto operaio, per la soddisfazione dei suoi bisogni consuma i prodotti dei due mondi: il suo vitto, il suo vestito, le sue masserizie provengono dalle parti più lontane del globo.

V. — La distribuzione delle ricchezze. La proprietà.

1. La distribuzione delle ricchezze e le sue leggi. — La distribuzione delle ricchezze comprende tutti quegli atti e istituti, per cui i prodotti sono divisi fra i vari cooperatori dell'industria.

Le leggi della distribuzione hanno caratteri differenti da quelli della produzione. La produzione dipende da elementi fisici e morali, che obbediscono a forze naturali, immutabili. Nella distribuzione invece hanno grande efficacia istituzioni puramente umane, come la legislazione e le consuetudini. Le norme, da cui essa è governata, rispondono alle opinioni ed ai sentimenti degli individui, all'organizzazione della società, e sono diverse nelle varie età e nei vari paesi.

Nella società civile ogni individuo, colla vendita delle sue merci o col suo lavoro, mette in circolazione *valori*, per trarne, in forma di redditi, altri *valori*. Perciò il valore, e più propriamente la legge dell'offerta e della domanda, regola la distribuzione.

Ognuno evidentemente cerca di vendere i propri prodotti o di esercitare il proprio lavoro al più alto prezzo possibile; ma il prezzo corrente di mercato per i prodotti e per i servizi, che egli rende, non sono stabiliti da lui, ma dall'azione dell'offerta e della domanda.

La parte che spetta ad ogni uomo è fissata dal pubblico, dal consumatore, coi prezzi che questi consente a pagare per i prodotti o servizi che riceve. Il reddito è quindi costituito da tale prezzo, che prende il nome di *salario*, *onorario*, *pigione*, *affitto*, *interesse* o *profitto* nella vendita dei prodotti.

È ben vero, che la legge dell'offerta e della domanda non consente a ciascuno di trarre una somma di valori equivalente a quella offerta. Il pubblico attribuisce a un prodotto e a un lavoro un prezzo più alto, e ad un altro un prezzo più basso, e spesso non misura esattamente il rispettivo grado di importanza, di utilità sociale, che attribuisce ai due prodotti e ai due lavori.

Tali disuguaglianze però trovano un limite nella concorrenza, la quale tende a correggere le ingiustizie, che tale regime potrebbe produrre. Infatti se un prodotto o un lavoro è quotato ad un prezzo eccessivo, sorgono subito molti competitori, che, cogliendo tale occasione propizia, si dedicano a quell'industria o a quell'impiego. Allora in breve tempo l'aumento dell'offerta di quei prodotti o di quei servigi ne fa abbassare il valore, e lo riconduce man mano alle spese di produzione.

Quindi il valore di qualsiasi cosa tende a regolarsi secondo la pena incontrata e le spese fatte.

La legge dell'offerta e della domanda, che presiede alla distribuzione, è una legge *naturale*, ma appunto perciò è estranea a qualsiasi considerazione di moralità e di giustizia.

Un valente tenore guadagna in una sera quello che uno scienziato di fama guadagna in un anno: il primo quindi è pagato 365 volte più del secondo. Si può dire, che il servizio reso alla società dal primo sia 365 volte maggiore di quello reso dal secondo? Si può dire allora, che i prodotti, i servizi, i lavori più utili agli uomini possono avere valore di scambio quasi nullo, mentre lavori od atti che procurano soltanto un godimento di breve tempo sono sommamente ricercati, assicurando la fortuna a coloro che possono offrirli.

La concorrenza allora non può eliminare tali disuguaglianze, non può proporzionare la rimunerazione di cia-

scuno alla pena o al merito, perchè essa si esercita soprattutto nei lavori e nei servizi più comuni, che sono anche i più utili, e tende sempre più ad abbassarne il prezzo; mentre i lavori di lusso, i servizi nobili sfuggono alla legge della concorrenza, e tendono a conseguire un prezzo più alto.

Altra causa di disuguaglianza è quella che si connette alla *proprietà acquisita.*

Infatti le persone, che scambiano sul mercato prodotti o servizi, si presentano, in condizioni di disuguaglianza, la quale non deriva già dalle loro qualità personali ma dagli strumenti di produzione, di cui essi dispongono. Costoro giungono sul mercato, e spesso giungono al mondo, già provvisti, sia dalla nascita, di tali strumenti di produzione. Quindi essi si trovano in condizione ben diversa da coloro, che possono offrire soltanto la loro forza di lavoro, forza sovrabbondante sul mercato e quindi di poco valore. E spesso le ricchezze dei primi derivano da leggi di privilegi e di classe, dal favore del sovrano, talvolta dalla conquista. Perciò il regime economico non è affatto basato sull'eguaglianza.

2. La proprietà. — Nelle società civili la proprietà individuale è la potente molla, che muove tutto il meccanismo della distribuzione.

Ai nostri tempi possono costituire proprietà tutte le ricchezze, a condizione soltanto che sia possibile impadronirsene, e quindi non possono costituire proprietà solo l'aria, il mare, i grandi corsi d'acqua.

Una tale estensione è di data recente. Un tempo la sfera della proprietà individuale era molto ristretta. Dapprima essa comprese soltanto certe ricchezze, anzitutto quelle che ora nei paesi civili non sono considerate come oggetti di proprietà, gli schiavi e le donne, inoltre gli

oggetti, che servivano direttamente alla persona, come gli ornamenti, le armi, gli animali addomesticati. E in sèguito la proprietà individuale si estese alla casa, alla terra e a tutte le altre ricchezze.

Ai nostri giorni la proprietà individuale si è estesa a nuovi oggetti, ignoti agli antichi, come i valori mobiliari, i titoli di credito, le opere immateriali della letteratura, della scienza e dell'arte. E forse in avvenire la proprietà individuale assumerà forme, che ora non si possono neppure immaginare.

I caratteri della proprietà, quelli per cui essa si distingue da un semplice possesso sono la *perpetuità* e la *libera disposizione.*

La proprietà è *perpetua*, cioè dura, quanto dura il suo oggetto. La durata si riferisce all'oggetto e non già al soggetto, poichè la proprietà per se stessa è fondata su una cosa. Ora, gli oggetti hanno una varia durata: vi sono quelli che hanno un'esistenza breve, come gli oggetti di consumo; vi sono quelli che durano moltissimo. È eterna, o non ha altri limiti che gli sconvolgimenti geologici, la proprietà della terra, e perciò questa produce conseguenze economiche di capitale importanza. Ai nostri tempi hanno acquistato una certa perpetuità alcuni valori mobiliari sotto forma di « rendite pubbliche perpetue ».

La perpetuità si connette all'*ereditarietà*, poichè quando muore il proprietario v'è sempre qualcuno, che lo sostituisce. Nella distribuzione delle ricchezze la perpetuità, consacrata dall'eredità, fa sì che molti sieno proprietari di ricchezze che *essi non hanno prodotto*, ma che son dovute all'opera dei loro antenati. Perciò è alterato il principio ottimista, che l'uomo riceve l'equivalente dei prodotti del *proprio* lavoro.

L'altro carattere della proprietà è la *libera disposizione*, e il codice italiano la definisce (art. 436): « il diritto di

godere e di disporre delle cose nella maniera più *assoluta*, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti ». Ma tale libera disposizione, che caratterizza la proprietà, e che le conferisce un carattere assoluto non ha sempre esistito. Esso le fu conferito dai Romani per prima, le fu tolto dal diritto germanico, poi le fu conferito di nuovo dal diritto francese rivoluzionario, essenzialmente individualista, ed ora invece tende ad essere temperato dalle esigenze di ordine sociale.

Quando la proprietà individuale è definitivamente stabilita, allora essa agisce potentemente come strumento di produzione. Per l' influenza simultanea dell' eredità, della donazione e del legato essa rende indipendente la ricchezza dal lavoro personale, e mentre crea una classe di coloro che possiedono senza aver lavorato, crea d'altra parte una classe di « diseredati » aggravando col tempo e coll'accumulazione le disuguaglianze individuali.

Di più essa, col prestito e colla locazione, fa sorgere un altro modo di vivere senza lavorare, il vivere di rendita. Col diritto di far valere il proprio bene col lavoro altrui creò un'altra divisione di classi, quella dei salariati, che lavorano per conto di altri, e quella dei padroni, che ritraggono in gran parte i frutti del lavoro, e così essa preparò la lotta tra lavoro e capitale. Infine colla vendita trasformò la proprietà del prodotto in proprietà del suo valore, e allora essa cominciò ad esser soggetta a tutte le oscillazioni dell'offerta e della domanda, a tutte le circostanze e a tutte le esigenze di ordine naturale e sociale, assumendo così una forma instabile, aleatoria, che caratterizza le ricchezze nelle società moderne.

VI. — La cooperazione e l'assicurazione.

1. La cooperazione. — Uno dei mezzi efficaci per migliorare le sorti non solo degli umili ma anche delle classi più elevate, è la *cooperazione*, la quale assume tre forme principali: di consumo, di credito, di produzione. Mentre le società cooperative di credito e di consumo non alterano qualitativamente la distribuzione delle ricchezze, quelle di produzione, riunendo in una sola persona le funzioni del salariato e dell'imprenditore, tendono a determinare una trasformazione più fondamentale, che riflette il carattere stesso dei redditi.

a) Le cooperative di consumo. — Le cooperative di *consumo* hanno lo scopo di acquistare all'ingrosso le derrate di uso ordinario per rivenderle al minuto, procurando ai consumatori i vantaggi economici della bontà della merce, della giustezza del peso, ed eliminando gli inutili intermediarj. La cooperativa vende di norma a pronti contanti, e perciò semplifica la contabilità, ed ha un miglioramento di clientela.

La prima cooperativa è quella sorta nel 1843 a Rochdale, presso Manchester, per opera di 28 operai tessitori di flanella, che pensarono ad acquistare essi stessi dai grossisti i prodotti di consumo più usuale, per risparmiare il profitto spettante al commerciante al minuto. Alla fine del primo anno essi avevano risparmiato 28 sterline, profitto che di anno in anno crebbe anche col numero dei soci, onde nel 1889 la cooperativa aveva 11342 soci con un capitale di L. 8.936.750.

Tra le maggiori società cooperative italiane di consumo sono l'*Unione militare* di Roma, fondata nel 1890 e l'*Unione cooperativa* di Milano, fondata nel 1886.

Fu discusso, se tali cooperative debbano vendere a prezzi eguali alle spese di produzione od a prezzi correnti. La vendita a prezzi di costo incontra gravi pericoli, poichè non si possono prevedere le spese, mentre la vendita a prezzi correnti dà garanzia di sicuro successo economico. Prevale piuttosto il sistema di dividere ai consumatori, in ragione degli acquisti fatti una parte degli utili, onde l'attività della società possa sempre più estendersi. E tale metodo ha il vantaggio di far accumulare risparmi a persone, che consumerebbero improduttivamente i piccoli risparmi realizzati ad ogni singolo acquisto.

Oltre a ciò, tali cooperative, tendendo ad avvicinare il prezzo al minuto al prezzo all'ingrosso, limitano in conseguenza l'eccessivo rialzo dei prezzi, ed esercitano sul mercato l'ufficio di calmiere.

b) *Le cooperative di credito.* — Le cooperative di *credito* hanno lo scopo di facilitare il ricorso al credito per le classi, che non lo possono conseguire dalle alte banche, o che potrebbero ottenerlo nel mercato a condizioni molto onerose.

Tali cooperative si costituirono in Italia, sotto forma di banche popolari, per opera di Luigi Luzzatti, che fondò la prima a Lodi nel 1864, prendendo a modello le banche popolari tedesche, da cui però le italiane differiscono per una più limitata responsabilità dei soci.

Il capitale di queste cooperative si raccoglie per mezzo di azioni, ognuna di un valore nominale non molto elevato (di norma 50 lire), da versarsi anche a rate. Per esser ammessi ai benefizi del credito, si richiede il versamento del capitale.

Siccome l'associazione ispira sempre maggiore fiducia degli individui, ottiene dalle alte banche il credito a condizioni più convenienti, ed allora può più facilmente avvicinare l'interesse del piccolo credito a quello del grande credito, nello stesso modo che la cooperativa di consumo

ravvicina il prezzo al minuto al prezzo all'ingrosso. Quindi la cooperativa può così accordare un interesse mite ai piccoli industriali, agli operai, redimendoli dall'usura, e permettere anche la restituzione graduale del capitale, colla rinnovazione degli effetti, mediante un quinto del debito totale.

Oltre alle banche popolari si istituirono in Italia altre specie di cooperative di credito, sul modello delle casse Reiffeisen germaniche, per opera del Wollemborg. Tali casse hanno lo scopo di facilitare il credito agrario ai piccoli proprietari rurali, che si obbligano solidalmente verso coloro, che accordano la sovvenzione del capitale.

c) *Le cooperative di produzione.* — Le cooperative di produzione sono costituite da un gruppo di operai, che mettono insieme il loro lavoro e il loro risparmio, per compiere una determinata produzione.

Tali cooperative eliminano l'intervento dell'imprenditore, perchè gli stessi associati assumono il rischio dell'impresa. Per la formazione dei capitali occorrenti all'impresa, esso è per lo più fornito esclusivamente dagli operai, ma talvolta non manca anche il contributo dei capitalisti.

La prima società operaia di produzione sorta in Italia fu la *Società artistico-vetraria* di Altare, costituita nel 1855, e dopo il 1865 tali forme di cooperative ebbero un grande incremento in Italia. In esse in genere si nota la tendenza ad accordare, nella ripartizione degli utili, all'azionista piuttosto che al lavoratore, una più considerevole parte.

Speciale sviluppo ebbero presso di noi alcune società di braccianti, artigiani, contadini, costituitesi allo scopo di compiere in comune lavori pubblici o lavori per conto di privati, come bonifiche, arginature, strade. Esse sono organizzate molto semplicemente, e sorsero per non subire interruzione di lavoro o ribassi eccessivi di salario da parte degli imprenditori. La prima fu istituita nel 1883, e fu la *Società dei braccianti* di Ravenna.

Molto importanti presso di noi sono le *affittanze collettive*, aziende agrarie, condotte, in mezzadria od enfiteusi, ma più frequentemente in affitto da associazioni di lavoratori. Esse sono a *conduzione unita*, quando hanno un'unica amministrazione, anche se i poderi, che esse coltivano, sieno parecchi; sono a *conduzione divisa*, se ciascun podere è affidato stabilmente ad un lavoratore, ed esistono tante amministrazioni, quanti sono i poderi.

Le difficoltà, che incontrano le affittanze collettive, derivano dalla scarsezza dei capitali, alla quale rimediano in parte col ricorrere alle banche cooperative, ai consorzi agrari o ad altre organizzazioni operaie. Il numero di tali affittanze è ancora scarso, ma esse valgono a migliorare l'organizzazione tecnica dei lavoratori, a diminuire la disoccupazione, a trasformare gli operai in imprenditori.

Si è notato, che col loro sviluppo, le cooperative di produzione si trasformano. Dapprima pochi operai lavorano in comune, mettono assieme i loro risparmi, e si ripartiscono gli utili, tenendo anche in conto la quantità di lavoro prestata. Ma quando gli affari aumentano, i soci non bastano, nè si ammettono nuovi soci, e si finisce per assoldare operai non soci, che diventano salariati. Intanto i risparmi si accumulano, i soci diventano pochi e assorbono l'intero beneficio dell'impresa, e i più energici ed astuti di essi, spinti dall'interesse personale finiscono col trasformarsi in veri imprenditori industriali, mentre gli operai non soci non hanno alcun profitto. Così vien meno lo scopo della cooperativa, che vuol convertire i salariati in imprenditori, poichè sussistono ad un tempo i salariati, che sono in maggior numero, e gli imprenditori privilegiati, usciti dalle stesse file della classe operaia.

2. L'assicurazione. — La cooperazione presuppone in coloro, che ad essa partecipano, un'accumulazione di ri-

sparmi, a promuovere la quale giovano molto gli istituti di previdenza e di risparmio.

Per una parte associata alla previdenza per un'altra alla cooperazione si effettua l'*assicurazione*. Essa ha il fine di provvedere a un bisogno futuro *eventuale* con un contributo *certo*, da versarsi in rate a scadenze fisse. Quindi in virtù dell'assicurazione si preferisce una perdita certa, ma piccola, ad una perdita incerta ma considerevole.

L'assicurazione si basa sul calcolo di probabilità degli eventi dannosi.

Quando si può stabilire una proporzione tra i danni minacciati e i danni, che effettivamente si produrranno, allora tutte le persone minacciate possono fornire ai colpiti la ricchezza occorrente, sostenendo una spesa equivalente ad una frazione della spesa totale eventuale. Se in un paese, ad es., vi fossero 1000 case del valore di L. 10.000 ciascuna, e si può constatare per esperienza che in media 7 case all'anno sono distrutte dall'incendio, occorre che ciascun proprietario paghi 70 lire, per costituire le 70.000 lire occorrenti per rimediare alle perdite prodotte dagli incendi. Tale frazione si determina in base al calcolo della probabilità dell'evento.

L'esempio addotto vale, nel caso che l'associazione sia mutua, cioè si colleghi alla cooperazione. Ma se la persona dell'assicuratore è distinta da quella dell'assicurato, non muta la questione, perchè l'assicuratore deve pagare ai colpiti l'equivalente del danno sofferto, ottenendo dagli assicurati, oltre i propri profitti, il rimborso degli indennizzi versati, sottoponendo perciò ognuno degli assicurati ad un costo certo parziale, in previsione di un costo totale eventuale.

L'assicurazione arreca notevoli vantaggi, perchè consente la disposizione facile della ricchezza richiesta per impedire le tristi conseguenze economiche di taluni eventi

dannosi. Ciò dicasi tanto per l'assicurazione riguardante le *persone*, quanto per quella riguardante i *beni*.

Infatti l'assicurazione sulle malattie migliora le condizioni della salute pubblica, in quanto permette l'assistenza ad ammalati, che, privi di essa, potrebbero anche soccombere. L'assicurazione sulla vita permette all'uomo invecchiato di poter vivere colle proprie risorse, lasciando anche una somma alla vedova e agli orfani: analoghi risultati dà l'assicurazione sulle disgrazie accidentali. Non meno benefico effetto produce l' assicurazione sui beni: case, fabbriche, laboratori, bruciati possono subito ricostruirsi grazie al pronto aiuto, che offre l'istituto assicuratore.

Tra le assicurazioni riguardanti i *beni* vi sono quelle per gli incendi, per la grandine, pel bestiame, pei danni prodotti dall'acqua, contro i furti, e le forme sono varie e innumerevoli secondo la varietà dei rischi derivanti da eventi naturali o da fatti umani. Tale varietà si aumenta colla civiltà; quanto più questa si svolge, più i rischi si moltiplicano, e più quindi si aumentano le forme di assicurazione.

Le assicurazioni riguardanti le persone possono riguardare i seguenti rischi: *malattie*, *invalidità*, *vecchiaja*, *morte*, comuni a tutti gli uomini, e *disoccupazione* e *infortunio*, particolari al lavoratore.

Rispetto a tali assicurazioni, che a buon diritto si dicono sociali, l'esperienza ha dimostrato, che il risparmio individuale e la mutualità della previdenza, anche se sussidiate dallo Stato, non bastano a garantire l'operaio contro i rischi molteplici, a cui è esposto.

Si è perciò riconosciuto, che lo Stato per adempiere alla sua missione di tutela, e, in virtù della legge di solidarietà sociale, deve organizzare le assicurazioni.

Tutti i paesi civili si sono incamminati per questa via. E prima di tutte la Germania, la quale mise a carico del

padrone, dello Stato e dei lavoratori l'assicurazione sulle malattie (1883), sugli infortuni (1886), sulla vecchiaia e l'invalidità (1889).

La legge tedesca pone completamente a carico del padrone gli infortuni, consacrando la teoria del *rischio professionale*, che cioè l'infortunio debba essere compreso nelle previsioni e nelle spese generali di qualsiasi industria, teoria che è stata accolta in quasi tutte le legislazioni.

Altro principio, che va acquistando sempre più largo riconoscimento è quello dell'*obbligatorietà* dell'assicurazione. La Germania iniziò questo sistema: le parti interessate, padroni ed operai, devono versare le quote prescritte dalla legge a casse speciali, divise per industrie e per regioni, assieme alla quota, che versa anche lo Stato. Per impedire, che l'operaio si sottragga al pagamento, la quota dev'essere anticipata dal padrone, il quale poi ne trattiene metà sul salario dell'operaio.

In altri paesi l'assicurazione è facoltativa, come in Francia. La legge si limita a stabilire la responsabilità; ciascuno poi provvede come vuole. Ma data l'imprevidenza comune a tutti gli uomini, specialmente ai poveri, l'assicurazione è praticata da un ristretto numero di persone.

Lo Stato può adottare anche un sistema misto, lasciando facoltativa l'assicurazione, ma promuovendola con sussidi: è il sistema della mutualità sussidiata, vigente nel Belgio e in Italia. Essa giova però agli operai organizzati e non già a quelli, che non ancora conoscono la forza dell'associazione, e più degli altri sono incorreggibili imprevidenti.

Si impone adunque l'assicurazione obbligatoria, che abbracci complessivamente tutti i rischi.

VII. — La moneta e i sistemi monetari.

1. La moneta e le sue funzioni. — La moneta è un prodotto, che serve come mezzo generale di scambio e di pagamento e come misura dei valori.

L'uomo ebbe sempre, per lo scambio, bisogno di oggetti, che ne divenissero intermediari, non già in virtù di una convenzione espressa ma di certi vantaggi, che li rendevano atti a tali funzioni, e ne imposero all'uomo la scelta.

Presso gli uomini primitivi si usarono a tal uopo le selci tagliate, poi il bestiame, bovino od ovino. Ed altre merci, secondo i casi e secondo i paesi, furono adottate, come nel Giappone il riso, nell'Asia centrale il tea in quadrelli, nell'Africa centrale stoffe di cotone dette guinee o sbarre di sale.

Una categoria di oggetti ebbe però il privilegio di attrarre sin dai primi tempi l'attenzione degli uomini, ed in breve sostituì ogni altra merce, essa fu quella dei metalli, che si dicono preziosi: oro, argento, rame.

Tali metalli, per le loro qualità chimiche, che li rendono relativamente inalterabili, sono i soli che si trovano nello *stato di natura;* l'oro più dell'argento, l'argento più del rame; perciò gli uomini poterono conoscerli ed usarli prima di poter conoscere ed usare altri metalli, come il ferro, che del resto si altera e si ossida, divenendo poco atto a funzionare come merce di scambio.

Le loro qualità fisiche, splendore, colore, malleabilità, resero tali metalli anche ricercati per gli ornamenti e per lavori industriali. A tali qualità naturali si connettono alcune importanti conseguenze economiche, che conferiscono a tali metalli una grande superiorità su tutti gli altri.

Anzitutto tali metalli preziosi, tra tutte le merci, escluse le pietre preziose, hanno maggior valore in minor volume, sono le più comode e facili a trasportarsi, quindi il loro valore riprende con la massima rapidità il livello normale. Con la spesa dell'1 % del loro valore si può trasportare da un capo all'altro della terra una massa d'oro o d'argento, mentre per un eguale peso di grano occorre spendere, secondo la distanza, il 20, 30, 50 % del suo valore.

Inoltre, l'oro e l'argento, per le loro proprietà chimiche, che li rendono refrattari a tutte le combinazioni con l'aria, con l'acqua e con qualunque altro corpo, si conservano per lungo tempo inalterati; laddove i prodotti di origine vegetale od animale si guastano, ed i metalli, come il ferro, si ossidano e finiscono col ridursi in polvere.

Tale proprietà produce nel tempo quello che la precedente produce nello spazio, cioè l'invariabilità, almeno relativa, da un'epoca all'altra.

A tali proprietà si aggiunge anche l'*identità di qualità*, poichè, essendo i metalli corpi semplici, sono dovunque identici a loro stessi; la *difficoltà della falsificazione*, essendo facilmente riconoscibili; infine l'*assoluta divisibilità*, non solo meccanica ma anche nel senso economico, poichè dividendo il metallo in tante parti, ogni frammento ha sempre un valore proporzionale al peso.

Per giungere all'uso dei metalli preziosi come strumenti di scambio, e quindi all'uso della moneta propriamente detta, fu necessario attraversare tre tappe distinte. Dapprima essi furono adoperati in forma di masse greggie, che in ogni scambio occorreva pesare e poi saggiare. La difficoltà di compiere tali operazioni indusse gli uomini a servirsi di verghe tagliate, garantite da un suggello, da un punzone. Ma la forma cubica irregolare era poco comoda, potendosi assottigliare la verga, senza lasciar traccie, e perciò si adottò infine la forma coniata di mo-

neta, comune a tutti i popoli civili, quella di dischi con impronte rilevate in tutta la loro superficie. Così si è giunti al tipo della moneta propriamente detta, che si può considerare come « un pezzo di metallo, il cui peso e titolo è garantito dallo Stato, e provato dall'integrità delle impronte, che ne covrono la superficie ».

2. La moneta e il suo valore. — Il danaro è una merce come tutte le altre, anzi a tutte molto inferiore, perchè non è atta a soddisfare direttamente alcun bisogno o a procurarci alcun godimento, e perciò è la sola, di cui si possa dire che sono del pari indifferenti l'abbondanza o la scarsezza.

Qualunque moneta può considerarsi come un *buono* sul complesso delle ricchezze esistenti, buono che dà al portatore il diritto di farsi rilasciare una parte di ricchezza a sua scelta, fino a concorrenza del valore segnato sulla moneta.

Se si considerino le cose da un punto di vista individuale, chiunque desidera un oggetto, che non produce direttamente, può procurarselo: 1° scambiando i prodotti del suo lavoro o il lavoro stesso con danaro, ossia *vendendo;* 2° scambiando il danaro con gli oggetti che desidera, cioè *comprando*. Ora, la compra è facilissima, poichè col danaro si riesce ad ottenere quel che si vuole; ma la vendita è molto più difficile, poichè con un oggetto, anche di gran valore, non è facile procurarsi danaro. Perciò chi possiede danaro si trova in condizioni molto più vantaggiose di chi possiede una merce qualsiasi. Quindi mentre qualunque ricchezza consente di soddisfare un bisogno *speciale* e *determinato*, il danaro permette di soddisfare un bisogno *a nostra scelta.*

Se invece si considerino le cose, prendendo in considerazione il complesso degli individui, appare più esatta la

concezione degli economisti, secondo la quale è indifferente la maggiore o minore quantità di danaro. Infatti poco importa, che divenga dieci volte maggiore la quantità di denaro che io posseggo, se accade altrettanto a tutti gli altri componenti la società. Io non sarò divenuto più ricco, perchè la ricchezza è relativa, e non potrò nemmeno procurarmi una somma di soddisfazione maggiore che in passato, perchè, non essendo cresciuta la somma totale di ricchezze, a cui si riferiscono i *buoni*, ognuno di essi darà diritto soltanto a una parte 10 volte minore. Quindi ogni moneta, avrà un potere di acquisto 10 volte minore, ed io resterò nella stessa condizione.

Laonde la tesi degli economisti divien vera, quando non si prendono in considerazione soltanto alcuni individui ma tutto il complesso del genere umano. Allora è esatto il dire, che la scoverta di miniere d'oro cento volte più ricche di quelle esistenti non recherebbe alcun vantaggio agli uomini; anzi l'oro perderebbe il suo valore.

Se l'oro o l'argento, per la loro sovrabbondanza, perdessero 1/10 del loro valore, il prezzo di tutti gli oggetti, cioè il loro valore espresso in moneta verrebbe aumentato di 1/10. Quindi « ogni variazione del valore della moneta produce una variazione inversamente proporzionale dei prezzi ».

Poichè la maggiore o minore abbondanza di danaro è l'elemento principale, che influisce sul valore della moneta, si può dire anche, che « ogni variazione della quantità della moneta produce una variazione direttamente proporzionale dei prezzi ».

Devesi osservare peraltro, che la quantità non è l'unico elemento, che influisca sul valore della moneta. Lo sviluppo degli scambi, l'accrescimento della popolazione, la sostituzione degli strumenti di credito alla moneta metallica, e principalmente la maggiore o minore

rapidità della circolazione, che ha lo stesso effetto di una moltiplicazione più o meno grande, sono tutte cause, che possono influire sull'utilità della moneta e quindi sul suo valore, indipendentemente da qualsiasi variazione di quantità.

3. La legge di Gresham. — Tale legge prende il nome da un cancelliere della regina Elisabetta, il quale così la enunciò: « In un paese, dove sono in circolazione due monete legali, la cattiva scaccia la buona ».

È questo un fenomeno, già osservato da Aristofane nelle *Rane*. « Abbiamo spesso notato » egli dice « che in questa città (Atene) gli onesti sono trattati come la vecchia moneta. Questa è senza lega, la migliore di tutte, l'unica ben coniata, la sola che abbia corso tra i Greci e tra i Barbari, ma, invece di servircene, preferiamo le cattive monete di rame da poco coniate e di bassa lega ».

Questo fenomeno, che sembra a prima vista strano, è spiegabile pel fatto, che la moneta non è destinata, come ogni altra merce, al consumo o alla produzione, ma allo scambio. Circola di più la moneta peggiore, perchè non serve per nostro uso personale, ma per pagare creditori e fornitori, e quindi si preferisce dare la più cattiva.

La legge di Gresham si applica soltanto, quando le due monete hanno entrambe corso legale.

La moneta buona è sottratta: 1° col *tesoreggiamento;* ogni persona che vuol mettere da parte una certa quantità di moneta, per conservarla quando ne avrà bisogno, sceglie naturalmente le migliori, che gli presentano più garanzia; 2° coi *pagamenti all'estero*, poichè le rimesse di denaro, che si fanno a creditori stranieri, si fanno solo colla moneta migliore, che ha un valore più reale; 3° colla *vendita a peso*, poichè quando il valore dell'oro come metallo si rialza, cioè quando l'oro vale più come metallo

che come moneta, torna conto evidentemente di servirsene come metallo e non già come moneta, e perciò essa è ritirata dalla circolazione e venduta come metallo prezioso.

La legge di Gresham si applica in tre casi: 1° Quando la moneta *usata* è in circolazione nello stesso tempo che la moneta *nuova:* si è osservato, che le monete nuove tendono a sparire e le usate abbondano più che mai sul mercato; 2° quando la moneta *cartacea svilita* è in circolazione assieme alla moneta *metallica:* si è osservato che la moneta cartacea svilita scaccia l'altra necessariamente; 3° quando si trova in circolazione moneta *debole* assieme con moneta *schietta*, o moneta *schietta* con moneta *forte:* allora la moneta più debole scaccia l'altra; quello che appunto accade nei paesi, che adottano a un tempo moneta d'oro e moneta d'argento.

4. I sistemi monetari. Monometallismo e bimetallismo. — Ogni paese ha bisogno di avere a un tempo monete d'oro, d'argento, di rame o di nichel. L'oro soltanto non basterebbe: una moneta d'oro da 5 lire è già così piccola, che è difficile conservarla, nè sarebbe possibile coniarne altre di minor valore. Gli stessi inconvenienti presenterebbe l'argento. Tanto meno sarebbe possibile adottare esclusivamente il rame, poichè una moneta di rame da 20 lire dovrebbe pesare circa 10 chilogrammi. Quindi è necessario adoperare ad un tempo almeno tre metalli per poter avere tutta la gradazione dei valori, dagli infimi ai più alti.

Non occorre però dare a tutti i tre metalli la qualità di moneta *legale:* il rame effettivamente non ha mai avuto tale qualità, e serve soltanto, di moneta spicciola. Restano allora soltanto l'oro e l'argento. Ora, sorge la questione: deve conferirsi ad uno solo o ad entrambi questi metalli

carattere e qualità di moneta legale? È la questione del *monometallismo* e *bimetallismo*.

Non sorge alcuna difficoltà, se la qualità di moneta legale è riconosciuta soltanto per una, all' oro, ad es. Allora le monete d'argento e di rame resterebbero come monete spicciole, ed avrebbero valore soltanto convenzionale; ma così nessuno sarebbe obbligato a riceverle in pagamento. Soltanto la moneta d'oro avrebbe corso legale, e servirebbe a conservare esatta equivalenza tra valore legale e valore intrinseco.

Le difficoltà sorgono, quando si accordano ad entrambe le monete il carattere di moneta legale. Quando in Francia nel 1803 l'argento fu preso come moneta legale, non si poteva fare a meno di dare anche all'oro tale carattere. Allora perchè l'una e l'altra fossero monete legali, esse dovevano avere un valore metallico esattamente eguale a quello legale. E siccome in quell'epoca una lamina di 25 grammi valeva esattamente cinque franchi, corrispondeva ad una moneta d'oro di 5 franchi, che pesava gr. 1,613. Di modo che una moneta d'argento da 5 franchi equivaleva al peso di 15 ½ monete d'oro da 5 franchi.

Il valore monetario però dell'oro e dell'argento hanno successivamente variato immensamente. Nel 1847 sono scoperte le miniere di California, nel 1851 quelle dell'Australia, e allora diviene quadrupla la produzione dell'oro, e il valore di questo metallo diminuisce, di modo che non occorrono più Kg. 15 ½ d'argento per averne uno d'oro, ma ne bastano 15. Le monete d'oro da 5 franchi subiscono un deprezzamento, valgono solo Fr. 4,85.

Nel 1871 si verifica un cangiamento in senso opposto. Le miniere di California e di Australia diminuiscono di metà la produzione dell'oro. La scoperta delle *bonanzas* dell'America occidentale fa aumentare della metà quella dell'argento. Nel tempo stesso la Germania adotta l'oro

come moneta legale, e toglie ogni valore legale all'argento.

Ecco quindi di nuovo cambiato, ma in senso opposto, il valore relativo dei due metalli. Allora con un chilogramma d'oro non si possono ottenere Kg. 15 ½ di argento, ma 16, 17, 18 e perfino 20. E ciò significa, che la moneta d'argento da 5 Fr. ha perduto il suo valore primitivo, e vale effettivamente Fr. 3,50.

Ora, se si vuole che le due monete conservino il carattere di moneta schietta, e vi sia un'equivalenza esatta tra valore intrinseco e valore legale, si dovrebbe in corrispondenza del mutato valore dei due metalli, rifondere ora l'una ora l'altra specie di moneta, ciò che sarebbe inattuabile, assurdo.

Qualunque sistema bimetallico presenta dunque l'inconveniente di non poter mantenere l'equivalenza tra valore intrinseco e valore legale. Allora o l'una o l'altra moneta sarà sempre o troppo forte o troppo debole, secondo la variazione di valore dei due metalli.

Ciò posto, siccome per la legge di Gresham la moneta peggiore scaccia la migliore, si presenta il grave inconveniente, che un paese a regime bimetallista mantiene sempre in circolazione soltanto la moneta più cattiva. Così quando il valore dell'oro diminuì, le monete d'oro abbondarono sul mercato, quando invece diminuì quello dell'argento, abbondarono sul mercato le monete d'argento.

Quando per la sovrabbondanza dell'oro l'argento aveva acquistato un valore più alto, allora una gran quantità di monete d'argento furono incettate dai banchieri inglesi per inviarle in India, e furono perciò sostituite da una quantità eguale di monete d'oro. Conosciuta però la causa del male, si potè porvi rimedio colla convenzione monetaria, intervenuta tra la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera il 23 dicembre 1865. Il titolo di tutte le monete

di argento, eccettuato quelle da 5 lire fu abbassato da $^{900}/_{1000}$ a $^{835}/_{1000}$, togliendo loro poco più del 7 % del valore. Tutte quelle monete divennero allora, e rimasero poi monete di piccolo taglio, e furono accettate come monete divisionarie.

Quando nel 1871 si aumentò la produzione dell'argento, e ne rinvilì il valore, allora si rendeva possibile una speculazione in senso inverso, si acquistava a prezzo inferiore coll'oro l'argento in metallo, e coniandolo si otteneva un valore maggiore. Tale operazione diminuiva quindi la quantità della monete d'oro per aumentare quelle di argento.

Fu quindi necessario alle stesse potenze firmatarie della convenzione del 1865, a cui si era aggiunta anche la Grecia, pervenire a un'altra convenzione, quella del 5 novembre 1878, con cui fu sospesa la coniazione delle monete d'argento.

Con tale provvedimento si riuscì a conservare la ricca provvista di monete d'oro, ma in pari tempo si ottenne un maggior rinvilio dell'argento. E d'allora in poi non fu più ripresa la coniazione delle monete d'argento.

Si può quindi dire, che, sebbene il sistema legale per i paesi dell'unione latina sia il bimetallismo, in realtà regna in essi, o quasi, il monometallismo aureo. Di tutte le monete d'argento ormai una sola ha valore legale, quella di 5 franchi, e proprio questa non è più coniata.

Attualmente restano bimetallisti gli Stati, che formano l'Unione latina (Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Grecia), l'Olanda, la Spagna e quasi tutti gli Stati d'America, benchè alcuni tra di essi, come la Francia, gli Stati Uniti, l'Olanda, abbiano in realtà il monometallismo aureo, in quanto adoperano soltanto l'oro per gli scambi internazionali.

Invece adottarono il monometallismo l'Inghilterra (1816), il Portogallo (1854), la Germania (1873), i tre

Stati scandinavi (1875), la Finlandia (1878), la Romania (1890), l'Austria (1892), la Russia (1897), il Giappone ed il Perù (1897).

5. La moneta cartacea. — La moneta non è una ricchezza simile alle altre: la sua utilità è del tutto immateriale. Ogni moneta è un *buono*, che dà diritto ad ottenere, a talune condizioni, altre ricchezze esistenti. A tal fine è adatto tanto un foglio di carta quanto un pezzo di metallo. Per questa ragione anche la moneta cartacea può avere la funzione di vera moneta.

La moneta cartacea assume tre caratteri differenti: 1° essa è *rappresentativa*, quando rappresenta una egual somma di denaro depositata in qualche luogo, come nelle banche; 2° è *fiduciaria*, quando si presenta in forma di un vero e proprio credito, di una promessa di pagare una data somma di danaro, come i biglietti di banca; 3° è *convenzionale*, come quella che non rappresenta nulla e a nulla dà diritto; essa è emessa dallo Stato.

Vi è sempre una forte differenza tra il valore della moneta metallica e quello della cartacea. Quest'ultima ha un valore più precario, più ristretto, più variabile: 1) *precario*, perchè deriva soltanto dalla volontà del legislatore, il quale può crearla e anche distruggerla; 2) *ristretto*, perchè, essendo conferito dalla legge, può estendersi soltanto entro i confini del territorio, ove la legge impera; 3) *variabile* più della moneta metallica, perchè, mentre la quantità di questa dipende solo da cause naturali, come la scoverta delle miniere, quella dipende dalla volontà del legislatore.

La moneta cartacea può procurare ad un paese o ad un governo reali vantaggi, ma può tuttavia avere disastrosi effetti, specialmente quando il governo emette moneta cartacea in quantità eccedente i bisogni. Un governo,

carico di debiti, ha sempre la tentazione di oltrepassare il limite imposto all'emissione della moneta cartacea. Molti non seppero resistere a tale tentazione, e furono condotti al fallimento. Così gli *assegnati*, emessi dalla Convenzione e dal Direttorio per 45 miliardi si rinvilirono talmente, che nel 1796 un assegnato da 100 franchi ebbe il valore di 7 soldi.

I pericoli, a cui va incontro l'eccessiva emissione della carta monetata sono: 1) il *premio dell'oro*, poichè l'abbondanza della carta moneta ne fa rinvilire il valore, e quindi la moneta metallica aumenta di valore, e fornisce un premio; 2) il *rialzo del cambio*, poichè i crediti pagabili all'estero, cioè le cambiali, pagabili in oro, che è la moneta internazionale, subirebbero immediatamente un rialzo di prezzo; 3) la *fuga della moneta metallica*, per la legge di Gresham, che la moneta peggiore scaccia la migliore; 4) il *rialzo dei prezzi*, poichè appena il rinvilio della moneta cartacea raggiunge una proporzione considerevole, tutti i mercanti e produttori rialzano in proporzione i prezzi; 5) lo *sdoppiamento dei prezzi*, poichè ogni merce ha due prezzi, uno pagabile in moneta metallica, l'altro in moneta cartacea: la differenza tra questi due prezzi, misura il rinvilio della moneta cartacea.

Quando perciò uno di questi fenomeni si manifesta, e specialmente il premio dell'oro o il rialzo del cambio, un governo ha il dovere di arrestare immediatamente l'emissione di carta moneta, poichè è giunto al limite, che non si deve oltrepassare, e deve distruggere la carta moneta, a misura che rientra nelle sue casse, per ridurre a giuste proporzioni la quantità esistente.

VIII. — Il credito e le banche.

1. Il credito in generale. — Il credito è stato considerato come un'estensione dello scambio, ed è definito come «lo scambio di una ricchezza presente con una futura».

Il credito assume due forme: la *vendita a termine*, il *prestito*. Entrambi rappresentano uno scambio di una ricchezza presente con una ricchezza futura.

Siccome ogni ricchezza futura ha sempre un minor valore della ricchezza presente, occorre, che il valore restituito superi alquanto il valore ricevuto. Perciò la vendita a termine è fatta sempre a un prezzo più alto che la vendita a contanti; la differenza tra i due valori dicesi *sconto*. Così pure nel prestito la somma restituita è sempre superiore alla somma ricevuta, la differenza tra di esse dicesi *interesse*.

Caratteri essenziali del credito sono: il *consumo* della cosa venduta o prestata, l'*attesa* della cosa nuova, che deve sostituirla.

Il debitore naturalmente si espone a grandi rischi. Egli calcola su una ricchezza equivalente, che dovrà sostituire quella prestata, ma in fin dei conti essa non esiste ancora, e tutto ciò che è futuro è sempre incerto. Perciò il legislatore ha sempre garantito il creditore contro ogni rischio, come colla cauzione, coll'ipoteca; tuttavia il credito implica sempre una certa fiducia da parte del creditore.

Inoltre il debitore, dopo avere utilizzata una ricchezza, cioè distrutta, deve lavorare per costituirne una equivalente, quindi deve far in modo da impiegare la ricchezza in modo produttivo. Se egli infatti la consuma improduttivamente, o se non riesce a produrre una ricchezza equivalente, egli è rovinato.

Il credito quindi può arrecare grande utilità nei paesi, in cui sia molto progredita l'educazione economica.

Taluni confondono il credito colla ricchezza e col capitale. Però elemento essenziale della ricchezza è la materialità; quindi il credito non essendo un bene materiale, non può essere considerato come una ricchezza. E poichè il capitale presuppone anche la qualità di ricchezza, il credito non può nemmeno ritenersi un capitale.

Tuttavia il credito, se non può considerarsi come produttivo, perchè non crea capitali, rende importanti servigi alla produzione, poichè permette di utilizzare nel miglior modo possibile i capitali esistenti.

Dal punto di vista della persona che lo riceve, il credito si distingue in *pubblico* e *privato*. Credito pubblico è quello ottenuto dai consorzi politici, ed è retto da norme speciali; credito *privato* è quello ottenuto dalle persone singole o da persone giuridiche. Tra i consorzi politici ha un posto distinto lo Stato, che ha il carattere della *perpetuità*, poichè lo Stato anche perdendo la sua personalità, è sostituito da un'altra, che subentra nei diritti. Lo Stato italiano, ad es., ha iscritto nel Gran Libro del Debito pubblico tutti i debiti, che gravavano sugli Stati esistenti prima dell'unificazione, per l'ammontare di oltre due miliardi di lire. Tale carattere dello Stato ha un'influenza su tutte le negoziazioni di credito, e può permettere la figura speciale del credito *consolidato*, per il quale lo Stato corrisponde ai suoi creditori gl'interessi, senza determinare, quando restituirà il capitale.

Rispetto agli scopi, a cui può esser diretto, il credito si distingue in *produttivo* e *consuntivo*. Il primo è quello che si richiede per creare o sussidiare una produzione industriale; il secondo è quello rivolto a uno scopo immediato di consumo.

Rispetto alle garanzie, di cui è fornito il creditore, il

credito si distingue in *reale* e *personale*. Nel primo si dà al creditore un diritto sopra un bene economico, affinchè su di esso possa soddisfarsi in caso di mancato pagamento; nel *personale* si chiede al debitore solo la promessa di adempire le proprie obbligazioni.

I titoli di credito, dal punto di vista della forma della loro trasmissione, si possono distinguere in *nominativi*, *all'ordine* e al *portatore*.

I titoli nominativi sono intestati al proprietario del titolo, e il mutamento del nome, che occorre per il loro trasferimento, richiede formalità giuridiche, che non sono per tutti i titoli le stesse. Talora è prescritto un istrumento pubblico o privato, che attesti il trasferimento, talora si prescinde da esso, ma si esige sempre per il trasferimento del titolo la cooperazione del debitore.

I titoli all'*ordine* sono trasmissibili mediante girata, che si fa a tergo del titolo medesimo. L'esempio tipico di tal sorta di titoli è costituito dalla *cambiale;* ma ve ne sono altri dello stesso genere, come i buoni del tesoro, gli assegni bancari, ecc.

I titoli al *portatore* si trasmettono nel modo più semplice, cioè mediante consegna, senza bisogno di intermediari e di documenti. La loro facile commercialità richiede norme corrispondenti al loro ufficio economico. Così è norma generale, che, quando si distrugge un titolo al portatore, cessa ogni obbligo da parte dell'emittente, onde questi possa esser garantito di non dover pagare due volte lo stesso titolo.

2. Le banche. — Come lo scambio delle merci non si può effettuare senza intermediari, i commercianti, così il commercio dei capitali sarebbe impossibile senza il concorso di intermediari, che diconsi *banchieri*, i quali operano su capitali rappresentati da titoli di credito o da danaro.

Mentre i commercianti comprano per rivendere, e trovano la loro utilità nel comprare al minimo prezzo per rivendere ad un prezzo più elevato, così i banchieri altresì prendono in prestito per prestare alla loro volta, e trovano il loro utile nel prendere a prestito alle migliori condizioni, prestando a condizioni più gravose.

Le operazioni delle banche sono dunque fondamentalmente due: prendere e dare a prestito. La prima operazione è fatta per mezzo di *depositi*, la seconda per mezzo dello *sconto*, onde le banche si denominano « banche di deposito e sconto ».

Vi è anche una terza operazione, distinta dalle altre due, ma che costituisce in sostanza un modo di prendere a prestito: è l'*emissione dei biglietti*. Essa però è per lo più funzione eccezionale e privilegiata, che spetta soltanto ad alcune di esse, che si dicono banche d'*emissione*.

a) *Il deposito*. — Il banchiere anzitutto deve procurarsi capitali altrui, a interesse molto mite. Egli chiede al pubblico il capitale circolante, in forma di danaro, poichè in ogni paese esiste sempre un forte capitale, che non fa nulla, non produce nulla, ed aspetta di essere investito. Il banchiere lo custodisce, e corrisponde un piccolo interesse, si fa cassiere del privato, riscuote le rendite, paga i fornitori, si fa amministratore del privato. Così riesce a procurarsi grandi capitali.

b) *Lo sconto*. — Quando la banca ha trovato il capitale a buone condizioni, pensa a trarre profitto prestandolo al pubblico. Siccome il capitale è soltanto depositato presso di essa, e deve essere rimborsato alla prima richiesta, essa non può darlo se non per operazioni a breve scadenza, che gliene tolgano la disponibilità solo per poco tempo.

Un'operazione di prestito corrisponde mirabilmente a tale esigenza. Quando un commerciante ha venduto merci

a *termine*, si rivolge al banchiere, il quale gli anticipa la somma a lui dovuta per le merci vendute, deducendone una piccola parte, che costituisce il suo utile, in cambio del credito del commerciante verso il compratore rappresentato dalla cambiale. Il banchiere conserva la cambiale, e il giorno della scadenza la fa esigere presso il debitore, ricuperando il capitale anticipato.

Questo costituisce lo *sconto*, che è evidentemente una forma di prestito.

In tempo di crisi, il banchiere va incontro a gravi rischi. Se tutti i depositanti richiedessero nello stesso giorno il loro danaro, la banca non potrebbe soddisfarli, perchè il loro danaro è in *giro* per il mondo. È ben vero, che esso non tarderà a rientrare, ma solo dopo un certo tempo, mentre la restituzione del depositi deve effettuarsi *senza dilazione*. Ora, basta che vi sia un'eccedenza delle richieste di deposito sulle somme da incassare o su quelle che sono in cassa per determinare il fallimento.

Tale pericolo però non distoglie le banche dall'investire i capitali depositati presso di esse, poichè, se fossero obbligate a custodirli intatti, ciò nuocerebbe ai depositanti, a cui invece di offrire un interesse, dovrebbe richiedere spese di custodia, come le antiche banche; nuocerebbe del pari al paese intero, perchè la funzione sociale delle banche è di riunire i capitali sparsi o improduttivi per costituirne un capitale attivo e produttivo.

La banche hanno peraltro sempre cura di tenere una riserva, per far fronte alle domande, che si potrebbero verificare. Non è possibile però stabilire preventivamente una proporzione tra l'ammontare della riserva e quello dei depositi. La riserva di una banca deve essere tanto maggiore, quanto minore è il suo credito, quanto più numerosi sono i forti depositi, e deve essere soprattutto aumentata in periodi di crisi commerciali, all'avvicinarsi

dell'emissione di rendite ed obbligazioni, in tutti i casi insomma, in cui si può prevedere una forte richiesta di danaro.

Le banche possono impiegare il loro capitale non solo nello sconto, ma anche in altre operazioni: 1) con *anticipazioni su titoli*, cioè facendosi rimettere in pegno valori mobiliari e prendendo la precauzione di prestare somme molto inferiori al valore reale di essi; 2) con crediti, che aprono ai loro clienti, istituendo *conti correnti*, cioè permettendo loro di ritirare più danaro di quanto abbiano depositato, ciò che equivale ad accordare loro un prestito.

3. Emissione dei biglietti di banca. — La banca, per moltiplicare le proprie operazioni e accrescere i propri utili, crea il capitale, di cui ha bisogno, emettendo semplici promesse di pagamento, *biglietti di banca.* In cambio degli effetti di commercio ad esse presentati per lo sconto, le banche, invece di dar danaro, rilasciano i loro biglietti.

Il biglietto di banca è un titolo di credito al pari della cambiale, ed è preferibile ad ogni altro titolo di credito, perchè è trasmissibile al portatore, come una moneta, è pagabile a vista, cioè quando si vuole, senza dar luogo a sconto od interesse; resta sempre esigibile, mentre gli altri titoli di credito sono prescrittibili; ha valore intero in armonia col sistema monetario; è emesso e firmato da una banca nota, ad es., la Banca d'Italia. Per tutte queste ragioni il biglietto di banca è accettato da tutti come moneta contante: esso è una moneta cartacea *fiduciaria.*

Se tale emissione di biglietti di banca può essere fonte di grandi utili per le banche, e permette ad esse di estendere le proprie operazioni, può essere anche causa di gravi pericoli. Infatti l'ammontare dei biglietti di banca in circolazione, che possono esser presentati in qualunque mo-

mento per il rimborso, rappresenta un debito esigibile immediatamente, come quello dei depositi. Quindi la banca si espone a un doppio pericolo di dover rimborsare ad un tempo i depositi e i biglietti di banca.

Perciò se di fronte ai depositi occorre la riserva, questa è ancor più necessaria in rapporto ai biglietti di banca in circolazione. Perciò la legge impone alle banche, che vogliano fare emissioni, l'obbligo di avere sempre una certa riserva.

Il biglietto di banca si distingue dalla carta moneta, emessa dallo Stato, ed è ad essa superiore: 1) perchè è sempre rimborsabile, e può essere sempre convertito in ispecie, a volontà del portatore, mentre ciò non avviene per la carta moneta; 2) il biglietto di banca è emesso nel corso di operazioni commerciali, e solo nella misura, in cui esse lo richiedano, in genere per valore eguale a quello delle cambiali presentate allo sconto, mentre la carta moneta è emessa dallo Stato senza limiti nè regole; 3) è emesso da una banca, cioè da una società, che ha per oggetto essenzialmente operazioni commerciali, avendo cura di regolare bene il proprio credito, mentre la carta moneta è emessa sempre da uno Stato.

Può però avvenire, che il biglietto di banca perda tali caratteri sì da confondersi colla carta moneta: 1° quando esso riceva *corso forzoso*, cessi di essere rimborsabile, almeno per un certo periodo, ciò che accadde più volte in epoche di crisi per quasi tutte le grandi banche; 2° quando, invece di essere emesso nel corso di operazioni commerciali, sia emesso collo scopo di fare anticipazioni allo Stato, e di permettergli di pagare le sue spese. Allora l'emissione del biglietto non ha altro limite che il bisogno dello Stato, e diviene completamente simile alla carta moneta.

4. Organizzazione delle banche italiane. — La legge fondamentale che ora regola in Italia la circolazione, è quella del 10 agosto 1893, in parte integrata e modificata da successive disposizioni di legge, che furono raccolte in testo unico con decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

La facoltà di emettere biglietti è concessa per un periodo di 20 anni dal 10 agosto 1893 a tre istituti: Banca d'Italia con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300.000 azioni nominative di L. 800; Banco di Napoli, Banco di Sicilia. Ove due anni prima della scadenza del detto termine si accerti l'adempimento degli obblighi di legge per parte degli istituti, la concessione potrà prorogarsi per altri 10 anni.

Questi istituti possono emettere biglietti di lire 50, 100, 500 e 1000, convertibili a vista ed al portatore in moneta metallica e in biglietti di Stato. A garanzia di tale convertibilità sono stabilite molte norme.

È stabilito un limite massimo normale della circolazione fiduciaria, limite che può essere varcato dai singoli istituti, quando ai biglietti corrisponda una riserva metallica eguale al valore, che essi rappresentano. Gli istituti hanno obbligo di avere una riserva metallica effettiva od equiparata, eguale al 40 % del valore rappresentato dai biglietti emessi entro il massimo normale.

La legge enumera le operazioni consentite agli istituti di emissione e quelle vietate. Le operazioni consentite sono: sconto a non più di quattro mesi di cambiali, di buoni del Tesoro, di note di pegno, di cedole di titoli pubblici; anticipazioni sopra titoli di debito pubblico, buoni del Tesoro, cartelle fondiarie, valute d'oro e d'argento nazionali ed estere, verghe d'oro, ecc.; compra e vendita di cambiali, tratte ed assegni sull'estero, impieghi in rendita entro certi limiti; assunzione di ricevitorie provinciali delle imposte dirette. Tra le operazioni vietate

sono quelle di credito fondiario, di conto corrente allo scoperto.

Sono permessi i depositi agli istituti di emissione, ma essi non possono attrarsi con interessi, che eccedano un terzo della ragione dello sconto, e, quando raggiungano talune dimensioni, obbligano alla riduzione della circolazione.

Gli istituti sono tenuti a far prestiti allo Stato a mite interesse, 1,50 % sino alla misura di 125 milioni di lire. I loro biglietti hanno corso legale, dove sia una rappresentanza dell'istituto mittente, e la durata del corso legale venne di anno in anno prorogata.

Il Ministero del Tesoro esercita una vigilanza permanente sugli istituti di emissione mediante un ufficio centrale di ispezione, il quale deve non solo esaminare i bilanci, ma accertare con periodiche verifiche, che sieno osservate tutte le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti, le riserve, ecc., ed ha facoltà di sospendere le deliberazioni del Consigli e delle assemblee, o di riferirne al Ministero, cui compete pure il diritto di annullare le deliberazioni medesime.

Inoltre è istituita una Commissione permanente di vigilanza, presieduta dal Ministro del Tesoro, composta di membri delle Camere e di alti funzionari, che ha attribuzioni di carattere consultivo. Ogni triennio il Ministero del Tesoro può ordinare ispezioni straordinarie. La nomina del direttore della Banca d'Italia è approvata dal Governo; quelle dei direttori generali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, si effettuano con R. Decreto, su proposta del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Quindi presso di noi l'emissione dei biglietti è una concessione dello Stato, che ha accordato la facoltà di emetterli a tre istituti soltanto, posti sotto la sua vigilanza,

e tale facoltà ha conferito in via temporanea, riservandosi anche il diritto, in gravi casi, di sospenderla durante il periodo della concessione.

La legge fissa il massimo della circolazione fiduciaria per ciascuno istituto in particolare, permettendo di varcarlo solo mediante riserva metallica effettiva, eguale al valore rappresentato dai biglietti: stabilisce inoltre la qualità della riserva e la proporzione di essa nella circolazione dei biglietti, e ne determina un minimo irreducibile, che garantisce altrettanta quantità di biglietti; colpisce con tasse straordinarie sia l'eccedenza sul massimo con riserva del 40 % sia la circolazione con riserva proporzionalmente inferiore, quand'anche non raggiunga il detto massimo.

Tali severe disposizioni legislative hanno giovato moltissimo al miglioramento della nostra circolazione fiduciaria, ed hanno fatto dei nostri istituti di emissione organismi di credito solidissimi.

IX. — Il commercio.
I mezzi di trasporto e di comunicazione.

1. Il commercio: suoi vantaggi, sue distinzioni principali. — Il commercio è lo scambio assunto ad oggetto di speciale industria. L'attività commerciale si esplica nella distribuzione e presentazione dei prodotti in una data quantità, in un dato luogo e in un dato tempo: perciò essa ha la funzione di ripartire, di trasferire e di conservare le ricchezze.

Il concetto giuridico è alquanto diverso ed anche più ampio. Il Codice di commercio italiano dichiara commercianti coloro, che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali (art. 8). Tra gli atti di commercio esso comprende le imprese di fabbriche e di costruzioni, di manifatture, le imprese editrici, tipografiche, quelle di assicurazione, ed anche ogni industria, che supponga la lavorazione dell'oggetto acquistato per rivenderlo (art. 3). Ora, queste funzioni ed operazioni non hanno per loro essenza carattere commerciale, ma industriale. La legge ha voluto estendere ad essi la propria azione, per poter sottrarre tali fatti alle norme della legislazione civile e per dare a tali negozi quella maggiore flessibilità, consentita dalle norme di diritto commerciale.

Evidenti sono i vantaggi offerti dal commercio. Esso, concretandosi in una serie di atti di scambio, aumenta l'utilità relativa di tutti quelli che ad essi fan ricorso. Quando la divisione del lavoro è estesa, il commercio offre maggiori occasioni di spaccio ai vari prodotti, riunisce l'offerta e la domanda, scopre ed eccita i desiderj, e profittando delle oscillazioni di valore ritrae il proprio guadagno. Quando la produzione di una ricchezza è scarsa in un

luogo, il commercio ne accresce l'offerta coi prodotti di altri luoghi; quando invece è esuberante, essa le trasmette, ove difettano. Sarebbe impossibile, che i produttori e i consumatori potessero direttamente attuare gli scambi; quindi lo sviluppo stesso della produzione presuppone anche lo sviluppo del commercio.

Il commercio può aver per oggetto prodotti mobili o ricchezze immobili. Il commercio dei prodotti mobili si è svolto assai prima di quello degli immobili; solo i Codici commerciali più recenti hanno considerato come atti di commercio la compra-vendita degli immobili. Il commercio degli immobili tuttora non risponde ad un'utile intermediazione tra venditori e acquirenti, ma piuttosto è una speculazione di *differenza*. Anche ogni forma di commercio si presenta come una speculazione di differenza; però il commerciante dei prodotti mobili aggiunge utilità alla ricchezza, in quanto egli li presenta nei luoghi e momenti più atti alla consumazione; mentre, negli affari suaccennati, il commercio si verifica irregolarmente, secondo il probabile ribasso o rialzo dei prezzi di quei beni in tempo relativamente breve.

Il commercio può avere per oggetto prodotti o titoli di credito; ma tale negozio è piuttosto di trasferimento e di applicazione dei capitali.

Il commercio può esercitarsi all'ingrosso e al minuto. Il commerciante all'ingrosso rivende le merci direttamente acquistate dall'imprenditore ad un altro commerciante, o fornisce agli imprenditori stessi le materie prime e sussidiarie occorrenti alla produzione. Il commerciante al minuto invece rivende i beni al consumatore ed in frazioni ordinariamente più limitate. Naturalmente i prezzi variano: sono più alti nel commercio al minuto che nel commercio all' ingrosso, pei profitti che deve ritrarre il piccolo commerciante.

Il piccolo commercio può essere stabile od ambulante; quest'ultimo di regola corrisponde a condizioni poco sviluppate del commercio; ma la sua attuale permanenza corrisponde allo stato dei bisogni, che in taluni paesi anche progrediti si manifestano per taluni prodotti in determinate località.

Il commercio si dice *attivo*, quando si esercita con capitale proprio; *passivo*, quando si esercita con capitale altrui.

Rispetto alle qualità delle vie che adopera, il commercio è terrestre, fluviale, marittimo. Il commercio marittimo assume maggiore importanza, non solo perchè è l'unico che possa effettuarsi tra l'Europa e le isole, e coll'America, coll'Oceania, ma anche perchè presenta il vantaggio dell'uso d'una strada già pronta e non costosa, e della possibilità del trasporto contemporaneo di maggiori quantità di persone e di merci.

Rispetto al territorio, il commercio è interno o esterno, internazionale, e questo può essere di importazione, di esportazione o di transito.

2. I vantaggi dello scambio internazionale. — I vantaggi dello scambio internazionale furono apprezzati da due punti di vista completamente opposti.

Gli economisti classici considerarono l'*importazione* come solo scopo e ragion d'essere del commercio internazionale; per essi, l'esportazione è solo un mezzo, l'unico per un paese per acquistare le merci che importa, è il prezzo in natura, col quale le paga. Quindi il vantaggio, che un paese ritrae dal commercio internazionale, si desume dal maggior valore delle merci importate di fronte alle esportate.

La scuola protezionista e l'opinione pubblica dànno invece maggiore importanza all'*esportazione*. Essa costituisce la sola parte utile del commercio internazionale; l'importazione è invece una spiacevole necessità, a cui un

paese deve esporsi, se non può produrre tutto ciò che gli è indispensabile; deve perciò cercare di ridurla al minimo, perchè va a scapito del paese. Quindi, secondo tale scuola, l'utile del commercio deve essere misurato dall'eccedenza delle esportazioni sulle importazioni, delle entrate sulle spese.

I vantaggi del commercio internazionale sono però complessi, non possono esser misurati in danaro. Essi sono offerti tanto dalle importazioni quanto dalle esportazioni.

I vantaggi offerti dall'importazione sono: 1° *accrescimento di benessere*, per le ricchezze che il suolo o il clima di un paese impediscono di produrre; 2° *economia di lavoro*, perchè un paese importatore potrebbe produrre, in caso di necessità, le stesse ricchezze che riceve, ma con maggiore dispendio.

Tale vantaggio dello scambio internazionale suppone quindi un'inferiorità di produzione nel paese importatore, e quindi stimola questo ad accrescere la sua produttività in altri generi di ricchezze, in cui più evidente è la sua superiorità.

I vantaggi dell'esportazione consistono: 1) nel trarre vantaggio da ricchezze naturali o da forze produttive, che sarebbero inutili o sovrabbondanti, se non trovassero smercio all'estero; 2) nel dare incremento all'industria nazionale, poichè la divisione del lavoro ed i progressi della grande produzione sono proporzionali all'estensione degli sbocchi.

Tutti i vantaggi suaccennati sono naturalmente nocivi a taluni interessi. Se l'importazione apporta un'economia di lavoro rende evidentemente inutile una categoria di lavoratori, e quindi reca un danno a talune classi della popolazione.

D'altra parte però il ribasso dei prezzi, che deriva dall'importazione, fa aumentare il consumo e quindi la pro-

duzione. Di più, diminuendo le spese dei consumatori in un dato genere, permette loro di destinare ad altre spese l'economia in tal modo ottenuta.

Anche l'esportazione può produrre effetti dannosi. La Russia, che esporta il grano, l'Inghilterra, che esporta il carbone, depauperano le terre, che li contengono, estinguendo a poco a poco un capitale, che il loro suolo fornisce.

3. Protezionismo e libero scambio. — Nessuna questione più di questa ha preoccupato gli economisti, e nessuna ha dato luogo a vivaci polemiche dottrinali e a contrasti internazionali.

Da una parte alcuni uomini di Stato, credendo che un paese dovesse bastare a se stesso, pensarono di ostacolare la concorrenza straniera, e di sviluppare l'industria nazionale coi dazi doganali, i quali, perdendo il loro carattere *fiscale*, divennero *protettori*. Fu il sistema, prevalso in Francia col ministro Colbert, e che prese il nome di *Colbertismo*.

D'altra parte alcuni economisti ritennero, che il commercio internazionale, abbandonato a se stesso, possa rovinare l'industria di un paese, di opprimere e soffocare le sue forze produttive, e di nuocere persino indirettamente all'esistenza nazionale.

In tal modo si ritiene, che lo scambio internazionale non conferisca vantaggi eguali e reciproci alle due parti, non è considerato come una forma della divisione del lavoro e della cooperazione, ma come uno stato di guerra, una *lotta per l'esistenza* tra le nazioni, che conduce necessariamente alla vittoria dei più forti, all'eliminazione dei più deboli.

Quindi, secondo la tesi protezionista, bisogna dare alla industria nazionale forza bastevole per respingere i prodotti delle industrie straniere, ed anche per combatterle nel loro stesso terreno.

Un popolo, che vuol elevarsi a vita intensa e ricca, deve svolgere tutte le attività, e non già soltanto quelle, in cui può trionfare nella concorrenza straniera. L'importazione di prodotti esteri, quando non sia controbilanciata da altrettanta esportazione, toglie al paese importatore il danaro, e lo riduce alla condizione di debitore. D'altronde, i dazi doganali costituiscono l'imposta migliore, perchè sono pagati dall'estero.

Gli economisti favorevoli al libero scambio, sostengono invece, che qualsiasi paese, per quanto povero, può sempre produrre qualcosa da dare in cambio agli altri paesi più favoriti, e se anche non producesse nulla, ciò che è impossibile, cesserebbe subito qualsiasi importazione, poichè non vi sarebbe modo di pagare i prodotti stranieri.

È indubbio, che ogni paese debba sviluppare tutte le sue attività, e trarre profitto da tutte le energie, che esso può esplicare; ma il mezzo migliore per destare e sviluppare tali energie è appunto la concorrenza internazionale. Infatti nei paesi libero-scambisti, come la Svizzera, il Belgio, l'Inghilterra, l'industria è parimenti differenziata che nei paesi protezionisti.

Non è esatto, che sieno popoli inferiori quelli che a prevalenza importano, poichè essi in fondo fanno lavorare per conto proprio altri popoli, pagandoli, e ciò non è segno di inferiorità e tanto meno di povertà.

È parimenti erroneo ritenere, che i dazi protettori sieno pagati dall'estero, poichè per la *legge di ripercussione*, qualunque imposta pagata dal produttore o dal commerciante è da lui riportata sulla fattura, e si risolve in un accrescimento di prezzo, che grava esclusivamente sul consumatore.

D'altra parte i libero-scambisti osservano, che i dazi protettori tendono sempre ad aumentare il costo della vita, od almeno ad impedire che diminuisca, onde la mag-

gior parte dei generi di consumo sono molto più a buon mercato nei paesi di libero scambio, Svizzera, Belgio, Inghilterra. I dazi protettori creano un'ingiustizia, poichè garantiscono un minimo di reddito ai proprietari, si risolvono in un beneficio per essi, a danno della massa generale dei consumatori. Dal punto di vista del commercio, i dazi protettori riducono le importazioni di merci, riducono del pari l'esportazione, e costituiscono un'enorme contraddizione con gli sforzi dei popoli ad aprire nuove vie di comunicazione.

E i libero-scambisti vorrebbero sostituire ai dazi protettori i premi alla produzione, che gioverebbero molto di più all'incremento di essa.

Se un paese non basta mai a se stesso, ma ha bisogno sempre di scambiare con altri le proprie attività ed utilità, è evidente che il protezionismo costituisce una barriera per quella cooperazione e solidarietà, che è necessaria alla vita dei popoli.

Perciò nei trattati di commercio internazionali si tende sempre più a limitare la portata dei dazi doganali, ad addivenire a concessioni reciproche, ad attivare sempre più gli scambi commerciali tra le nazioni.

4. I mezzi di trasporto e di comunicazione. — Se il commercio è l'agente principale della circolazione, i mezzi di trasporto e di comunicazione, quando hanno uno scopo economico, attuano la circolazione nello spazio. I mezzi di trasporto trasferiscono le ricchezze e mettono in rapporto produttori e consumatori; i mezzi di comunicazione trasmettono le notizie relative al traffico. Entrambi perciò concorrono al miglioramento della vita economica dei popoli.

I costi di trasporto sono un elemento del costo di produzione di quasi tutte le ricchezze. Spesso le materie

prime, le macchine debbono ottenersi da località differenti, e quindi una diminuzione dei costi di trasporto importa una diminuzione dei costi di produzione e in conseguenza dei prezzi.

La facilità dei mezzi di trasporto mette in valore ricchezze, che altrimenti resterebbero improduttive; il loro spaccio si aumenta proporzionalmente alla riduzione dei prezzi di trasporto. L'aumento dello spaccio può consentire un ulteriore specificazione del lavoro e perciò un incremento della produzione. La concorrenza tra i produttori è estesa, ciò che induce ogni produttore alla ricerca di metodi meno costosi e più proficui: ne consegue un risparmio di forze di lavoro e di capitale, senza diminuzione di risultato utile. I prezzi dei prodotti tendono ad eguagliarsi entro un mercato più vasto. Dove i mezzi di trasporto sono sviluppati, le carestie non sono che un ricordo storico.

I rapidi mezzi di comunicazione, specialmente il telegrafo e il telefono, sussidiano gli scambi, onde con ordini si possono dirigere i trasporti in corrispondenza perfetta ai bisogni correlativi.

I mezzi di trasporto promuovono una specificazione territoriale del lavoro, e possono influire anche sulla sede delle industrie, poichè essi diminuiscono il vantaggio delle vicinanze ai luoghi di produzione delle materie prime.

Essi inoltre mutano talvolta la direzione delle grandi vie del traffico, accrescono la sicurezza commerciale, moltiplicano le transazioni, eliminando gli intermediari puri e semplici, per accrescere invece il numero dei commissionari.

Il mare ha un'importanza ragguardevole pel commercio, onde esso conferisce a taluni popoli una superiorità commerciale. Nonostante i progressi dei trasporti terrestri, l'Oceano rimane il campo fondamentale del traffico mondiale. I perfezionamenti della navigazione marittima sono

notevoli, sia nei meccanismi nautici, sia pei miglioramenti arrecati nei punti di partenza ed arrivo, sia nella costruzione e specializzazione delle navi, sia nella forza motrice. La via marittima è aperta a tutti; quindi la concorrenza nei trasporti marittimi, tende, a lungo andare, a conformare i noli al costo di trasporto, cioè a quanto basti per retribuire, nella misura normale, i cooperatori dell'industria.

Importante è anche lo sviluppo delle ferrovie. La regolarità e puntualità del trasporto, la sua qualità, la sicurezza dei viaggiatori, la riduzione dei costi rispetto ai mezzi meno perfetti, diedero alla ferrovia una prevalenza su ogni altro sistema di trasporto terrestre.

Certo di fronte alle ferrovie riprende ora importanza anche la navigazione interna, e si determina una lotta tra i due mezzi di trasporto, che è tuttora viva in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Al buon mercato delle vie acquee si contrappone la rapidità, la puntualità, la sicurezza dei trasporti ferroviari.

La scelta quindi dipende dall'importanza, che volta per volta si attribuisce o al buon mercato del trasporto o alla velocità e alla puntualità. E l'esperienza mostra che ora l'uno ora l'altro di questi due interessi ha la prevalenza.

INDICE

PARTE PRIMA.

ELEMENTI DI DIRITTO.

Parte generale

PARTE SECONDA.

ELEMENTI DI ECONOMIA.